SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 151

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 giugno 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AL PUBBLICO

**Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



## DECRETI PRESIDENZIALI

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dell'economia e delle finanze



### Ministero della salute



### Ministero del lavoro e delle politiche sociali



### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 6 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Fante Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07145)*

DECRETO 6 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Anania Elisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07146)*

DECRETO 6 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Caocci Pergiuseppe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07147)*

DECRETO 6 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bottai Linda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07148)*

DECRETO 6 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Orlacchio Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07149)*

DECRETO 6 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Senna Cristiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07150)*

DECRETO 6 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Carrese Giorgia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07151)*

DECRETO 8 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Paracchini Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista.** *(12A07152)*

DECRETO 8 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lubacha Agnieszka Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.** *(12A07153)*

DECRETO 8 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Paganelli Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07154)*

DECRETO 8 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sardu Alessadra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07155)*

DECRETO 12 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Alessandra Marchiori, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.** *(12A07156)*

DECRETO 12 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Bertolini Alessandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07158)*

DECRETO 12 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sabrina Frongia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07159)*

DECRETO 12 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cinzia De Vincenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07160)*

DECRETO 12 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Maria Greco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07161)*

DECRETO 13 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Trezzi Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07162)*

DECRETO 13 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mohsen Sawsan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.** *(12A07163)*

DECRETO 13 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Vacariu George Alexandru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.** *(12A07164)*

DECRETO 13 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Galeotti Gioia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07165)*

DECRETO 13 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Lootens Nicolas Didier Andre, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.** *(12A07166)*

DECRETO 13 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Frateloreto Alessandro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07167)*

DECRETO 13 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Pani Anna Cinzia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07168)*

DECRETO 13 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Marco Tarelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07169)*

DECRETO 13 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Emanuele D'Arrigo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07170)*

DECRETO 13 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Bonfanti Leonardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07171)*

DECRETO 13 giugno 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Christina Giannakopoulou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.** *(12A07172)*

DECRETO 13 giugno 2012.

**Riconoscimento, al sig. Paolo Iannucci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.** *(12A07173)*

DECRETO 12 giugno 2012.

**Modifica del riconoscimento, al sig. Martino Pier Luigi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.** *(12A07157)*

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 135

---

### Agenzia italiana del farmaco

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Arutidor** *(12A07214)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Clopidogrel Pentafarma** *(12A07215)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Itamifast** *(12A07216)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Kappadi** *(12A07217)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Meropenem ELD** *(12A07218)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Iobenguano ($^{131}$I) GE Healthcare T** *(12A07219)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Irrodan** *(12A07220)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Fluconazolo Keironpharma** *(12A07221)*

**Autorizzazione della modifica della denominazione del medicinale KeYven B, da KeYven B a KEYVENB** *(12A07222)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Prepidil** *(12A07223)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Artrotec** *(12A07224)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Misofenac** *(12A07225)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Lasitone** *(12A07226)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Lasix Fiale** *(12A07227)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Tazobac** *(12A07228)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale Oralair** *(12A07260)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale Transitol** *(12A07261)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale Pronativ** *(12A07262)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale Misofenac** *(12A07263)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale Artrotec** *(12A07264)*

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale Zanedip** *(12A07265)*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 giugno 2012, n. **90**.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*Copertura finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 40.000 a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

**ACCORDO DI SEDE**
**TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E**
**LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia")
da una parte, e

LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (successivamente denominata "la Fondazione")
dall'altra parte

CONSIDERANDO il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 del 16 dicembre 2008 (rifusione) che istituisce la Fondazione,

CONSIDERANDO la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che stabilisce che la Fondazione ha sede a Torino,

CONSIDERANDO che l'articolo 20 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 stabilisce che il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione, e che l'articolo 21 sulle norme per il personale stabilisce che al personale della Fondazione si applicano le norme ed i regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, ma che è necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli di tale Protocollo nonché ad altri aspetti,

CONSIDERANDO che il sostegno dell'Italia è disciplinato dal presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, Viale Settimio Severo, 65, concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riportate all'Allegato 1,

INTENZIONATE a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento delle strutture della Fondazione in Italia,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
SEDE

1. Quale sede della Fondazione a Torino l'Italia tramite la città di Torino e la regione Piemonte mette a disposizione il complesso di Villa Gualino, conformemente alle clausole all'Allegato 1, che fa parte integrante del presente accordo.

2. Per "sede" si intendono:

   a) gli "edifici, locali e terreni" utilizzati dalla Fondazione ed indicati come tali nell'Allegato 1 al presente Accordo; le modifiche vengono comunicate mediante scambio di lettere tra le autorità designate dalle Parti Contraenti; le planimetrie degli edifici vengono messe a disposizione in caso di necessità;

   b) gli "edifici, locali e terreni" che la Fondazione si trova ad utilizzare temporaneamente per proprie attività ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Fondazione occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Fondazione provvede ad avvertire le autorità competenti a mezzo lettera raccomandata indirizzata al servizio designato dall'Italia, per quanto possibile con almeno un mese di anticipo, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attività.

ARTICOLO 2
PERSONALITÀ GIURIDICA

1. L'Italia riconosce la personalità giuridica della Fondazione come prevista all'articolo 3 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1339/2008 ed, in particolare, la sua capacità di:

   a) stipulare contratti;
   b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
   c) di stare in giudizio.

2. Per le finalità del presente Accordo, la Fondazione è rappresentata dal Direttore.

ARTICOLO 3
SOSTEGNO GENERALE

1. L'Italia adotta tutti i provvedimenti necessari ad aiutare la Fondazione ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia.

2. L'Italia riconosce e conviene che per il buon funzionamento della Fondazione sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonché impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, la Fondazione mantiene stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali.

3. a) Le competenti autorità italiane e gli enti loro subordinati si adoperano per quanto possibile a fornire alla Fondazione, su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricità, l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, i trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio.

   b) I suddetti servizi vengono forniti alla Fondazione a condizioni eguali a quelle garantite in circostanze simili alle amministrazioni pubbliche dello Stato italiano.

4. L'Italia si adopera affinché le competenti autorità italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire ingerenze o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.

5. L'Italia si adopererà per fornire un'adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale della Fondazione garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole Europee.

ARTICOLO 4
COMUNICAZIONI

1. La Fondazione è autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adotta tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adotta in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite.

2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Fondazione o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Fondazione, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, potrà essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore.

3. La Fondazione gode per le sue comunicazioni ufficiali del trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia a qualsiasi altro governo incluse le missione diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana, in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, telegrammi, etc.

ARTICOLO 5
RESPONSABILITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE

La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non può essere chiamata in causa in conseguenza di attività della Fondazione sul territorio italiano, di atti o omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Qualora sia chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, questa ha diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione.

ARTICOLO 6
RESPONSABILITÀ PER DANNI O PREGIUDIZI

1. La Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia. Senza alcun pregiudizio per la prerogativa della Fondazione di scegliere il diritto applicabile ai contratti, tale responsabilità è in principio disciplinata dal diritto italiano.

2. La Fondazione deve tenere indenne l'Italia da ogni richiesta di risarcimento per danni prodotti a terzi.

3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilità civili.

ARTICOLO 7
PRIVILEGI ED IMMUNITÀ

1. L'Italia applica alla Fondazione i privilegi e le immunità previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.

2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee alle relazioni tra la Fondazione e l'Italia, valgono le seguenti definizioni:

    - tutti i riferimenti alle Comunità europee vanno letti come riferimenti alla Fondazione;

- tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Fondazione;

- fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Fondazione.

3. Altri specifici o individuali privilegi non disciplinati dal presente Accordo saranno oggetto di accordi supplementari da negoziare alle condizioni già ottenute o applicate alle organizzazioni internazionali o istituzioni dell'Unione Europea o ad organismi già presenti in Italia.

## ARTICOLO 8
## IMMUNITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione, i suoi beni, i suoi averi ed i suoi archivi – ovunque situati e destinati al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione – non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Fondazione sono inviolabili. Le autorità italiane non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali se non con esplicito consenso del Direttore della Fondazione ed alle condizioni con lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumerà il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo né l'uno né l'altro.

3. La Fondazione non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione nei seguenti casi particolari:

   (i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene alla Fondazione o è utilizzato per suo conto ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;

   (ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale;

   (iii) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione;

   (iv) in relazione alle controversie tra la Fondazione ed il proprio personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera (a) in materia di contenzioso del pubblico impiego laddove la giurisdizione non appartiene alla Corte di

giustizia delle Comunità europee e segnatamente, in primo grado, al Tribunale della funzione pubblica.

4. Il Direttore della Fondazione si impegna a fare in modo che i locali della Fondazione non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della libertà personale ai sensi della legislazione italiana o sono ricercati dall'Italia ai fini dell'estradizione in un altro Paese.

5. L'Italia riconosce alla Fondazione il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane interessate, in qualsiasi altra località d'Italia.

6. Le autorità italiane garantiscono il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Fondazione alle persone indicate nell'articolo 11 del presente Accordo.

ARTICOLO 9
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. La Fondazione, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, sono, entro i limiti della loro attività ufficiale, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni.

2. Per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali la Fondazione fruisce degli stessi esoneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano.

3. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Fondazione ne è esente per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo concernenti le sue attività ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di importo rilevante" si applica all'acquisto di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

4. Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione è ugualmente esente dalle imposte sul consumo e dalle analoghe sovratasse sul consumo di elettricità, metano e ogni altro tipo di combustibile impiegato.

5. Le esenzioni e concessioni di cui al presente articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorità competenti italiane alla Fondazione.

6. La Fondazione è esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali; per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'esenzione è limitata alle importazioni di beni di rilevante importo,

così come definiti al comma 3 del presente articolo. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea; le autorità italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione.

7. I beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione e le competenti autorità italiane, che comporteranno più specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico.

8. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffe in vigore a tale data.

9. La Fondazione può ricevere o detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

## ARTICOLO 10
## VEICOLI DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione è esente da imposte, dazi o da ogni altro diritto, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati "alle attività ufficiali" e dei relativi pezzi di ricambio. La Fondazione è parimenti esente dalla tassa di possesso sui veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli possono esser acquistati o importati in esenzione dei diritti doganali e delle accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali. Tre anni dopo l'importazione la Fondazione potrà disporre liberamente di tali veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.

## ARTICOLO 11
## PERSONALE DELLA FONDAZIONE

1. Il personale della Fondazione è composto dalle seguenti categorie:

a) personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee
   - funzionari
   - agenti temporanei
   - agenti a contratto
   - agenti locali

b) personale esterno
   - esperti nazionali distaccati (END)
   - esperti nazionali in formazione professionale (ENFP)
   - tirocinanti

2. I privilegi e le immunità concessi dal presente Accordo al personale della Fondazione mirano unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Fondazione, e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono.

3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei, gli agenti a contratto della Fondazione:

(i) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, comprese le loro parole e i loro scritti e continueranno a beneficiare di queste immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

(ii) sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Fondazione;

(iii) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

(iv) godono, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;

(v) essi, i loro coniugi e i familiari a loro carico, ricevono la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani o residenti permanenti;

(vi) che non sono residenti permanenti in Italia né cittadini italiani, possono:

   (a) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un anno a decorrere dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare per un massimo di due spedizioni – dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini – in

esenzione doganale e di altre imposte indirette la propria mobilia e i propri effetti personali, o acquistare in Italia, in esenzione dall'IVA, mobilia ed effetti personali che siano di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le organizzazioni internazionali;

(b) a titolo di primo insediamento e per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio presso la Fondazione, importare – dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini – in esenzione doganale e di altre imposte indirette un veicolo a motore, o acquistarlo in esenzione dall'IVA. Il predetto veicolo durante il periodo della loro residenza in Italia è altresì esente da tasse di immatricolazione ed automobilistiche ed è registrato in serie speciale;

(vii) possono esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni dalla Fondazione, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso.

4. L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente alla Fondazione o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica, nautica ed aerea. La Fondazione, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

5. Oltre ai privilegi ed alle immunità definite ai commi precedenti, al Direttore della Fondazione e ai quattro membri dell'organo interno di direzione e programmazione (cosiddetto *Management Team*) aventi funzioni di direttori di dipartimento, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, sono riconosciuti privilegi e immunità, agevolazioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.

6. Agli agenti locali si applicano unicamente i privilegi dell'articolo 11 comma 3 (i).

## ARTICOLO 12
## SICUREZZA SOCIALE

1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, e per consentire agli interessati il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia,

a) i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea;

b) gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea, ad eccezione degli agenti a contratto con contratto di durata inferiore ad un anno, i quali possono optare tra l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea ed il regime di sicurezza sociale dell'ultimo paese di iscrizione;

c) gli agenti locali sono iscritti al regime italiano di sicurezza sociale. I contributi previsti dalla normativa in vigore sono corrisposti dalla Fondazione.

2. Salvo quanto previsto alla lettera (c) del precedente comma, la Fondazione è esente dall'obbligo di versamento dei contributi dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale. La Fondazione è esente dagli obblighi di versamento relativi all'assicurazione malattia sulle retribuzioni da essa corrisposte, ovvero corrisposte a suo nome, al proprio personale. Il personale di cittadinanza italiana è tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Fondazione, o a suo nome.

ARTICOLO 13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Fondazione ne informa le autorità italiane. Almeno una volta all'anno la Fondazione comunica alle autorità italiane l'elenco del personale di cui all'articolo 11, comma 1, dei coniugi e dei familiari a loro carico.

2. Sulla base dell'elenco del personale di cui al precedente comma 1, il Ministero degli Affari Esteri rilascia al personale della Fondazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera (a), ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, agli esperti nazionali distaccati ed agli esperti nazionali in formazione professionale, una speciale carta d'identità che attesti che il titolare di tale carta d'identità speciale è un funzionario della Fondazione o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario.

3. Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha il diritto e il dovere di privare dell'immunità il Direttore della Fondazione o un membro del suo personale, qualora ritenga che l'immunità possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Fondazione.

4. La Fondazione si impegna a cooperare con le competenti autorità del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dal presente Accordo.

5. Fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunità hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato.

6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione, nonché tutte le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle proprie attività, le competenti autorità italiane assumono tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Vengono loro concessi gratuitamente e con la massima rapidità visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito.

## ARTICOLO 14
## RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
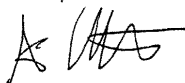
Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura sono di competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

## ARTICOLO 15
## ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Fatto a Torino il 22 gennaio 2010 in due originali nelle lingue italiana ed inglese. In caso di controversie relative all'interpretazione del presente Accordo, fa fede il testo in lingua italiana.

Per la Repubblica Italiana

Per la Fondazione

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PIEMONTE E CITTA' DI TORINO PER LA LOCALIZZAZIONE A VILLA GUALINO DELLA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE

PREMESSO CHE:

- la CEE ha individuato Torino come sede della Fondazione Europea per la Formazione , d'ora in avanti nel presente atto denominata "Fondazione";

- la Città di Torino si è impegnata a ricercare la sede idonea ad allocare nel modo più adeguato la Fondazione;

- la Regione Piemonte ha da un decennio promosso la realizzazione del progetto Villa Gualino, al fine di dotare il Piemonte e Torino di una struttura residenziale, attrezzata e funzionale, per lo svolgimento di attività di ricerca avanzata, di alta formazione e di interscambio nei settori della scienza, della tecnologia, dell'economia e dell'informazione;

- la Regione Piemonte ha, nell'ambito del sopracitato progetto, recuperato e ristrutturato una prima porzione della struttura, attiva dal 1985, ed ha in corso di ultimazione un secondo lotto per la sistemazione degli istituti scientifici costituiti dalla stessa Regione in collaborazione con gli Enti locali, gli Atenei, le forze economiche e produttive piemontesi;

- la Regione Piemonte ha dato in concessione per 13 anni con atto rep. n. 206 registrato il 29.10.1990 alla Società "Consorzio Villa Gualino s.r.l.", d'ora in avanti nel presente atto denominato "Consorzio", il complesso, affidandogli la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del settore ovest del corpo basso nonché la gestione sia della porzione già funzionante sia delle porzioni che mano a mano saranno ristrutturate e regolamentando termini economici e di destinazione d'uso della struttura con convenzione rep. n. 1167 registrata il 20.12.1991;

- due delegazioni della CEE, dopo aver effettuato in data 21.1.1994 e in data 1.3.1994, presente il Commissario prof. Antonio Ruberti, una serie di sopralluoghi, hanno espresso parere favorevole alla collocazione in Villa Gualino della Fondazione;

- la Regione Piemonte ritiene coerente l'attività della Fondazione con il progetto Villa Gualino.

TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA CITTA' DI TORINO SI CONVIENE:

ART. 1

La Regione Piemonte, d'intesa con la Città di Torino, destina alla Fondazione di cui in premessa, l'area delimitata con i colori rosso, verde e blu negli allegati A e B, che formano parte integrante del presente protocollo.
Tale destinazione avverrà, con le modalità previste dal presente atto, a far data dal 1° gennaio 1995, per la durata di 30 anni. Per i primi vent'anni nulla è dovuto da parte della Città di Torino, oltre a quanto previsto dal presente accordo. Sei mesi prima dello spirare del ventesimo anno, la Regione Piemonte ridefinirà con la Città di Torino, gli oneri a carico dell'Amministrazione Civica relativi alla messa a disposizione dell'area per gli ultimi 10 anni.

In particolare la Regione Piemonte destina alla Fondazione, a partire dal 1° gennaio 1995, fatte salve le necessità di cui al 3° comma del successivo art. 5, gli spazi dell'immobile di Villa Gualino, contrassegnati col colore rosso, di cui agli allegati A e B.
A tal fine si impegna a garantire, entro la fine del 1994, il finanziamento di L. 1.000.000.000 per la conclusione dei lavori di ristrutturazione in corso, comprese quelle modificazioni che la CEE richiederà e che si valuterà concordemente di possibile effettuazione.

ART. 2

Il Consorzio Villa Gualino, sulla base delle indicazioni che perverranno da parte della CEE, progetterà ed eseguirà i lavori indispensabili negli spazi, contrassegnati col colore verde (primo stralcio) e col colore blu (secondo stralcio) di cui agli allegati A e B, destinati anch'essi a sede della Fondazione.
Il Consorzio, inoltre, sulla base delle indicazioni della Regione Piemonte, provvede alla progettazione, in un'area di Villa Gualino da individuare, di una nuova costruzione da destinare alle attività che avrebbero dovuto trovare allocazione nel settore est del corpo basso nonchè alla ristorazione che, per la presenza della Fondazione, necessiterà di maggiori spazi.
Sarà contestualmente effettuata, per tale nuova costruzione, dal Consorzio la verifica di tutto quanto attiene ai vincoli urbanistici, ambientali, architettonici, igienico-sanitari, di sicurezza.
Il progetto dovrà essere presentato per l'approvazione alla Regione Piemonte entro il 30.9.1994.

ART. 3

La Regione Piemonte, entro 60 giorni dalla presentazione, approva il progetto di recupero e di nuova costruzione, comprensivo dei pareri e delle autorizzazioni necessari, con particolare riferimento a quelli relativi alla costruzione di nuovi edifici, condizione necessaria per l'attivazione di tutti gli interventi.
A tal fine la Città di Torino si impegna a favorire l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, che si rendessero necessari per la rapida e coerente realizzazione di quanto previsto dal progetto e, più in generale, dal presente protocollo d'intesa.

ART. 4

Il Consorzio eseguirà i lavori, così come approvati dall'Amministrazione Regionale e sulla base di un cronoprogramma concordato con l'Amministrazione Regionale stessa, l'Amministrazione Comunale di Torino e la Fondazione.

ART. 5

La Regione Piemonte autorizza, ai sensi della convenzione con il Consorzio, citata in premessa, la stipula di un contratto con la Fondazione per l'uso degli spazi assegnati, a partire dal 1° gennaio 1995, per la durata di 10 anni.
Il contratto sarà rinnovato con modalità da ridefinirsi per i successivi periodi.
Nel contratto dovranno essere regolamentati i termini per gli oneri derivanti dalle spese di riscaldamento, utenze varie, pulizia, manutenzione ordinaria, servizi gestionali dell'area nonchè precisati le condizioni di utilizzo degli spazi e dei servizi comuni del complesso (sala convegni, sale riunioni, foresteria, ristorante, parco, parcheggi, ecc.), le relative tariffe e quant'altro si rendesse necessario per la definizione dei rapporti.

Preso atto delle necessità espresse dalla Fondazione, il Consorzio, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, opererà al fine di garantire l'ospitalità ad un primo nucleo di massimo 25 persone, a partire dal mese di luglio 1994, anche ricorrendo a soluzione provvisoria.

ART. 6

Al Consorzio Villa Gualino saranno garantiti contributi per L. 19.000.000.000, a copertura delle spese derivanti da tutti gli interventi che si rendono necessari per l'insediamento della Fondazione, per le nuove costruzioni e per la sistemazione definitiva dell'intero complesso e del parco.
A tal fine la Città di Torino ha già approvato l'erogazione di un contributo di L. 3.000.000.000, la Camera di Commercio di Torino ha deliberato un contributo di L. 1.500.000.000, la U. E. ha approvato un contributo di 5.000.000 di ECU (circa L. 9.500.000.000), la Compagnia di San Paolo ha deliberato un primo contributo di L. 350.000.000, la Fondazione C.R.T. ha approvato un primo contributo di L. 1.000.000.000. Sono pertanto già deliberati ed approvati contributi per un importo complessivo di L. 15.350.000.000.
La Cassa di Risparmio di Torino e la Compagnia di San Paolo hanno inoltre espresso la loro disponibilità ad erogare negli esercizi 1995/96/97 rispettivamente contributi per L. 1.000.000.000 e per L. 2.650.000.000 per un importo complessivo di L. 3.650.000.000.
A favore del Consorzio Villa Gualino la Città di Torino concederà fidejussione per L. 3.650.000.000, a garanzia degli importi ancora da deliberare da parte degli istituti bancari.
Alla progressiva erogazione dei contributi da parte della Cassa di Risparmio di Torino e della Compagnia di San Paolo corrisponderà l'adeguamento della garanzia fidejussoria.
Le modalità e i tempi di liquidazione dei contributi saranno concordati tra Regione Piemonte, Città di Torino e Consorzio Villa Gualino, tenendo conto delle esigenze di avvio e di avanzamento dei lavori.

ART. 7

La Città di Torino si impegna a reperire, d'intesa con la Regione Piemonte e in Torino, un'area idonea per il trasferimento della mostra Experimenta, attualmente allestita a Villa Gualino, concorrendo alle spese di insediamento e di gestione della stessa, nelle forme che si riterranno più opportune.
Fino a che tale nuovo insediamento non sia realizzato, le manifestazioni di Experimenta continueranno a svolgersi nell'attuale sede.

ART. 8

La Regione Piemonte e la Città di Torino opereranno concordemente per la valorizzazione complessiva di Villa Gualino, con particolare riguardo al sostegno delle istituzioni scientifiche operanti presso la struttura, allo sviluppo dei rapporti tra le istituzioni stesse e la Comunità europea ed internazionale e al potenziamento delle iniziative di ricerca avanzata, di formazione e di interscambio nei settori della scienza, della tecnologia, dell'economia e dell'informazione, in collaborazione con gli atenei e le forze culturali, economiche e produttive piemontesi.
Tra le forme di collaborazione e valorizzazione del complesso di Villa Gualino, in funzione della nuova dimensione internazionale che verrà ad assumere, la Città di Torino valuterà prioritariamente la possibilità di allestire servizi di comunicazione agevole fra il centro città e la zona collinare in cui è ubicato il complesso.

ART. 9

Il Consorzio Villa Gualino sottoscrive per accettazione delle condizioni di sua pertinenza il presente protocollo.

Torino lì

Per la Regione Piemonte Per la Città di Torino

Per accettazione del Consorzio Villa Gualino

PIANTA PIANO TERRA
SC. 1/400

-PIANTA PIANO PRIMO-
SC. 1/400.

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO
SC. 1/400

D
– PIANTA PIANO TERRA –
C2
C
C1
b2
SETTORE B

SETTORI
D
_PIANTA PIANO PRIMO_
SC. 1/400.
B
b1
b2

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE CARATTERISTICHE EDILIZIE

Il centro polifunzionale di Villa Gualino è costituito da tre nuclei autonomi ma interconnessi, organizzati per ospitare differenti attività.
Il primo di essi, la "palazzina", che coincide con il cosidetto "settore A", svolge da tempo funzione ricettivo-alberghiera.
Per il secondo nucleo, il "corpo inferiore", che comprende i cosiddetti "settori B1 e B2, C1 e C2, D", è stato definitivamente previsto l'utilizzo ad attività di terziario avanzato: il "settore B1" come centro conferenze, i "settori B2, C1 e C2, D" come sede della Fondazione CEE - Task Force Risorse Umane. I "settori B1 e B2" sono in corso di ultimazione. I "settori C1 e C2, D" devono ancora essere ristrutturati.
Il terzo nucleo, che coincide con il cosiddetto "settore E", comprenderà la costruzione di un ristorante self-service e di un nucleo autonomo di uffici, e la sistemazione definitiva a parcheggi, giardino e parco dell'intera superficie della proprietà libera da costruzioni.
L'organizzazione complessiva, la distribuzione, la forma e la dimensione dei singoli locali dei "settori B2, C1 e C2" sono

puntualmente specificate nei disegni di progetto e, per B2, anche nello stato attuale del fabbricato. Per il "settore D" è stato elaborato un progetto di larga massima in attesa delle più precise indicazioni che verranno fornite dalla Fondazione CEE.

La ristrutturazione e la riqualificazione di tutti i settori saranno - o già sono - eseguite con criteri costanti, utilizzando per situazioni analoghe uguali caratteristiche tecnologiche e tecniche, uguali componenti e materiali.

Pertanto la descrizione delle opere, che qui segue, è valida per tutti i quattro settori.

Descrizione delle opere

- Opere di fondazione, sottomurazione e consolidamento anche mediante utilizzo di pali iniettati previa perforazione.
- Opere strutturali in elevazione in cls. armato.
- Interventi sulle strutture in c.a. orizzontali esistenti, mediante bonifica con betoncino sull'estradosso; demolizione della soletta rovescia e bonifica dell'intradosso.
- Strutture verticali e orizzontali in acciaio a sostegno di murature, travi, solai esistenti.
- Murature di mattoni pieni a completamento e risanamento di

murature esistenti; paramento di mattoni a faccia vista a completamento dei muri a faccia vista esistenti.

- Murature di blocchi semipieni termoisolanti per pareti di nuova costruzione.
- Tramezzatura dei locali in muratura di mattoni semipieni di spessore cm. 7 o cm. 12, secondo le indicazioni dei disegni.

  La richiesta di adottare pareti mobili (anziché tramezzi in muratura) per la suddivisione degli uffici, con la possibilità di inserire in futuro una parete per ogni maschio di muro, incontra condizioni tecniche pressoché proibitive se si vuole garantire un corretto isolamento acustico. Sussistono infatti numerose e gravose difficoltà tecniche per l'esecuzione del setto di separazione acustica posto tra il controsoffitto e l'intradosso del solaio di copertura (vedi nota in Appendice).

- Coperture piane a terrazzo eseguite con strato di pendenza in argilla espansa, strato isolante in polistirene spessore cm. 4, manto impermeabile a due strati di membrana plasto-bituminosa, massetto in cls spessore cm. 4, pavimento in pietrini di cemento e cotto toscano non gelivo.
- Coperture piane a transito veicolare eseguite con strato di pendenza in cls, manto impermeabile a due strati di membrana plasto-bituminosa, strato di base in misto granulare bitumato spessore cm. 12, tappeto di usura di pietrischetto bitumato spessore cm. 4, polvere di frantoio.

- Impermeabilizzazioni verticali con membrana prefabbricata bituminosa tra due spalmature di primer bituminoso, strato di protezione di polistirolo spessore cm. 3.
- Soffittature interne in doghe di alluminio preverniciato con modulo cm. 20, cartonfeltro e lana di vetro posti superiormente.
- Soffittature interne dei corridoi in cartongesso con indice di reazione al fuoco = 1.
- Soffittature esterne in lamiera metallica ondulata e stirata a supporto di strato di malta cementizia spessore cm. 3.
- Isolamenti termici verticali in polistirene spessore cm. 4 nei parapetti delle finestre e nelle nuove murature.
- Isolamenti termici orizzontali in polistirene spessore cm. 4 ricoperto da cartonfeltro sopra le soffittature esterne.
- Intonaco esterno pietrificante con colori minerali su rinzaffo in malta di cemento.
- Isolamento acustico sotto ogni tramezzo nuovo, con strato di conglomerato di granulato di gomma spessore mm. 6.
- Intonaco interno con malta di calce idraulica e arricciatura in malta di calce dolce.
- Pavimenti interni di tutti i locali principali in piastrelle di grés porcellanato 40 x 40 "Corindo" della

"Graniti Fiandre"; per i locali di piccole dimensioni lo stesso materiale ma 30 x 30. Passata in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 2.

- Pavimenti delle centrali tecniche in grés rosso antiscivolo 7,5 x 15.
- Pavimentazioni stradali con fondazione in misto granulare anidro spessore cm. 30 minimo, base in misto granulare bitumato spessore cm. 12, tappeto di usura in pietrischetto bitumato spessore cm. 4, polvere di frantoio.
- Marciapiedi esterni con tappeto in pietrischetto bitumato spessore cm. 2,5 su massetto in c.a. e cordoli in pietra di Luserna.
- Pavimenti del porticato in pietra di Luserna 40 x 40 in campi definiti da passate o cordoli in pietra di Luserna.
- Marciapiedi della corte interna con pietrini di cemento e fasce di cotto toscano racchiusi in cordoli in cls, su massetto in c.a.
- Rivestimenti interni per servizi igienici in piastrelle di ceramica smaltata 20 x 20 o 15 x 15.
- Opere esterne di finitura in pietra di Luserna: copertine, zoccoli, davanzali, soglie, gradini a massello e a lastra, architravi, basamenti delle piramidi vetrate.
- Zoccoli interni: in marmo bianco "Carrara" h. cm. 10 su

tutti i pavimenti in grés porcellanato; in grés rosso su pavimenti in grés rosso; in acciaio inox per i pilastri in acciaio circolari.

- Scale esterne di sicurezza totalmente in acciaio zincato a caldo: strutture, gradini, ripiani, parapetti, mancorrenti.
- Scale interne eptagonali e circolari in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 2 e cm. 3, zoccolino h. cm. 10.
- Scale alle sottocentrali tecniche in elementi prefabbricati di c.a.
- Soglie, davanzali, copertine interne in marmo bianco "Carrara" spessore cm. 3.
- Serramenti esterni in alluminio spessore mm. 55, con ossidazione anodica minimo 15 micron, elettrocolorazione e satinatura chimica; battute in neoprene; controtelaio in acciaio zincato; tende avvolgibili esterne a rullo in tessuto alveolare in fibra di vetro e PVC con comando ad asta oscillante e cassonetti in alluminio.
- Serramenti esterni in acciaio per i locali delle centrali tecniche.
- Serramenti interni vetrati in alluminio, con caratteristiche analoghe a quelli esterni, controtelaio in acciaio zincato.
- Porte interne con controtelaio in acciaio zincato, telaio

fisso in alluminio con caratteristiche analoghe a quelli per serramenti esterni, con sezione a cannocchiale, pannello porta pieno spessore mm. 48 in tamburato di legno e due compensati da mm. 5, rivestito con laminato plastico melaminico.

- Porte in acciaio, antincendio, vetrate, omologate per classe di resistenza al fuoco REI 60'.
- Porte in acciaio, antincendio, piene o con oblo diametro cm. 40, omologate per resistenza al fuoco REI 60'.
- Stipiti e architravi di ascensori, di porte e vetrate in acciaio, eseguiti in alluminio con caratteristiche analoghe a quelle dei serramenti esterni.
- Maniglioni, maniglioni antipanico, apparati antincendio, pompe di chiusura, serrature elettriche su serramenti esterni e interni, ove occorra.
- Griglie pedonabili e carrabili, con struttura principale (mobile ove richiesto) in profilati normali, struttura secondaria a racchiudere i pannelli di griglia eseguita con lame a interspazio non maggiore di cm. 1,5; il tutto zincato a caldo.
- Griglie in alluminio a schermatura dei lucernari dei corridoi della manica bassa.
- Mancorrenti in tubo di acciaio per scale esterne, parapetti

terrazze, scale interne circolari ed eptagone.

- Parapetto delle scale eptagone in tubi e profilati in acciaio verniciato a fuoco e lastre di vetro temperato.
- Mancorrente di sicurezza in alluminio rinforzato per le finestre del primo piano con parapetto di altezza inferiore a cm. 100.
- Pareti e parapetti in vetrocemento con diffusori a camera d'aria spessore cm. 8 contenuti in telai in acciaio, per le scale eptagonali.
- Opere da lattoniere in rame per le copertine dei basamenti dei lucernari; bocchettoni in piombo spessore 20/10 mm. per gli imbocchi dei tubi pluviali nel terrazzo.
- Vetri:
  - vetrate a camera d'aria per serramenti esterni;
  - vetrate a camera d'aria con due vetri stratificati per le porte esterne;
  - vetrate a camera d'aria con cristallo temperato riflettente esterno spessore mm. 8 e stratificato interno per le piramidi vetrate;
  - vetri stratificati per porte interne;
  - vetri stratificati Ignistop 60' per le porte tagliafuoco interne.
- Lucernari in metacrilato opale con camera d'aria, dimensioni 100 x 200, con basamento in profilato di alluminio e guarnizioni.
- Decorazione delle pareti dei locali di uso comune con smalto gliceroftalico a due mani previa imprimitura.
- Decorazione di pareti e soffitti di uffici, servizi, e di

soffitti dei locali di uso comune con idropittura lavabile, con almeno il 30% di resine, a due mani previa imprimitura.

- Trattamento delle superfici murarie esterne con applicazione di idrorepellente al silicone a due mani, a rifiuto.
- Decorazione delle opere in ferro non preverniciate con due mani di smalto sintetico previa preparazione con protezione antiruggine o, per le superfici zincate, con speciale aggrappante.
- Protezione delle strutture in acciaio con vernice intumescente per resistenza al fuoco REI 45', previa preparazione antiruggine.
- Formazione di tappeto erboso e piantumazione di alberi nella corte principale.

APPENDICE (vedi tavola n° 16 CEE, sezione trasversale del "settore C").

Le condizioni pressoché proibitive da affrontare per garantire un corretto isolamento acustico in ogni teorica posizione di suddivisione degli uffici dipende dalle anomale caratteristiche del fabbricato, caratteristiche che si riscontrano uniformi in tutti i settori:

1) Eccessiva altezza dei locali (minimo mt. 4,70; massimo mt. 5), che richiede un'altezza anomala del setto acustico (mt. 1,50 circa anziché mt. 0,30 circa) e quindi la necessità di costruire un'apposita struttura sospesa e controventata che, oltre a separare acusticamente sopporti agevolmente le sollecitazioni verticali e orizzontali trasmessele dalla sottostante parete mobile ad essa fissata.
2) Andamento irregolare della superficie di intradosso del solaio di copertura, causato dalla parziale demolizione della sua soletta inferiore (per motivi di bonifica strutturale) e dalla presenza di travi sporgenti, che impedisce una completa e perfetta aderenza del setto acustico alla sua forma spezzata, con conseguente

interruzione dell'effetto di separazione acustica.

3) Presenza di serramenti esterni molti alti, che richiede una modellazione a due livelli della soffittatura dei locali, e la conseguente necessità di modellare anche il setto acustico e la sua struttura nel suo profilo inferiore; analoga modellazione è richiesta anche alla parete mobile sottostante.

4) Presenza di canalizzazioni e tubazioni con percorso longitudinale al di sopra della soffittatura, che interrompono la continuità del setto acustico e quindi diminuiscono l'efficacia dell'isolamento richiesto.

La muratura in mattoni, invece, elimina di fatto tutti questi inconvenienti in quanto: separa i locali costituendo una barriera acustica continua da solaio che regge il pavimento a intradosso del solaio di copertura; può aderire facilmente alle irregolarità di contatto con l'intradosso e con le canalizzazioni presenti; consente che il controsoffitto sia autonomo per ogni locale, e, quindi, acusticamente non continuo e facilmente modellabile ad altezze diverse;

SEZIONE BB

1 PREMESSA

Questa relazione illustra gli impianti installati a servizio dei settori B,C,D del complesso denominato Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65 Torino, suddivisi come segue:

- Centrali di produzione e sottocentrali di distribuzione dell'intero complesso
- Impianto termico e di ventilazione
- Impianto idrico ed antincendio
- Impianto fognario
- Impianto elettrico
- Impianti elettrici speciali (rivelazione fumi, antintrusione, telefonico, etc.)

Le centrali di produzione sono collegate con le zone degli uffici mediante la costruzione di un cunicolo ispezionabile sottostante l'ala bassa del corpo inferiore (settori B e C); il cunicolo collega le due sottocentrali una localizzata sotto il piazzale antistante l'ingresso del settore B e l'altra sistemata al piano interrato del settore D.

In relazione alla notevole distanza tra la zona tecnologica di produzione e le sottocentrali, è prevista un'unica alimentazione di acqua calda (85 ÷ 70°C) ed un'unica alimentazione di acqua refrigerata (7 ÷ 12°C) per ogni sottocentrale; tali alimentazioni percorrono il cunicolo per l'intera lunghezza.

2 Descrizione delle centrali di produzione e delle sottocentrali

Le centrali tecnologiche (produzione) sono costituite da:

- centrale termica con potenza installata di 1,5 milioni di Kcal/h ripartita su 3 caldaie da 0,5 milioni di Kcal/h caduna, alimentate da bruciatori misti gas-gasolio. Nella centrale termica è installato un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica ed il recupero di energia termica per uso igienico sanitario, costituito da due Totem, alimentati a gas metano, in grado di produrre ciascuno 15 Kwe e 33000 Kcal/h.
- centrale idraulica in cui sono sistemati un serbatoio d'accumulo da 20 mc, due autoclavi da 3 mc con pompe per la distribuzione dell'acqua fredda in tutto l'edificio. Il circuito dell'acqua calda sanitaria è preceduto da un addolcitore a scambio di resine, previsto per una portata media di 36 mc.
- centrale elettrica con quadro di media tensione, quadro di bassa tensione per l'alimentazione e la protezione di tutti i carichi installati nel complesso. Il sistema è alimentato da due trasformatori da 250 KVA - 6300 V/380V in parallelo installati nel quadro di media tensione.
- centrale frigorifera costituita da due gruppi frigoriferi del tipo semiermetico di potenzialità 200.000 F/h; i condensatori sono raffreddati mediante torri evaporative localizzate in una fossa del piazzale, appositamente predisposta e grigliata superiormente. Tale centrale frigorifera produce l'acqua refrigerata per l'alimentazione delle batterie fredde dei gruppi di trattamento dell'aria a servizio delle varie zone del complesso e per l'alimentazione dei circuiti ventilconvettori.

Le sottocentrali di distribuzione e trattamento aria a servizio dei settori B,C,D sono due:

- sottocentrale a servizio del settore B e $C_1$ - localizzata sotto il piazzale antistante l'ingresso del settore B - in cui sono installati due gruppi di trattamento aria, uno dei quali a servizio della sola sala conferenze e l'altro per gli uffici al piano terreno e primo del settore B e $C_1$.
  Tale locale rappresenta una vera e propria sottocentrale con collettori di distribuzione ai vari circuiti, scambiatori di calore ed apparecchiature accessorie, in quanto l' elevata distanza delle centrali di produzione induce a rendere minimo il numero di tubazioni principali di alimentazione (andata e ritorno acqua calda ed acqua refrigerata).
- sottocentrale a servizio del settore $C_2$ e D -localizzata al piano interrato del settore D - in cui sono installati due gruppi di trattamento aria, uno dei quali a servizio del settore $C_2$ e l'altro per gli uffici al piano terreno e primo del settore D.
  Anche tale locale rappresenta una vera e propria sottocentrale con collettori di distribuzione ai vari circuiti, scambiatori di calore ed apparecchiature accessorie.

Sono previsti sistemi di contabilizzazione dell'energie distribuite alle sottocentrali per permettere una suddivisione dei costi gestionali.

3 Descrizione degli impianti di distribuzione

3.1 Impianto termico e di ventilazione

Le principali tipologie degli impianti termici adottati per il riscaldamento od il condizionamento delle varie zone del complesso sono così riassumibili:

a) Impianto a ventilconvettori ed aria primaria.

Tale impianto è previsto per tutti i locali eccetto la sala conferenze che è dotata di impianto a tutt'aria e delle zone di servizio (locali igienici, alcune scale, filtri, guardaroba) che sono dotati di impianto a radiatori.

Esso è del tipo a due tubi con ventilconvettori ad un'unica batteria e valvola di regolazione a tre vie su ogni ventilconvettore.

Durante l'inverno i ventilconvettori sono alimentati con acqua tra 65 °C e 40 °C in ingresso e salto di 10 °C tra entrata ed uscita, mentre durante l'estate essi possono essere alimentati con acqua refrigerata in ingresso ad 11 °C e con salto di 5 °C (nel caso non si ritenesse opportuno l'uso dei ventilconvettori per il raffrescamento estivo, essi possono essere disattivati).

I ventilconvettori sono dimensionati per funzionare alla velocità media del ventilatore, per attenuare i disturbi di tipo acustico.

E' previsto un sistema di controllo della regolazione a microprocessore che comanda centralmente le valvole di ogni zona di ventilconvettori consentendo la variazione delle temperature interne di riferimento e l'autodiagnosi del funzionamento delle valvole stesse. Tale sistema fa parte di un generale impianto di supervisione.

All'aria primaria, interamente presa dall'esterno, sono affidati due compiti: quello del ricambio e quello della regolazione del grado igrometrico medio negli ambienti.

Le portate dell'aria potranno essere variate in funzione di particolari esigenze e tale variazione può essere automatizzata secondo orari prestabiliti.

L'impianto è in grado di mantenere negli ambienti condizioni di temperatura ed umidità relative prestabilite sia durante il periodo invernale che durante il periodo estivo.

Le tubazioni di alimentazione, in tubo mannesmann ed isolate termicamente, seguono il percorso principale a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa; entrano nei vespai sotto il piano terreno e nei cavedi verticali per poi raggiungere i controsoffitti dei piani sottostanti i ventilconvettori, ed alimentarli, dove possibile, dal basso.

Dove non sono previsti controsoffitti e dove non esistono vespai praticabili, l'alimentazione ai ventilconvettori è effettuata con distribuzione a pavimento mediante l'utilizzo di tubazioni in rame preisolate facenti capo a collettorini analoghi a quelli di tipo idraulico.

I canali dell'aria primaria, in lamiera zincata ed isolati termicamente, dai vari gruppi di trattamento raggiungono i cavedi ed alimentano gli apparecchi di diffusione dell'aria passando nelle controsoffittature.

b) Impianto a radiatori

Tale impianto è previsto nei locali di servizio, ad esempio locali igienici, guardaroba, depositi, filtri ed in alcune scale. Questi locali sono in genere tenuti in depressione e quindi sono ventilati mediante l'aria estratta da altri locali adiacenti.

L'impianto è costituito da radiatori in ghisa od acciaio preverniciato.

Le tubazioni, anch'esse in acciaio mannesmann, seguono percorsi paralleli a quelli dei ventilconvettori.

c) Impianti a tutt'aria

Tali impianti utilizzano l'aria come unico fluido per la climatizzazione degli ambienti: essi effettuano la termoventilazione negli ambienti dove è previsto il solo riscaldamento invernale (magazzini) ed il condizionamento dove è previsto il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo e dove è necessario mantenere in qualsiasi momento precise condizioni ambientali termiche ed igrometriche (sale conferenze).

In relazione alle necessità ambientali di ricambio, sono realizzati impianti con portate di aria di ricircolo più o meno elevate e variabili automaticamente sia in funzione di parametri prestabiliti come ad esempio la qualità dell'aria ( in base al numero delle persone in ambiente) e sia in funzione di orari prefissati.

I canali dell'aria, in lamiera zincata ed isolati termicamente, seguono percorsi dettati da esigenze architettoniche e funzionali.

Il centro di calcolo è dotato di impianto autonomo di condizionamento costituito da un gruppo refrigeratore raffreddato ad aria che alimenta un'unità locale con immissione dell'aria nel pavimento sopraelevato.

3.2 Impianto idrico, antincendio e fognario

L'impianto igienico sanitario è costituito dalla rete di distribuzione dell'acqua calda e fredda, dai servizi igienici e dalla rete di scarico all'interno dei servizi fino alle colonne.

Per quanto riguarda la rete fognaria sono previste colonne in geberit e una nuova rete orizzontale, dove non è possibile o non consigliabile l'utilizzo di quella esistente. Viene invece utilizzato il collettore principale in grès che attraversa il cortile interno in cunicolo ispezionabile a quota tale da permettere la raccolta di tutti gli scarichi anche quelli previsti a piano interrato.

La rete di alimentazione principale, che parte dalla centrale idraulica esistente e che comprende acqua fredda, calda e ricircolo, è in acciaio zincato e fa capo, per ogni gruppo di utenze, a collettori complanari di distribuzione, collocati in cassette con sportelli in acciaio ispezionabili, da cui partono tubazioni in polietilene reticolato a pavimento per l'alimentazione dei singoli apparecchi.

Le reti principali passeranno negli spazi ispezionabili previsti (cunicoli, cavedi, controsoffittature) fino a giungere agli elementi terminali costituiti dai collettori complanari. Tutte le tubazioni sono isolate termicamente secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Gli apparecchi sanitari, del tipo sospeso per consentire la migliore pulizia dei pavimenti dei locali, sono tutti dotati di rubinetteria monoforo, monocomando. Nei servizi per il pubblico e per gli handicappati vengono utilizzati apparecchi e rubinetterie adeguate alle specifiche necessità e secondo la legislazione vigente. La rete di scarico all'interno dei servizi è realizzata con tubazioni in geberit opportunamente dimensionate. L'impianto antincendio si snoda dall'apposita presa indipendente dell'acquedotto e la rete orizzontale in tubo di acciaio zincato corre a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa (settori B e C).

Dalla rete orizzontale si staccano le derivazioni per l'alimentazione delle cassette U.N.I. 45 che sono installate in prossimità delle scale o delle uscite, secondo le richieste dei Vigili del Fuoco.

3.3 Impianto elettrico

Il dimensionamento della cabina di trasformazione nella sua configurazione finale risulta basato su due trasformatori da 250 KVA in parallelo, per un totale di 500 KVA di potenza totale disponibile.

Il percorso principale dei cavi è realizzato in canalette in lamiera zincata passanti a soffitto del cunicolo di nuova costruzione sottostante l'ala bassa (settori C e B); le salite verticali avvengono nei cavedi mediante passerelle metalliche portacavi ed i percorsi secondari nelle controsoffittature od in traccia. I cavi sono del tipo multipolare, in esecuzione non propagante l'incendio ed a bassa emissione di acido cloridrico, con isolamento in gomma sotto guaina in PVC butile.

La struttura dei quadri di fabbricato è composta da elementi modulari che permettono una maggiore flessibilità d'impiego in proiezione futura; la verniciatura è del tipo elettrostatico con polveri epossidiche. I quadri elettrici per le centrali o per altre utenze particolari sono in esecuzione monoblocco e con grado di protezione appropriato.

I quadri di distribuzione principali sono:

- quadro centrale termica, idraulica, frigorifera
- quadro sottocentrale settori $C_2$ e D
- quadro sottocentrale settori B e $C_1$
- quadro piano terreno settore B

- quadro piano primo settore B
- quadro settore $C_1$
- quadro settore $C_2$
- quadro piano terreno settore D
- quadro piano primo settore D

La principale fonte di emergenza elettrica del complesso è costituita dai due gruppi di cogenerazione Totem installati nella centrale termica che alimentano le utenze d'emergenza enucleate durante la precedente fase di ristrutturazione e che dovrebbero essere in grado di alimentare anche le nuove utenze del corpo inferiore (illuminazione di sicurezza).

L'impianto di illuminazione, normale e di emergenza, è suddiviso in varii circuiti facenti capo ai quadri di fabbricato.

I corpi illuminanti sono scelti in funzione delle caratteristiche architettoniche e delle condizioni di illuminazione da realizzarsi nei vari locali.

Nei locali dove è richiesto un elevato illuminamento per permettere operazioni di studio, lettura etc. è previsto un doppio livello d'illuminazione, un primo livello generale di base realizzato con corpi illuminanti a soffitto (controsoffitto) ed un secondo livello personalizzato che può essere realizzato con corpi illuminanti da tavolo ed alimentati mediante le prese previste ai quattro angoli di ogni locale.

Per quanto riguarda l'impianto esterno sono previsti varii circuiti che permettono l'illuminazione di diverse zone e percorsi, quali il cortile interno, le terrazze praticabili, gli ingressi principali etc. I corpi illuminanti sono del tipo stagno per esterno con grado di protezione IP 55.

Le prese installate nei locali adibiti ad ufficio sono del tipo con automatico magnetotermico. Le linee che alimentano i quadri elettrici relativi alle distribuzioni interne del settore B (esclusa sala conferenze), settore C e settore D e la linea di alimentazione del gruppo frigorifero autonomo a servizio del centro di calcolo, sono previste sotto gruppi di continuità opportunamente dislocati.

Tutto l'impianto elettrico è eseguito secondo le normative vigenti ed in particolare le norme CEI e la legge 46/90.

### 3.4 Impianti elettrici speciali

#### 3.4.1 Impianto di rivelazione fumi

Un impianto automatico di rivelazione fumi è previsto nelle sale riunioni e relativi locali accessori (guardaroba, cabine di proiezione), nei magazzini al piano interrato ed in eventuali altri locali particolari secondo le richieste del Comando VVF.

Tale impianto è dotato di rivelatori di tipo ottico e di centralina automatica di tipo analogico con segnalazione acustica dell'allarme, posta in reception.

La centrale, montata in appositi rack, oltre ad azionare le sirene d'allarme consente la chiusura delle porte tagliafuoco mediante azionamento di contatti magnetici, ferma i gruppi di ventilazione e porta al piano terreno gli ascensori.

I rivelatori, di tipo ottico ad elevata sensibilità, possono essere raggruppati in zone differenti secondo le esigenze contingenti semplicemente eseguendo operazioni di riprogrammazione sulla centrale.

Pulsanti manuali di allarme a rottura di vetro sono montati nei corridoi e nelle zone a disposizione del pubblico.

I cavi di collegamento sono del tipo antifiamma e corrono nel nuovo cunicolo ispezionabile e nei cavedi per i percorsi principali ed in traccia per i percorsi secondari.

E' realizzata una rete di terra dell'edificio che corre lungo il perimetro esterno dell'intero complesso. Tale rete fa capo a nodi equipotenziali posti nei quadri elettrici nelle sottocentrali a cui sono collegati oltre ai conduttori di terra dell'edificio, tutti gli elementi che possono costituire un valido collegamento a terra sia del tipo naturale che artificiale (tubi acqua, parti metalliche strutturali, etc.). La rete di terra è eseguita secondo le norme CEI 64-8 e 11-8.

Un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche realizzato secondo le norme CEI 81-1, è costituito da una semplice rete di captazione posta sopra la copertura in bandelle di rame e da un certo numero di calate lungo gli spigoli dell'edificio: tali calate sono collegate alla dorsale di terra all'esterno dell'edificio.

3.4.2 Impianto antintrusione

I percorsi principali del complesso sono controllati da un impianto antintrusione, dotato di sensori ad infrarossi passivi e di centralina automatica a visualizzazione ottica e segnalazione acustica dell'allarme, posta nel locale di controllo.

La zona del centro di calcolo è controllata, come zona specifica, dall'impianto antintrusione; sono previsti sensori ad infrarossi passivi e porte con contatti magnetici collegati ad un allarme generale.

Un impianto di sicurezza con sensore di temperatura ambiente è previsto nel centro di calcolo, collegato ad un combinatore telefonico per segnalazione d'allarme in caso di innalzamento incontrollato di temperatura.

I sensori sono suddivisi tra quelli adatti alla protezione di zone lineari e quelli adatti alla protezione di zone a pianta quadrata. La segnalazione acustica è realizzata mediante sirene autoprotette. I cavi di collegamento sono schermati ad isolamento Mylar e corrono secondo percorsi paralleli a quelli dell'impianto antincendio.

3.4.3 Impianti telefonico, di telecomunicazioni e trasmissione dati

Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione e trasmissione sono predisposti gli spazi per i passaggi dei cavi e per la sistemazione delle apparecchiature principali.

3.4.4 Impianto di supervisione

Il sistema di supervisione è predisposto per realizzare il comando ed il controllo di tutti gli impianti tecnici e la loro gestione ottimizzata.

E' costituito da una unità centrale di supervisione che governa il flusso di informazioni provenienti da sottostazioni periferiche, dotata di terminale video, tastiera di comando e stampante. Le sottostazioni periferiche sono costituite da unità intelligenti e moduli di funzione, ognuna delle quali si autoesclude dall'anello di collegamento in caso di guasto; rilevano le condizioni di funzionamento e le grandezze misurate sul campo da appositi strumenti nei punti di informazione prestabiliti.

Tale sistema risulta di fondamentale importanza, in un edificio di notevole complessità architettonica ed impiantistica quale il complesso di Villa Gualino, per semplificare la gestione, ottimizzare i consumi e controllare le eventuali anomalie di funzionamento.

I programmi operativi che permettono il controllo dei vari processi dispongono di una struttura modulare tale da rendere possibile, mediante combinazioni di più programmi o parti di essi, la facile adattabilità alle esigenze dell'impianto, anche se queste ultime cambiassero nel corso della gestione. La trasmissione dei dati è effettuata ad anello con cavo di tipo telefonico.

La regolazione di tutte le apparecchiature nelle centrali tecnologiche è automatica di tipo elettronico e può essere comandata dall'impianto di supervisione sopradescritto.

Le principali regolazioni previste sono:

- Regolazione in cascata caldaie
- Regolazione ottimizzata inserzione circuiti
- Regolazione temperatura acqua sanitaria
- Regolazione temperatura acqua calda ventilconvettori
- Regolazione temperatura acqua fredda ventilconvettori
- Regolazione temperatura ed umidità aria trattata dai condizionatori

ALLEGATO N. 8

VALUTAZIONE DEI COSTI GESTIONALI

Le aree assegnate in uso esclusivo alla Fondazione (Settori b2, C e D) misurano circa mq. 5.420, cui bisogna aggiungere convenzionali mq. 160 dell'area b1 (quota parte a carico della Fondazione per l'uso del settore b1, che complessivamente misura mq. 800), per un totale di mq. 5.580.
L'area assegnata alla Fondazione rappresenta pertanto il 40% dell'intero fabbricato, che misura complessivamente mq. 13.750.
Per calcolare i costi gestionali di cui all'art. 9, si individuano le seguenti sette voci, da considerarsi come elenco completo:

A) ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, ENERGIA TERMICA
B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
C) PULIZIA DEGLI AMBIENTI
D) MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI E AREE ESTERNE
E) VIGILANZA
F) RACCOLTA RIFIUTI
G) ONERI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE

A) ACQUA, ENERGIA ELETTRICA ED ENERGIA TERMICA

1) Acqua fredda

Il costo dell'uso quotidiano sarà calcolato su una base ipotetica di 60 litri per persona per giorno di lavoro, allo stesso prezzo per mq. fatturato al Consorzio (attualmente di L. 2000/m$^3$ circa).
Ai fini del calcolo, il numero di giorni di lavoro per anno viene considerato come fisso a 200.
Il calcolo terrà conto del numero di mesi-uomo della Fondazione (personale interno), sulla base delle quantità fornite, in tempo utile, dalla stessa Fondazione.
L'uso comune di acqua fredda che viene preso in considerazione si limita all'acqua delle torri di raffreddamento della centrale frigorifera, per la quale si utilizzerà uno strumento contatore sulla tubazione di alimentazione, addebitando alla Fondazione il 40% di quanto registrato.

2) Energia termica per riscaldamento ed acqua sanitaria (vedasi allegato A)

Settore B÷C1: - 1 contatore sulle tubazioni principali
- 1 contatore sulle tubazioni della sala conferenze

Settore C2÷D: - 1 contatore sulle tubazioni principali

La misurazione consiste in una misura di portata e di $\Delta t$ (differenza di temperatura) con integrazione nel tempo in modo da ottenere kWh termici.

3) Energia elettrica per l'uso proprio della Fondazione (vedasi allegato B)

Settore B÷C1: - 1 contatore sulla linea principale su cui applicare un coefficiente per la suddivisione con la sala conferenze
Settore C2÷D: - 1 contatore sulla linea principale (tutto da attribuire alla Fondazione)

4) Energia elettrica per parti comuni generali

- Per l'illuminazione esterna, ci si basa su una potenza totale finale di 20 kW.
  20 kW x 10 h/giorno x 200 giorni = 40.000 kWh
  40.000 kWh x 200 £/kWh = £ 8.000.000

Il 40% di tale costo sarà addebitato alla Fondazione.

Per l'energia elettrica utilizzata dalla centrale termica, si considera il consumo reale di questa in kWh, che viene imputato alla Fondazione al prezzo corrente dell'energia elettrica, in proporzione all'uso di energia termica imputabile ad essa.

- Rispetto alla centrale idraulica si procederà in modo analogo. La proporzione imputata alla Fondazione corrisponderà alla quantità forfettaria di cui al punto A.1, rapportata all'uso di acqua registrato dall'intero complesso nel periodo in questione.

- Per la centrale frigorifera sarà installato un contatore specifico sulla linea elettrica della stessa. Il costo sarà parzialmente imputato alla Fondazione in proporzione ai volumi condizionati che essa rappresenta.

### B) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

L'onere per gli impianti ad uso della Fondazione è valutato a consuntivo, considerando il costo degli operai manutentori, dei materiali occorrenti e dell'intervento di ditte esterne.
Per gli impianti comuni idraulici, elettrici e termici la quota proporzionale a carico della Fondazione sarà quella che deriverà dall'uso effettivo o forfettario, così come definito al precedente punto A).
Per tutti gli altri impianti comuni il 40% della spesa sarà a carico della Fondazione.
Per gli impianti specifici della Fondazione, sulla base degli accordi di manutenzione che saranno concordati tra le due parti, il Consorzio richiederà un rimborso pari al 100%.

### C) PULIZIA DEGLI AMBIENTI

E' facoltà della Fondazione effettuare le pulizie degli spazi interni in via diretta oppure tramite ditte direttamente incaricate, salvo un rimborso annuo al Consorzio di L. 5.000.000, connesso alla quota parte per l'uso del Settore b1.
Nel caso in cui venga deciso di ricorrere ai servizi del Consorzio, il rimborso sarà relativo al costo effettivo di personale, macchinari e materiale di consumo impiegati, con un utilizzo di persone e mezzi da concordare periodicamente con la Fondazione, sulla base delle esigenze e dell'esperienza.

### D) MANUTENZIONE STRADE, PARCHEGGI ED AREE ESTERNE

Il costo consuntivo effettivo sarà imputato annualmente alla Fondazione nella misura del 40% fino a un tetto massimo di L. 85.000.000. Tale importo sarà aggiornato sulla base degli indici ISTAT.

### E) VIGILANZA

Il servizio da effettuare da parte del Consorzio ed il contributo corrispondente della Fondazione saranno concordemente definiti tra le due parti, sulla base degli interessi di ciascuno.

### F) RACCOLTA RIFIUTI

La Fondazione rimborserà al Consorzio l'imposta da pagare al Comune di Torino in funzione delle superfici a disposizione della Fondazione stessa.

### G) ONERI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE

1) Assicurazioni

Il Consorzio assicurerà l'insieme del complesso contro i danni, l'incendio e la responsabilità civile, ~~lasciando alla Fondazione unicamente il dovere di assicurare i propri beni.~~
La Fondazione rimborserà al Consorzio la quota parte dei costi assicurativi generali; tale quota sarà calcolata sulla base della porzione del premio assicurativo relativo alle sezioni del complesso occupate esclusivamente o parzialmente da essa.
Il Consorzio otterrà le informazioni necessarie al calcolo del premio dalle Società assicurative interpellate.
Il Consorzio, prima della firma, sottoporrà alla Fondazione il testo dei contratti da stipulare, per la necessaria intesa con la Fondazione stessa. Nell'eventualità in cui il Consorzio fosse obbligato a concludere contratti in un periodo di tempo troppo breve per consentire la consultazione, una copia del contratto stipulato sarà inviata, per conoscenza, alla Fondazione.

2) Oneri di organizzazione generale

Gli oneri di organizzazione generale comprendono:
- gli oneri societari, del management e dell'insieme degli impiegati addetti a finzioni contabili, amministrative, contrattuali e fiscali;
- gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sopra indicate (postali, telefonici, fiscali, notarili e logistici).
La Fondazione riconosce gli oneri particolari derivanti dal cantiere di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione dell'edificio, che sono di rilievo, ma limitati nel tempo.
Nel corso del 1995, le parti concorderanno l'incarico ad un consulente indipendente, per l'analisi dei costi di cui al presente punto, nel bilancio del Consorzio, derivanti dall'insediamento a Villa Gualino della Fondazione, sia nel breve periodo sia a regime.
Le parti , entro il 30 settembre 1995, alla luce dei risultati di tale analisi concorderanno la ripartizione degli oneri tra il Consorzio e la Fondazione.
Il costo derivante dall'incarico di consulenza dovrà comportare una spesa non superiore a L. 10.000.000 e l'onere relativo sarà equamente sostenuto da Fondazione e Consorzio.
Per l'anno 1995, in attesa dell'accordo sopra descritto, la Fondazione erogherà anticipi trimestrali sulla base di un importo convenzionale di L. 60.000.000.
In sede di saldo la Fondazione procederà alla liquidazione di quanto dovuto secondo gli accordi definiti nel corso del 1995.

INDICAZIONI GENERALI

- Gli oneri come sopra identificati saranno rapportati, per l'effettivo costo, in funzione della messa a disposizione di ogni singolo settore, percentualmente rispetto alla totalità della superficie assegnata in fase finale.

- A partire dal 1° gennaio 1998, ed eventualmente anche prima di tale data, alla luce di elementi non previsti alla data di firma della convenzione, qualsiasi delle parti potrà richiedere la revisione di alcuni dispositivi del presente allegato, in funzione dell'esperienza intercorsa. Ogni eventuale revisione sarà effettuata consensualmente.

- Per l'anno 1995, subordinatamente al rispetto del calendario previsto dalla convenzione, vengono stabiliti dei valori indicativi per le voci dalla A) alla G), da pagarsi trimestralmente, in via anticipata, sulla base del seguente riparto:

| | |
|---|---|
| A) Acqua, energia elettrica,ed energia termica | L. 65.000.000 |
| B) Manutenzione ordinaria degli impianti | L. 27.000.000 |
| C) Pulizia degli ambienti | L. 90.000.000 |
| D) Manutenzione strade, parcheggi ed aree esterne | L. 20.000.000 |
| E) Vigilanza | L. 20.000.000 |
| F) Raccolta rifiuti | L. 10.000.000 |

G) Oneri di gestione e organizzazione generale

1) Assicurazioni
2) Oneri di organizzazione generale

Alla fine del primo anno saranno effettuati conguagli .
Per gli anni successivi gli acconti saranno commisurati al valore dell'anno precedente, incrementati dei nuovi spazi messi a disposizione, con un conguaglio alla fine di ogni anno.

* in attesa che si proceda, con la collaborazione del consulente indipendente, individuato d'intesa tra le parti, la Fondazione erogherà anticipi trimestrali, sulla base dell'importo convenzionale di L. 60.000.000

ALLEGATO A

Settore $B+C_1$

- Contabilizzazione energia circuito principale: $E_{PB}$ ($kWh_t$)
- Contabilizzazione energia circuito sala conferenze: $E_{conf}$ ($kWh_t$)

Energia per la fondazione Settore B: $E_{FB} = E_{PB} - 0,8\ E_{conf}$

Settore $C_2$+D

- Contabilizzazione energia circuito principale: $E_{PD}$ ($kWh_t$)

Energia per la fondazione Settore B: $E_{PD} = E_{FD}$

ENERGIA TOTALE PER LA FONDAZIONE

$E_{FB} + E_{FD} = E_{FTOT}$ ($kWh_t$)

Per la trasformazione in $m^3$ di gas metano:

$$N\,m^3\ gas\ metano = \frac{E_{FTOT}}{9,6\ \frac{kWh}{N\,m^3} * \eta}$$

dove $9,6\ \frac{kWh}{N\,m^3}$ = potere calorifico gas metano (8.250 kcal/Nm$^3$)

$\eta$ = rendimento medio generatori di calore = 0,8

ALLEGATO B

SUDDIVISIONE POTENZE ELETTRICHE - SETTORE B E C1

(f) = fattore di contemporaneità

A) POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE ATTRIBUIBILI ALLA FONDAZIONE

| | | (f) |
|---|---|---|
| Quadro p.t. | 40 kW | 0,7 |
| Quadro p.1° | 18,5 kW | 0,7 |
| Quadro $C_1$ | 20 kW | 0,7 |
| Ascensore Q | 29 kW | 0,3 |
| Magazzino (ex CED) | 3 kW | 0,2 |

Applicando i fattori di contemporaneità alle potenze elettriche si ottiene = 65 kW

65 kw x 8 h/g x 200 g = 104.000 kWh

B) POTENZE ELETTRICHE INSTALLATE ATTRIBUIBILI ALLA SALA CONFERENZE E ALLE SALETTE

| | | (f) |
|---|---|---|
| Sala conferenze | 70 Kw | 0,3 |
| Uffici gestionali | 8 kW | 0,2 |
| Ascensore R | 29 kW | 0,3 |

Applicando i fattori di contemporaneità si ottiene = 31 kW

31 kW x 6 h/g x 150 g = 27.900 kWh

Si attribuisce in base agli accordi, il 20% alla Fondazione:

27.900 kWh x 0,2 = 5.580 kWh

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, CITTA' DI TORINO E FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA GUALINO SITO IN TORINO, VIALE SETTIMIO SEVERO, 65.

PREMESSO CHE:

- la Comunità Europea, con il regolamento n. 1360/90, ha istituito la Fondazione Europea per la Formazione e in data 28.10.93 i capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell'Unione Europea ne hanno deciso la localizzazione a Torino;
- il Governo Italiano, per il tramite della Regione Piemonte e della Città di Torino, ha proposto alla Fondazione Europea per la Formazione, d'ora in avanti nel presente atto denominata Fondazione, di stabilire la sede di quest'ultima presso il compendio immobiliare denominato Villa Gualino sito in Torino, Viale Settimio Severo, 65, di proprietà della Regione Piemonte;
- la Fondazione ha accolto questa proposta, individuando nel compendio immobiliare di Villa Gualino il luogo idoneo dove stabilire la sede della propria attività;
- la Regione Piemonte ha dato in concessione il compendio immobiliare di Villa Gualino, con atto rep. n. 206 registrato a Torino il 29.10.1990, alla Società "Consorzio Villa Gualino s.r.l.", d'ora in avanti nel presente atto denominata Consor-

zio, di natura giuridica privata, a responsabilità limitata, che persegue finalità d'interesse pubblico, costituita da FINPIEMONTE (società finanziaria per azioni, la cui maggioranza di capitale è di proprietà della Regione Piemonte), con una quota del 66%, dalla Camera di Commercio di Torino (ente periferi[illegible] del Ministero per l'Industria, Commercio e Artigianato), con una quota del 30% e da SOPRIN (società per azioni controllata da FINPIEMONTE), con una quota del 4%;

- la Regi[illegible] Piemonte, con l'atto di concessione, ha affidato a[illegible] Consorzio la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la gestione dei servizi, riservandosi comunque la definizione della destinazione degli spazi e delle relative modalità di utilizzo, normandole con convenzione rep. n. 1167 registrata a Torino il 20.12.1991;

- tra la Regione Piemonte e la Città di Torino è stato stipulato un protocollo d'intesa, sottoscritto per accettazione dal Consorzio, allegato col n. 1 al presente atto, che definisce le forme di collaborazione per la realizzazione a Villa Gualino dell'insediamento della Fondazione.

TRA: la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale dott. Gian Paolo Brizio, nato a Ciriè (TO) l'08.07.1929, domiciliato per la carica in Torino - P.zza Castello n. 165, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 144 - 39291 del 17.10.1994

E: la Città di Torino (C.F. n. 00514490010) rappresentata dal

Sindaco della Città di Torino, Prof. Valentino Castellani, nato a Varmo (UD) il 19.3.1940, domiciliato per la carica in Torino - P.zza Palazzo di Città, n. 1, autorizzato con C.C. n. 94 - 7858/15 del 07.11.1994

E: la Fondazione Europea per la Formazione, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dott. Thomas O'Dwyer, nato a Tipperary (Irlanda) il 13.4.1937, domiciliato per la carica a Bruxelles (Belgio) - Rue de la Loi 200, B-1049, autorizzato con decisione del Consiglio di Direzione della Fondazione in data 20/9/1994

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - La Regione Piemonte, d'intesa con la Città di Torino, assegna alla Fondazione, mettendole a disposizione in uso esclusivo, le porzioni del compendio immobiliare di Villa Gualino delimitate con linea continua negli allegati n. 2 e n. 3, che fanno parte integrante della presente convenzione nonchè n. 40 posti auto.

ART. 2 - La consegna del fabbricato, di cui all'art. 1, avviene con le seguenti scadenze:

- Settore B entro il 31.12.1994
- Settore C entro il 30.04.1995
- Settore D entro il 30.06.1997

La consegna dei settori B, C e D indicati negli allegati n. 4 e n. 5, che formano parte integrante della presente convenzione, avviene con gli edifici già ristrutturati ed immedia-

tamente utilizzabili, ivi compresa l'installazione degli impianti.

Per i settori B e C la ristrutturazione sarà realizzata, sulla base delle relazioni tecniche di cui agli allegati n. 6 e n. 7 e per il settore D con le modalità indicate al successivo art. 5.

Sarà cura della Fondazione provvedere, a proprio carico, all'installazione del cablaggio informatico e dei servizi telefonici nonchè agli arredi.

ART. 3 - La consegna dei settori, di cui all'art. 2, avviene mediante redazione di idonei verbali controfirmati da Consorzio e Fondazione; copia dei verbali è trasmessa alle Amministrazioni Regionale e Comunale.

ART. 4 - Al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze funzionali della Fondazione, anche preliminarmente alla consegna formale dei beni ristrutturati, il Consorzio mette a disposizione, con consegna provvisoria, anticipatamente rispetto alle scadenze di con segna previste all'art. 2 della presente convenzione, le seguenti porzioni immobiliari:

- settore c1 entro il 31.12.1994;
- eptagono nord del settore D (piano terreno e 1° piano) entro il 30.4.1996.

ART. 5 - L'approvazione del progetto definitivo relativo al settore D, da parte della Fondazione, dovrà essere effettuato entro il 30.11.1994.

ART. 6 - Al fine di accertare che l'esecuzione dei lavori sia attuata in modo coerente con i progetti concordati, la Fondazione può, previa richiesta, compiere ispezioni. In ogni caso la Regione Piemonte ed il Consorzio, su richiesta, mettono a disposizione della Fondazione i documenti progettuali, gli atti relativi agli appalti ed all'esecuzione dei lavori, i documenti amministrativi e contabili di collaudo e di fine lavori, fornendo tutte le informazioni e le precisazioni che la Fondazione ritenga di acquisire in merito ai lavori stessi.

ART. 7 - Sono sotto la responsabilità e a carico della Fondazione tutte le spese di gestione e di utilizzazione delle porzioni immobiliari assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1, ivi comprese le spese necessarie alla buona conservazione degli spazi e degli impianti interni. Sono inoltre a carico della Fondazione le spese di manutenzione ordinaria dell'esterno dell'edificio, purchè queste ultime non superino l'importo annuo di 50.000 ECU.

ART. 8 - La Regione Piemonte ed il Consorzio si impegnano ad elaborare, d'intesa con la Fondazione, idonee soluzioni per quanto attiene all'uso delle aree comuni del complesso, relative alla viabilità interna, al parco e al giardino nonchè ai parcheggi non assegnati in uso esclusivo alla Fondazione.
L'utilizzo di tali aree è gratuito.

ART. 9 - La Fondazione è tenuta a stipulare un contratto au-

tonomo per quanto attiene alla propria utenza telefonica (fonia e trascrizione dati).

Per i servizi erogati centralmente dal Consorzio, quali energia termica, energia elettrica, raccolta rifiuti, acqua, vigilanza, manutenzione impianti, assicurazioni antincendio e danni all'immobile e responsabilità civile derivante dell'immobile, manutenzione della viabilità interna, dei parcheggi e delle aree esterne, oneri fiscali, amministrazione ed organizzazione generale, la Fondazione rimborsa al Consorzio la quota parte a proprio carico, così come descritto e definito nell'allegato n. 8.

Per il calcolo dell'utilizzo reale di energia elettrica e di energia termica relativo alle parti a destinazione esclusiva della Fondazione, ci si avvarrà di strumenti misuratori.

In ogni caso la Fondazione è liberata da ogni responsabilità ed onere circa la manutenzione straordinaria degli impianti relativi ai servizi centralizzati di cui al presente articolo.

Qualora per ragioni tecniche, per evoluzione delle tecnologie, per variazione delle esigenze funzionali delle parti ovvero per obblighi derivanti da nuove normative, si rendesse necessario provvedere a modifiche straordinarie o a sostituzione degli impianti, le parti concordemente definiranno le soluzioni da adottare e la ripartizione degli oneri relativi.

ART. 10 - La Fondazione si avvale gratuitamente, fatto salvo

il concorso nelle spese gestionali relative, di cui all'allegato n. 8, della sala congressi e delle salette riunioni comuni all'intero complesso.

Le modalità di prenotazione di tali spazi saranno definite d'intesa con il Consorzio; in ogni caso la Fondazione si impegna a garantire un congruo anticipo nella prenotazione ed il Consorzio a riservare particolare attenzione nell'accoglimento delle richieste, in uno spirito di reciproca comprensione delle diverse esigenze.

ART. 11 - I servizi centralizzati del compendio di Villa Gualino (ristorante, self-service, cafeteria, foresteria) sono a disposizione della Fondazione, qualora la stessa ritenga di proprio interesse avvalersene.

Le modalità e gli oneri derivanti dall'uso di tali servizi sono definiti dai tariffari generali, approvati annualmente dalla Regione Piemonte con propria deliberazione, o, con reciproco vantaggio per la Fondazione ed il Consorzio, mediante contratti specifici da stipularsi direttamente con il Consorzio stesso, d'intesa con l'Amministrazione Regionale.

ART. 12 - Entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il 31.12.1994, la Fondazione ed il Consorzio stipulano un contratto con scadenza al 26.10.2003, per la definizione dei rispettivi obblighi e l'assunzione delle rispettive responsabilità ed oneri nonchè per la regolamentazione delle modalità di insediamento e di

presenza della Fondazione in Villa Gualino, con particolare riferimento a quanto previsto ai precedenti artt. 8, 9, 10 e 11 e sulla base dell'allegato n. 8.

Per il periodo successivo il contratto sarà rinnovato con modalità da ridefinirsi.

ART. 13 - La Fondazione versa, annualmente, al Consorzio, per la messa a disposizione delle porzioni del compendio immobiliare di Villa Gualino, di cui all'art. 1 della presente convenzione, l'importo simbolico di 1 ECU.

ART. 14 - Al fine di favorire un raccordo tra le istanze e le esigenze dei soggetti sottoscrittori del presente atto anche all'uopo di esercitare la vigilanza sull'esecuzione di quanto normato dalla presente convenzione e di vagliare eventuali problemi che dovessero insorgere, si svolgeranno incontri periodici, su richiesta di una delle parti, con la partecipazione di funzionari competenti degli enti firmatari, al fine di ricercare soluzioni che garantiscano le rispettive esigenze operative.

ART. 15 - L'assegnazione del fabbricato, di cui agli artt. 1 e 2, ha la durata di anni 30, a decorrere dalla data di consegna del settore D.

Alla data di scadenza l'immobile deve essere restituito alla Regione Piemonte nelle condizioni in cui è stato consegnato, fatta salva la naturale usura del tempo.

Eventuali migliorie apportate dalla Fondazione sono acquisite

dalla Regione Piemonte, al momento della restituzione.

Alla scadenza, previo preavviso di almeno un anno, le parti possono concordare di rinnovare la collaborazione mediante stipulazione di una nuova convenzione con clausole e modalità da definirsi.

ART. 16 - La Fondazione dispone dell'immobile per le finalità previste dal Regolamento CEE citato in premessa.

Eventuali necessità od esigenze, che dovessero emergere nel periodo di durata del contratto, diverse rispetto alla destinazione concordata, saranno oggetto di nuovi e specifici accordi integrativi.

ART. 17 - La Fondazione non può arrecare alcuna innovazione o trasformazione dell'immobile assegnato, senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte, che si riserva di accertarne la congruità e l'opportunità, ai fini delle normative vigenti e della tutela del proprio interesse patrimoniale.

ART. 18 - La Fondazione esonera espressamente la Regione Piemonte ed il Consorzio da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone ed alle cose che possano derivare dall'uso dell'immobile per l'esercizio della propria attività, relativamente alle porzioni assegnate in uso esclusivo, di cui all'art. 1.

ART. 19 - La Fondazione si impegna a versare direttamente al Consorzio l'importo di 5.000.000 di ECU, quale contributo parziale agli oneri derivanti dal recupero dei fabbricati

ancora da ristrutturare ed alla sistemazione definitiva dell'intero complesso.

Tale importo è liquidato con le seguenti modalità:

- 2.000.000 di ECU entro il 31.12.1994, ad avvenuta consegna del settore B e ad avvenuta messa a disposizione del settore c1;

- 1.000.000 di ECU nel corso del 1995, ad avvenuta consegna del settore C e ad avvenuto formale inizio dei lavori del settore D;

- 1.000.000 di ECU nel corso del 1996, ad avvenuta esecuzione del rustico relativo al settore D e ad avvenuta messa a disposizione dell'eptagono nord dello stesso settore;

- 1.000.000 di ECU nel corso del 1997, ad avvenuta consegna del settore D.

ART. 20 - Qualora non fossero rispettate le scadenze di consegna di cui all'art. 2 della presente convenzione la Fondazione applicherà una penale di 10.000 ECU per ogni mese di ritardo, per ognuna delle scadenze, defalcando l'importo corrispondente dai versamenti previsti all'art. 19 del presente atto.

ART. 21 - Il mancato rispetto dei termini, di cui all'art. 5 della presente convenzione, relativi alle indicazioni e alle approvazioni da parte della Fondazione, comporterà, da parte del Consorzio, conseguenti proroghe nelle scadenze di consegna, di cui all'art. 2.

ART. 22 - A partire dall'1.1.1998 la Fondazione ha il diritto di decidere di lasciare i locali di Villa Gualino.

In questo caso la Fondazione è tenuta a comunicare formalmente alla Regione Piemonte tale decisione.

L'abbandono di Villa Gualino dovrà concretarsi non prima di 12 mesi dalla data di notifica alla Regione Piemonte della decisione.

In tale caso la Fondazione, fatta salva la rinuncia ad ogni pretesa di restituzione del contributo erogato al Consorzio di cui all'art. 19, non avrà nessun obbligo nè verso la Regione Piemonte e la Città di Torino nè verso il Consorzio.

Nel caso in cui l'abbandono di Villa Gualino dipenda da inadempienze gravi attribuibili a responsabilità o colpa dell'Amministrazione regionale o del Consorzio, la Fondazione non è tenuta a rispettare il preavviso di cui al 3° comma del presente articolo e potrà richiedere il risarcimento del danno.

ART. 23 - Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile italiano.

ART. 24 - In caso di controversia nell'interpretazione della presente Convenzione, sarà attivato un tentativo di composizione negoziale fra le parti interessate. Ove questa procedura non risolvesse le controversie, queste verranno deferite alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

ART. 25 - La Società "Consorzio Villa Gualino s.c. a r.l.",

rappresentata dalla Dr.ssa Aurelia Castagnone Vaccarino, nata a Bolzano il 2.4.1926, nella sua qualità di Presidente, domiciliata per la carica in Torino, Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.10.1994 sottoscrive per accettazione delle condizioni di sua pertinenza la presente convenzione.

ART. 26 - Il presente atto è redatto in lingua italiana in sei copie originali da consegnare alla Fondazione, al Ministero degli Affari Esteri italiano, alla Regione Piemonte, alla Città di Torino, al Consorzio ed alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 28 NOV. 1994

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
Fondazione Europea per la Formazione
T. O'Dwyer

CONSORZIO VILLA GUALINO
Società Consortile a r. l.

Con la riserva che la Regione Piemonte riconosca il carattere di imperiosa urgenza delle opere da eseguire

CONSORZIO VILLA GUALINO
Società Consortile

D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
*Cons. Francesca Quadri*

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4710):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 24 ottobre 2011.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 novembre 2011 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI e XIV.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 29 novembre 2011; il 6 e il 14 dicembre 2011.

Esaminato in Aula ed approvato il 20 dicembre 2011.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3071):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 10 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 17 gennaio 2012 ed il 17 aprile 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 17 maggio 2012.

**12G0108**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2012.

**Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2012 recante: «Costituzione della Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica». Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale sono state disciplinate le procedure per l'assegnazione dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'annualità 2010, previsti dal citato art. 11 decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 5, comma 7, con il quale, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, dell'ordinanza medesima, e al fine di attuare gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», è prevista l'istituzione, presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una Commissione Tecnica, che opera a titolo gratuito e che ha lo scopo di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi di microzonazione sismica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2011, con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica sopracitata;

Vista la nota del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati prot. n. 2893 del 24 marzo 2011, con la quale il predetto Organismo ha chiesto di inserire nella Commissione tecnica anche un rappresentante del medesimo Collegio segnalando il geom. Ruggero Moretti;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3977 dell'8 novembre 2011, con cui la Commissione Tecnica è stata ampliata con il rappresentante del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3999 del 23 gennaio 2012 con cui la Commissione Tecnica è stata ampliata con un ulteriore rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che si rende necessario ampliare la Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica istituita ai sensi del sopracitato comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

Decreta:

*Articolo unico*

La Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011, è integrata con il geometra Ruggero Moretti, del Collegio nazionale geometri e con l'arch. Elena Speranza, del Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2012

*Il Presidente:* MONTI

**12A07359**

---

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2012.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Araba di Siria.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2012

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Considerato che nella Repubblica Araba di Siria è in atto una crisi di natura umanitaria che ha determinato gravi situazioni di carattere sociale, economico e sanitario;

Considerato che i gravi danni materiali ed umani causati dalle violenze su territorio siriano hanno costretto alla fuga numerosi cittadini che si sono rifugiati vicino al confine in Turchia, Libano, Iraq ed in particolare in Giordania dove sono giunti ospitati circa 17.000 profughi siriani;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria e pacifica, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Vista la nota del 7 maggio 2012 con cui la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri rappresenta la necessità di un intervento congiunto nei paesi limitrofi alla Repubblica Araba di Siria tra il predetto Dicastero ed il Dipartimento della protezione civile e mette a disposizione le occorrenti risorse finanziarie nel limite di euro 1.500.000,00 da destinare al contesto emergenziale in questione;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge n. 225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Araba di Siria, che, seguendo flussi migratori di esodo dalla Siria, necessita di forme di assistenza nei Paesi limitrofi.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione dei primi interventi finalizzati all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi integrati di urgente soccorso ed assistenza ai soggetti colpiti dagli eventi, nonché agli interventi provvisionali necessari alle prime necessità delle popolazioni colpite.

3. Per la definizione delle modalità di attuazione dell'intervento umanitario di cui alla presente delibera, si provvede anche ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con il ricorso all'applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi necessari per il superamento della grave situazione in cui versa la popolazione della Repubblica Araba di Siria.

5. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede nel limite massimo di euro 1.500.000,00 che verranno trasferiti dal Ministero degli affari esteri al Dipartimento della protezione civile.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

*Il Presidente:* MONTI

**12A07360**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2012.

**Decadenza della società SIMAR-GIOCHI E TELEFONIA S.r.l., in Pachino dalla concessione n. 1559 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al d.P.R. dell'8 aprile 1998, n. 169.**

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il D.P.R. dell'8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Vista la convenzione di concessione n. 1559 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della SIMAR-GIOCHI E TELEFONIA S.r.l. nei locali siti in Via Cavour n. 35 - 96018 Pachino (SR);

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Vista la nota prot. n. 2012/17681/Giochi/SCO del 19 aprile 2012 con la quale il predetto concessionario è stato invitato alla regolarizzazione della posizione contabile e contestualmente è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni della stessa, l'avvio del procedimento di decadenza;

Considerato che con la predetta nota il concessionario è stato, altresì, invitato a provvedere, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte della suddetta comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione, è stato disposto, come comunicato con la nota di cui sopra, il distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della concessione n. 1559 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con società SIMAR-GIOCHI E TELEFONIA S.r.l. con sede legale in Via Cavour n. 35 - 96018 Pachino (SR), operante nel comune di Pachino (SR).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2012

*Il direttore:* TAGLIAFERRI

12A07272

DECRETO 22 giugno 2012.

**Disponibilità, contingente e modalità di cessione delle Serie Speciali, versione proof e fior di conio, millesimo 2012.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2011, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2012;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 99884 del 14 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2011, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale, il relativo contingente ed il corso legale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2012, celebrative del «10° Anniversario dell'Euro 2002-2012»;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 26348 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 2012, concernente l'emissione delle monete d'argento da 5 euro celebrative del «500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina (1512-2012)», da aggiungere alle serie speciali di monete millesimo 2012;

Ritenuto di dover autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2012, fissarne il contingente e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 2012 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori, nelle tipologie sottodescritte:

Serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro ed una moneta da 2 euro celebrativa del «10° Anniversario dell'Euro 2002-2012»;

Serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio, costituita dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro celebrativa del «10° Anniversario dell'Euro 2002-2012» ed una moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina (1512-2012)»;

Serie composta da 10 pezzi nella versione proof, costituita dalle monete da 1 - 2 - 5 - 10 - 20 e 50 eurocent - 1 e 2 euro, una moneta da 2 euro celebrativa del «10° Anniversario dell'Euro» ed una moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina (1512-2012)».

Art. 2.

Le monete d'argento da euro 5 celebrative del «500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina (1512-2012)» di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 26348, citato nelle premesse, hanno corso legale dal 2 luglio 2012.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle suddette monete d'argento da 5 euro celebrative del «500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina (1512-2012)» destinato alle serie speciali millesimo 2012 è stabilito in euro 122.500,00, pari a n. 24.500 pezzi.

Art. 4.

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti, millesimo 2012, è determinato in 40.500, per un valore nominale complessivo di 360.640,00 euro, così distinto:

n. 16.000 serie composte da 9 pezzi, nella versione fior di conio, per un valore nominale di 94.080,00 euro;

n. 19.000 serie composte da 10 pezzi, nella versione fior di conio, per un valore nominale di 206.720,00 euro;

n. 5.500 serie composte da 10 pezzi, nella versione proof, per un valore nominale complessivo di 59.840,00 euro.

Art. 5.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 2012, nei periodi di seguito specificati:

dal 2 luglio 2012 al 2 gennaio 2013, le serie composte da 10 pezzi nella versione fior di conio;

dal 3 settembre 2012 al 4 marzo 2013, le serie composte da 9 pezzi nella versione fior di conio;

dal 15 ottobre 2012 al 15 aprile 2013, le serie composte da 10 pezzi nella versione proof.

L'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità ed alle condizioni di seguito specificate:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti per un limite massimo di euro 1.000,00 a persona;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 1027 - 00138 Roma;

mediante collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e le modalità di consegna devono essere concordate con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le serie nella versione fior di conio possono essere cedute per un quantitativo massimo di 2.000 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori a 500 serie, con opzione per altre 2.000.

Le serie nella versione proof possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superori a 500 serie, con opzione per ulteriori 500.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

Serie composta da 9 pezzi nella versione fior di conio

da 1 a 500 serie euro 24,00

da 501 a 2.000 serie euro 23,52

Serie composta da 10 pezzi nella versione fior di conio

da 1 a 500 serie euro 55,00

da 501 a 2.000 serie euro 53,90

Serie composta da 10 pezzi nella versione proof

da 1 a 500 serie euro 119,00

da 501 euro 116,62

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 6.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di serie richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle serie in questione.

Art. 7.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, due confezioni di ogni versione delle suddette serie da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

*Il direttore generale:* LA VIA

**12A07266**

DECRETO 22 giugno 2012.

**Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Pittori e Scultori Europei - Europa Star Programme» dedicata a Michelangelo Buonarroti, versione proof, millesimo 2012.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2011 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2012;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 14732 del 22 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Pittori e Scultori Europei - Europa Star Programme» dedicata a Michelangelo Buonarroti, millesimo 2012, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 10 della «Serie Pittori e Scultori Europei - Europa Star Programme» dedicata a Michelangelo Buonarroti, millesimo 2012, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 14732 del 22 febbraio 2012, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 2 luglio 2012.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della «Serie Pittori e Scultori Europei - Europa Star Programme» dedicata a Michelangelo Buonarroti, millesimo 2012, è stabilito in euro 90.000,00, pari a 9.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 2 gennaio 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete in confezione possono essere cedute per un quantitativo massimo di 700 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 64,00

da 501 a 700 unità euro 62,72

Le monete in capsula possono essere cedute per quantitativi da 1.500 pezzi fino ad un massimo di 2.000 pezzi per acquirente applicando lo sconto del 10%:

da 1.500 a 2.000 unità euro 57,60

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

*Il direttore generale:* LA VIA

**12A07267**

---

DECRETO 22 giugno 2012.

**Contingente e modalità di cessione delle monete da euro 2 a circolazione ordinaria, celebrative del «Centenario della scomparsa di G. Pascoli 1912 - 2012» - millesimo 2012.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la nota n. 37388 del 23 giugno 2009 con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. trasmette la richiesta della Commissione Europea di due esemplari delle monete celebrative da 2 euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2011 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2012;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 7225 del 30 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2012, che, rispettivamente, definiscono le caratteristiche artistiche della faccia nazionale, determinano il contingente e stabiliscono il corso legale delle monete da 2 euro celebrative del «Centenario della scomparsa di Giovanni Pascoli 1912-2012», millesimo 2012;

Valutata l'opportunità di destinare un quantitativo delle citate monete alla vendita in appositi contenitori;

Ritenuto di dover disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete da 2 euro a circolazione ordinaria, celebrative del «Centenario della scomparsa di Giovanni Pascoli 1912-2012», millesimo 2012, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 7225 del 30 gennaio 2012 indicato nelle premesse, confezionate in appositi contenitori, saranno disponibili dal 2 luglio 2012.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione fior di conio, è stabilito in euro 24.000,00 pari a 12.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 2 gennaio 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita «Spazio Verdi» di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 1.000 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 12,50

da 501 a 1.000 unità euro 12,25

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è autorizzato a consegnare alla Commissione Europea due esemplari della suddetta moneta.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

*Il direttore generale:* LA VIA

**12A07268**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 giugno 2012.

**Entrata in vigore, nel territorio nazionale, dei testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie, pubblicate nel supplemento 7.4 della Farmacopea Europea ed eliminazione della monografia Benfluorex cloridrato (1601).**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante "Revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale";

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752 e successive modificazioni, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";

Vista la risoluzione AP-CPH (11) 1 adottata in data 25 marzo 2011 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° aprile 2012 del Supplemento 7.4 della Farmacopea Europea;

Vista la risoluzione AP-CPH (11) 4 adottata in data 25 aprile 2011 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1° aprile 2012 della monografia Benfluorex cloridrato (1601);

Ritenuto di disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. La data di entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 7.4 della Farmacopea Europea, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, è il 1° aprile 2012. I predetti testi fanno parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La monografia Benfluorex cloridrato (1601) elencata nella sezione "Testi eliminati" nell'allegato 1 al presente decreto, è eliminata dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1° aprile 2012.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono soggetti agli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il segretariato della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2012

*Il Ministro:* BALDUZZI

ALLEGATO 1

# CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 7.4 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

## NUOVI TESTI

### CAPITOLI GENERALI

| n. | Inglese | Francese | Italiano |
|---|---|---|---|
| 2.5.39. | Methanesulfonyl chloride in methanesulfonic acid | Chlorure de méthanesulfonyle dans l'acide méthanesulfonique | Metansolfonile cloruro nell'acido metansolfonico |

### MONOGRAFIE

#### PREPARAZIONI OMEOPATICHE

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Granula homoeopathica imbuta | (2079) | Homoeopathic pillules, impregnated | Granules homéopathiques imprégnés | Pillole omeopatiche impregnate |
| Granula ad praeparationes homoeopathicas | (2153) | Pillules for homoeopathic preparations | Granules pour preparations homéopathiques | Pillole per preparazioni omeopatiche |

### MONOGRAFIE

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Bicalutamide | (2196) | Bicalutamide | Bicalutamide | Bicalutamide |
| Difloxacini hydrochloridum trihydricum ad usum veterinarium | (2239) | Difloxacin hydrochloride trihydrate for veterinary use | Difloxacine (chloridrate de) trihydraté pour usage vétérinaire | Difloxacina cloridrato triidrato per uso veterinario |
| Nateglinidum | (2575) | Nateglinide | Natéglinide | Nateglinide |
| Nicotini ditartras dihydricus | (2599) | Nicotine ditartrate dihydrate | Nicotine (ditartrate de) dihydraté | Nicotina ditartrato diidrato |
| Olmesartanum medoxomilum | (2600) | Olmesartan medoxomil | Olmésartan médoxomil | Olmesartan medoxomil |
| Tadalafilum | (2606) | Tadalafil | Tadalafil | Tadalafil |
| Aqua ad extractas praeparandas | (2249) | Water for preparation of extracts | Eau pour preparation des extraits | Acqua per preparazione di estratti |

## TESTI REVISIONATI

### CAPITOLI GENERALI

| n. | Inglese | Francese | Italiano |
|---|---|---|---|
| 1. | General Notices | Prescriptions Générales | Prescrizioni Generali |
| 2.9.25. | Dissolution test for medicated chewing gums | Essai de dissolution des gommes à mâcher médicamenteuses | Saggio di dissoluzione per le gomme da masticare medicate |
| 2.9.40. | Uniformity of dosage units | Uniformité des préparations unidoses | Uniformità della unità di dosaggio |
| 2.9.41. | Friability of granules and spheroids | Friabilité des granules et des spheroides | Friabilità dei granuli e degli sferoidi |
| 4. | Reagents | Réactifs | Reattivi |
| 5.2.8. | Minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human and veterinary medicinal products | Réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire | Minimizzazione del rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali attraverso i prodotti medicinali per uso umano e veterinario(1) |
| 5.10. | Control of impurities in substances for pharmaceutical use | Contrôle des impurités dans les substances pour usage pharmaceutique | Controllo delle impurezze nelle sostanze per uso farmaceutico |
| 5.16. | Crystallinity | Cristallinité | Cristallinità |

(1) Il testo é entrato in vigore il 1 luglio 2011.

## MONOGRAFIE
## MONOGRAFIE GENERALI

### FORME FARMACEUTICHE

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Praeparationes buccales | (1807) | Oromucosal preparations | Préparations muco-adhesives | Preparazioni oromucosali |
| Praeparationes liquidae veterinariae ad usum dermicum | (1808) | Veterinary liquid preparations for cutaneous application | Préparations vétérinaires liquides pour application cutanée | Preparazioni liquide veterinarie per applicazione cutanea |

### DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Equiseti herba | (1825) | Equisetum stem | Prêle (tige de) | Equiseto (Coda cavallina) |

### MONOGRAFIE

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Acidum valproicum | (1378) | Valproic acid | Valproïque (acide) | Acido valproico |
| Adeps lanae | (0134) | Wool fat | Graisse de laine | Lanolina |
| Adeps lanae cum aqua | (0135) | Wool fat, hydrous | Graisse de laine hydratée | Lanolina idrata |
| Adeps lanae hydrogenatus | (0969) | Wool fat, hydrogenated | Graisse de laine hydrogénée | Lanolina idrogenata |
| Alcoholes adipis lanae | (0593) | Wool alcohols | Alcools de graisse de laine | Alcooli di lanolina |
| Amlodipini besilas | (1491) | Amlodipine besilate | Amlodipine (bésilate d') | Amlodipina besilato |
| Articaini hydrochloridum | (1688) | Articaine hydrochloride | Articaïne (chloridrate d') | Articaina cloridrato |
| Betamethasoni dipropionas | (0809) | Betamethasone dipropionate | Bétaméthasone (dipropionate de) | Betametasone dipropionato |
| Bifonazolum | (1395) | Bifonazole | Bifonazole | Bifonazolo |
| Captoprilum | (1079) | Captopril | Captopril | Captopril |
| Carvedilolum | (1745) | Carvedilol | Carvédilol | Carvedilolo |
| Crospovidonum | (0892) | Crospovidone | Crospovidone | Crospovidone |
| Cyproteroni acetas | (1094) | Cyproterone acetate | Cyprotérone (acétate de) | Ciproterone acetato |
| Diltiazemi hydrochloridum | (1004) | Diltiazem hydrochloride | Diltiazem (chlorhydrate de) | Diltiazem cloridrato |
| Diphenoxylati hydro-chloridum | (0819) | Diphenoxylate hydrochloride | Diphénoxylate (chlorhydrate de) | Difenoxilato cloridrato |
| Ethinylestradiolum | (0140) | Ethinylestradiol | Ethinylestradiol | Etinilestradiolo |
| Glyceroli dibehenas | (1427) | Glycerol dibehenate | Glycérol (dibéhénate de) | Glicerolo dibeenato |
| Hydrochlorothiazidum | (0394) | Hydrochlorothiazide | Hydrochlorothiazide | Idroclorotiazide |
| Levonorgestrelum | (0926) | Levonorgestrel | Lévonorgestrel | Levonorgestrel |
| Lovastatinum | (1538) | Lovastatin | Lovastatine | Lovastatina |
| Methylis parahydroxy-benzoas natricum | (1262) | Sodium methyl parahydroxybenzoate | Méthyle (parahydroxy-benzoate de) sodique | Metile paraidrossibenzoato sodico |
| Minoxidilum | (0937) | Minoxidil | Minoxidil | Minoxidil |
| Natrii cromoglicas | (0562) | Sodium cromoglicate | Sodium (cromoglicate de) | Sodio cromoglicato |
| Natrii valproas | (0678) | Sodium valproate | Sodium (valproate de) | Sodio valproato |
| Pheniramini maleas | (1357) | Pheniramine maleate | Phéniramine (maléate de) | Feniramina maleato |
| Phenobarbitalum | (0201) | Phenobarbital | Phénobarbital | Fenobarbital |
| Pholcodinum | (0522) | Pholcodine | Pholcodine | Folcodina |
| Prednicarbatum | (1467) | Prednicarbate | Prednicarbate | Prednicarbato |
| Propylis parahydroxy-benzoas natricus | (1263) | Sodium propyl parahydroxybenzoate | Propyle (parahydroxy-benzoate de) sodique | Propile paraidrossibenzoato sodico |
| Selamectinum ad usum veterinarium | (2268) | Selamectin for veterinary use | Sélamectine pour usage vétérinaire | Selamectina per uso veterinario |
| Stanozololum | (1568) | Stanozolol | Stanozolol | Stanozololo |
| Talcum | (0438) | Talc | Talc | Talco |
| Testosteroni propionas | (0297) | Testosterone propionate | Testostérone (propionate de) | Testosterone propionato |
| Triglyceroli diisostearas | (2032) | Triglycerol diisostearate | Triglyceroli (diisostéarate de) | Triglicerolo diisostearato |

## TESTI CORRETTI

## MONOGRAFIE

## PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE e MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Technetii ($^{99m}$Tc) macrosalbi suspensio iniectabilis | (0296) | Technetium ($^{99m}$Tc) macrosalb injection | Technétium ($^{99m}$Tc) (macrosalb-), suspension injectable de | Tecnezio ($^{99m}$Tc) macrosalb sospensione iniettabile |

## MONOGRAFIE

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Cellulosum microcri-stallinum et carmellosum natricum | (2050) | Microcrystalline cellulose and carmellose sodium | Cellulose microcristalline et carmellose sodique | Cellulosa microcristallina e carmellosa sodica |
| Ciprofloxacini hydrochloridum | (0888) | Ciprofloxacin hydrochloride | Ciprofloxacine (chlorhydrate de) | Ciprofloxacina cloridrato |
| Doxycyclini hyclas | (0272) | Doxycycline hyclate | Doxycycline (hyclate de) | Doxiciclina iclato |
| Gentamicini sulfas | (0331) | Gentamicin sulphate | Gentamicine (sulfate de) | Gentamicina solfato |
| Kalii metabisulfis | (2075) | Potassium metabisulphite | Potassium (métabisulfite de) | Potassio metabisolfito |
| Magnesii stearas | (0229) | Magnesium stearate | Magnésium (stéarate de) | Magnesio stearato |
| Natrii metabisulfis | (0849) | Sodium metabisulphite | Sodium (métabisulfite de) | Sodio metabisolfito |
| Ondansetroni hydro-chloridum dihydricum | (2016) | Ondansetron hydrochloride dihydrate | Ondansétron (chlorhydrate d') dihydraté | Ondansetrone cloridrato diidrato |
| Risperidonum | (1559) | Risperidone | Rispéridone | Risperidone |
| Rutosidum trihydricum | (1795) | Rutoside trihydrate | Rutoside trihydraté | Rutoside triidrato |

## TESTI ELIMINATI

Il testo riportato di seguito é eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1° aprile 2012.

## MONOGRAFIE

| Titoli in latino | No. | Titoli in inglese | Titoli in francese | Titoli in italiano |
|---|---|---|---|---|
| Benfluorexi hydrochloridum | (1601) | Benfluorex hydrochloride | Benfluorex (chlorhydrate de) | Benfluorex cloridrato |

**12A07193**

DECRETO 20 giugno 2012.

**Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2010/675/UE dell'8 novembre 2010, concernente la non iscrizione di determinate sostanze attive negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2010/675/CE dell'8 novembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 9 novembre 2010, concernente la non iscrizione di determinate sostanze negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, dovuta al fatto che per alcune combinazioni sostanze/tipi di prodotto incluse nel programma di revisione tutti i partecipanti si sono ritirati, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'art. 9 e all'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007;

Considerato che, in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono più rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti dalla decisione medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati dalla decisione medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze ed i tipi di prodotto riportati nell'allegato al presente decreto non sono inclusi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai prodotti che rientrano nelle definizioni dei 23 tipi di prodotti di cui all'allegato IV del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. Non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1 e sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1.

2. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, devono essere ritirate sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita e non possono più essere vendute o cedute al consumatore finale.

Art. 3.

1. I prodotti attualmente soggetti a regime di libera vendita, contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1, non possono essere più immessi sul mercato né vi possono essere più mantenuti.

Art. 4.

1. Sono consentite le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori dal territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1. I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici oggetto del presente provvedimento di revoca e della commercializzazione dei prodotti di libera vendita.

Roma, 20 giugno 2012

*Il direttore generale:* MARLETTA

ALLEGATO

**Principi attivi e tipi di prodotto da non iscrivere nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.**

| Nome | Numero CE | Numero CAS | Tipo di prodotto |
|---|---|---|---|
| Formaldeide | 200-001-8 | 50-00-0 | 4 |
| Formaldeide | 200-001-8 | 50-00-0 | 6 |
| Acido benzoico | 200-618-2 | 65-85-0 | 20 |
| Benzoato di sodio | 208-534-8 | 532-32-1 | 11 |
| Benzoato di sodio | 208-534-8 | 532-32-1 | 20 |
| 2-butanone, perossido | 215-661-2 | 1338-23-4 | 9 |
| 2-butanone, perossido | 215-661-2 | 1338-23-4 | 22 |
| Tolnaftato | 219-266-6 | 2398-96-1 | 9 |
| Triclosan | 222-182-2 | 3380-34-5 | 3 |
| Diossido di silicio, amorfo | 231-545-4 | 7631-86-9 | 3 |
| N'-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina | 248-872-3 | 28159-98-0 | 7 |
| N'-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina | 248-872-3 | 28159-98-0 | 10 |
| Miscuglio di cis e trans-p-mentano-3,8 diolo/Citriodiol | 255-953-7 | 42822-86-6 | 1 |
| Miscuglio di cis e trans-p-mentano-3,8 diolo/Citriodiol | 255-953-7 | 42822-86-6 | 2 |

12A07192

DECRETO 20 giugno 2012.

**Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2010/71/UE dell'8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione del diazinon per il tipo di prodotto 18, negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2010/71/CE dell'8 febbraio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 9 febbraio 2010, concernente la non iscrizione del diazinon per il tipo di prodotto 18 "Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi", negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, dovuta al fatto che

per alcune combinazioni sostanze/tipi di prodotto incluse nel programma di revisione tutti i partecipanti si sono ritirati, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'art. 9 e all'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007;

Considerato che, in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono più rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti dalla decisione medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati dalla decisione medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva diazinon per il tipo di prodotto 18 "Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi" non è inclusa negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai prodotti che rientrano nelle definizioni dei 23 tipi di prodotti di cui all'allegato IV del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. Non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti diazinon e appartenenti al tipo di prodotto 18 e sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti il diazinon e appartenenti al tipo di prodotto 18, i quali pertanto non possono più essere immessi e mantenuti in commercio.

2. A decorrere dal 1° marzo 2013 sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate per i collari antipulci registrati come presidi medico-chirurgici contenenti il dazinon.

3. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 2 devono essere ritirate comunque entro il 1° febbraio 2013, sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita. In ogni caso, a decorrere, dal 1° febbraio 2013 le confezioni citate non possono più essere vendute o cedute al consumatore finale.

4. Le domande di modifica della composizione dei collari antipulci registrati come presidi medico-chirurgici, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998, tese a sostituire i principi attivi di cui all'art. 1, con uno o più principi attivi inseriti nell'allegato II del regolamento 1451/2007 per lo specifico tipo di biocida al quale i presidi appartengono, possono essere presentate fino alla data del 1° febbraio 2013.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, a decorrere dal 1° febbraio 2013 i collari antipulci registrati come presidi medico-chirurgici, per i quali a tale data e' in corso la suddetta modifica di composizione, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale con la composizione già autorizzata.

Art. 3.

1. I prodotti attualmente soggetti a regime di libera vendita, contenenti diazinon e appartenenti al tipo di prodotto 18, non possono essere più immessi sul mercato ne' vi possono essere più mantenuti.

Art. 4.

1. Sono consentite, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori dal territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1. I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici oggetto del presente provvedimento di revoca e della commercializzazione dei prodotti di libera vendita.

Roma, 20 giugno 2012

*Il direttore generale:* MARLETTA

**12A07196**

---

DECRETO 25 giugno 2012.

**Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione all'impiego di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, di cui al decreto 25 ottobre 2011.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ora nell'allegato che riporta l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere contenute nei prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 221 del 20 settembre 2008, relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clothianidin, thiametoxam, imidacloprid e fipronil, comprese le adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele;

Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata direttiva da parte degli Stati membri comporta la verifica della reale fattibilità della messa in opera di tali disposizioni, con particolare riguardo alle modalità di preparazione delle sementi e alle attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;

Considerato che la suddetta direttiva 2010/21/UE è stata recepita con il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 12 del 17 gennaio 2011;

Visto il decreto dirigenziale 25 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2011, relativo alla «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino al 30 giugno 2012;

Considerato che il suddetto decreto prevedeva, in particolare, l'acquisizione del parere sui risultati del progetto di monitoraggio e ricerca APENET condotte a livello nazionale, da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), da sottoporre alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Considerato che l'acquisizione di tale parere si è reso necessario in quanto dalla Relazione APENET emergeva un quadro complesso e non ancora esaustivo in merito ai fattori di rischio per la salute delle api essenzialmente connessi alla dispersione delle polveri contenenti le sostanze attive in questione e agli effetti letali e sub letali associati alla presenza di residui di neonicotinoidi e fipronil, nonché all'impolveramento delle api in situazione di differente umidità;

Considerato che il parere richiesto ufficialmente all'EFSA per il tramite della Commissione europea non è ancora pervenuto;

Considerato che in data 25 aprile 2012 la Commissione europea ha dato mandato all'EFSA di effettuare un' analisi approfondita degli effetti delle sostanze attive neonicotinoidi sulle api, la cui pubblicazione è in programma entro il mese di dicembre 2012;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari, nel corso della riunione del 20 giugno 2012, ha ravvisato la necessità di prorogare in via precauzionale la sospensione di cui al decreto dirigenziale 25 ottobre 2011, in attesa di acquisire da parte dell'EFSA sia il parere sui risultati del progetto APENET, sia le conclusioni delle analisi in merito agli effetti acuti e cronici delle sostanze attive neonicotinoidi sulle api;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere, in via precauzionale, alla proroga della sospensione di cui al decreto dirigenziale 25 ottobre 2011 per ulteriori sette mesi, al fine di acquisire le suddette valutazioni dell'EFSA e sottoporre nuovamente la questione alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Decreta:

Il termine fissato all'art. 1 del decreto dirigenziale del 25 ottobre 2011 è prorogato al 31 gennaio 2013.

Il presente decreto sarà notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2012

*Il direttore generale:* BORRELLO

**12A07361**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 giugno 2012.

**Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Cremona.**

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto l'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali disciplina lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede le attribuzioni alle direzioni territoriali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Visto la lettera circolare n. 25157/70 del 2 febbraio 1995 del Ministero lavoro e previdenza sociale - Direzione generale rapporti lavoro - Divisione V;

Convocate le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori, per il giorno 21 maggio 2012 presso la direzione territoriale del lavoro di Cremona;

Preso atto che alla predetta riunione, convocata per il rinnovo del tariffario per le operazioni di facchinaggio scaduto il 31 dicembre 2011, sono intervenute solo tre persone in rappresentanza di associazioni datoriali;

Visto il verbale di riunione datato 21 maggio 2012 con il quale, al fine di mantenere inalterata la competitività delle aziende committenti, dato atto che non sono pervenute dalla parti sociali assenti proposte modificative, considerato inoltre il livello delle tariffe esistenti nelle province limitrofe, si conviene di mantenere per il biennio 2012-2013 le tariffe scadute il 31 dicembre 2011;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona per gli anni 2012-2013, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, non vengono rideterminate e rimangono in vigore quelle determinate per gli anni 2009-2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 13 giugno 2012

*Il direttore territoriale:* CATALANO

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CREMONA

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite come segue:

Art. 2.

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.

Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.

*a)* Cereali e derivati - concimi e mangimi:

cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: € 0,68 il quintale;

concimi e mangimi in sacchi: € 0,68 il quintale;

farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m 15 e relativo stivaggio: € 0,97 il quintale.

*b)* Ferri e metalli:

macchine: € 1,05 il quintale;

rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: € 0,80 il quintale.

*c)* Generi alimentari:

burro e olio: € 0,89 il quintale;

zucchero: € 0,70 il quintale;

formaggi in genere: € 0,79 il quintale;

cagliata: € 1,16 il quintale;

frutta e verdura: € 0,70 il quintale.

*d)* Legnami da opera e da costruzione:

tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 quintali : € 0,89 il quintale;

travi e tronchi oltre i 2 quintali: € 1,16 il quintale;

carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe: € 2,96 il quintale;

nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce: € 0,89 il quintale.

*f)* Materiale da costruzione:

laterizi e piastrelle in genere: € 0,97 il quintale;

marmi in blocco e piastre lavorate: € 1,05 il quintale;

materiale eternit o per rivestimento: € 0,98 il quintale.

*g)* Saponi - grassi - detersivi:

grasso e sapone: € 0,98 il quintale;

detersivi: € 1,05 il quintale.

*h)* Generi vari di monopolio:

tabacchi in cartoni, sale in cartoni: € 1,24 il quintale;

sale in sacchi: € 0,89 il quintale.

*i)* Operazioni varie:

movimento merci all'interno dei magazzini:

per ogni operazione effettuata: € 046 il quintale.

*l)* Bovini - equini - puledri - suini:

operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:

al capo: € 5,01;

carico: € 2,91;

scarico: € 2,10;

operazioni di carico/scarico di puledri e suini:

al capo: € 3,05;

carico: € 1,53;

scarico: € 1,52;

per il carico e lo scarico oltre i 40 m dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20% paria a:

carico bovini ed equini: € 0,59;

scarico bovini ed equini: € 0,42;

carico vitelli, puledri e suini: € 0,31;

scarico vitelli, puledri e suini: € 0,31.

Art. 3

Facchinaggio paga oraria:

*A)* per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario: € 18,44;

A1) attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura più sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura: € 18,44;

*B)* movimentazione e operazioni di trasloco - per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco, la paga oraria ammonta a: € 21,24.

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a:

operazioni di cui alla lettera *A)*: € 16,59;

operazioni di cui alla lettera A1): € 16,59;

operazioni di cui alla lettera *B)*: € 19,13.

Art. 4.

Maggiorazione tariffe:

*a)* lavoro notturno 45%;

*b)* lavoro festivo 50%.

Art. 5.

Lavori in particolare condizioni disagiate: le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.

Art. 6.

Decorrenza e durata: il presente tariffario avrà validità e durata per gli anni 2012-2013.

**12A07125**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 giugno 2012.

**Abrogazione dei decreti n. 372 del 7 novembre 2011 e n. 99 del 21 marzo 2012 relativi il primo all'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa ed il secondo, il differimento della data di entrata in vigore del regime onerato sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — serie generale — n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto il proprio decreto n. 372 del 7 novembre 2011, pubblicato nella G.U.R.I. - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2011 che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria — Palermo e viceversa, Lampedusa — Palermo e viceversa, Lampedusa — Catania e viceversa;

Visto il proprio decreto n. 99 del 21 marzo 2012, pubblicato nella G.U.R.I. - serie generale - n. 77 del 31 marzo 2012 che, modificando il decreto n. 372 del 7 novembre 2011 sopra citato, ha posticipato al 20 maggio 2012 la data di entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio sulle rotte sopra indicate;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea pubblicata, ai sensi dell'art. 16 par. 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella G.U.U.E. C 18 del 21 gennaio 2012, relativa all'imposizione ed alla definizione della data di entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria — Trapani e viceversa, Pantelleria — Palermo e viceversa, Lampedusa — Palermo e viceversa, Lampedusa — Catania e viceversa;

Visto il Bando di Gara pubblicato dall'Italia, ai sensi dell'art. 17 par. 5 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella G.U.U.E. C 18 del 21 gennaio 2012, per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria del servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria — Trapani e viceversa, Pantelleria — Palermo e viceversa, Lampedusa — Palermo e viceversa, Lampedusa — Catania e viceversa, secondo le modalità indicate nel decreto n. 372 del 7 novembre 2011;

Vista la nota n. 0037535/DG del 22 marzo 2012, con la quale l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Regione Siciliana che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, nessun vettore aereo ha presentato offerta di partecipazione alla gara sopra citata;

Vista la nota ministeriale n. 001799 dell'11 aprile 2012, con la quale viene informata la Commissione Europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, del risultato della gara;

Vista la nota ministeriale n. 0001999 del 26 aprile 2012, con la quale viene comunicato all'Ufficio di Gabinetto del Ministro il verbale di sintesi della riunione sulla continuità territoriale delle isole di Pantelleria e Lampedusa, tenutasi in data 17 aprile 2012 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla quale hanno partecipato l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, la Regione Siciliana ed i vettori interessati;

Preso atto delle conclusioni dell'incontro sopra citato tenutosi il 17 aprile 2012, nel corso del quale, in considerazione dell'esito negativo della gara, si è ritenuto necessario procedere ad individuare nuovi parametri su cui articolare la nuova imposizione, tramite una nuova Conferenza dei Servizi;

Vista la proposta di proroga di cui alla nota n. 56703/DG del 4 maggio 2012 del Direttore Generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con la quale Meridiana fly è autorizzata per la prosecuzione dei servizi onerati tra Pantelleria e Lampedusa verso l'isola principale;

Considerata pertanto, la necessità di far cessare a decorrere dal 20 maggio 2012 gli effetti del decreto ministeriale n. 372 del 7 novembre 2011 nonché del D.M. 99 del 21 marzo 2012 al fine di consentire la proroga dell'attuale regime onerato fino alla fine della stagione aeronautica Summer 2012;

Decreta:

A decorrere dalla data del 20 maggio 2012, cessano gli effetti dei decreti ministeriali n. 372 del 7 novembre 2011, pubblicato nella G.U.R.I. serie generale - n. 271 del 21 novembre 2011, e n. 99 del 21 marzo 2012, pubblicato nella G.U.R.I. - serie generale - n. 77 del 31 marzo 2012, aventi per oggetto, il primo, l'«imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria — Palermo e viceversa, Lampedusa — Palermo e viceversa, Lampedusa — Catania e viceversa» ed il secondo, il «differimento della data di entrata in vigore del regime onerato sulle rotte Pantelleria — Trapani e viceversa, Pantelleria — Palermo e viceversa, Lampedusa — Palermo e viceversa, Lampedusa — Catania e viceversa».

Roma, 6 giugno 2012

*Il vice Ministro:* CIACCIA

**12A07195**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 giugno 2012.

**Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo della Battaglia di Ponte Milvio, nel 1700° anniversario (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di € 1,40.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata remissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 30 maggio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 28601 dell'8 giugno 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo celebrativo della Battaglia di Ponte Milvio, nel 1700° anniversario (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di € 1,40.

La stampa è a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per l'intero foglietto; formato carta e formato stampa del francobollo: mm 40 x 30; dentellatura: 13 x $13^{1/4}$; formato del foglietto: cm 10 x 7,5; colori: cinque; grafica a cura dell'Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato della Città del Vaticano e ottimizzazione a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari.

Il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto a sinistra del foglietto. Fuori dal riquadro prosegue la riproduzione dell'affresco; in alto a destra è raffigurata la Croce Costantiniana recante il Cristogramma e le iniziali dell'espressione *In Hoc Signo Vinces* (Con questo segno vincerai). Sul lato superiore è riportata la scritta "1700° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI PONTE MILVIO" e in basso, su una banda, la scritta "EMISSIONE CONGIUNTA ITALIA - CITTÀ DEL VATICANO".

La vignetta riproduce un particolare dell'affresco eseguito da Giulio Romano tra 1520 e il 1524 nella Sala di Costantino, uno degli ambienti delle Stanze di Raffaello nei Musei Vaticani. Completano il francobollo la leggenda "GIULIO ROMANO - LA BATTAGLIA DI PONTE MILVIO - SALA DI COSTANTINO - MUSEI VATICANI", la scritta "ITALIA" e il valore € 1,40".

II presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2012

*Il direttore generale* ad interim
*per la regolamentazione*
*del settore postale*
*del Dipartimento*
*per le comunicazioni*
*del Ministero*
*dello sviluppo economico*
TROISI

*Il capo della Direzione VI*
*del Dipartimento del Tesoro*
*del Ministero dell'economia*
*e delle finanze*
PROSPERI

**12A07197**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2012.

**Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della direttiva sugli Imel.**

IL DIRETTORE GENERALE

Le accluse disposizioni integrano il provvedimento 29 luglio 2009 in materia di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», al fine di dare attuazione alle disposizioni del titolo VI del Testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) introdotte dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, il quale dà attuazione alla direttiva 2009/110/CE in materia di istituti di moneta elettronica.

Per comodità di consultazione del provvedimento 29 luglio 2009, già sostituito in occasione del recepimento della direttiva sui servizi di pagamento (febbraio 2010) e di quella sul credito ai consumatori (febbraio 2011), si provvede a una sua complessiva ripubblicazione. La pubblicazione dell'accluso provvedimento sostituisce quindi in modo integrale il testo delle disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti». Le modifiche apportate sono limitate a quelle connesse con le nuove previsioni di legge in materia di Imel; altre modifiche, necessarie per adeguare le disposizioni contenute nel provvedimento ad altre innovazioni legislative, verranno effettuate successivamente, secondo la programmazione dell'attività normativa dell'Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia.

Gli allegati al provvedimento «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» rimangono invariati; restano, altresì, fermi i provvedimenti in tema di conto corrente semplice, guide pratiche, profili di operatività per il calcolo dell'ISC per i conti correnti.

L'accluso provvedimento sarà pubblicato, come di consueto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino di Vigilanza e sul sito internet www.bancaditalia.it.

Roma, 20 giugno 2012

*Il direttore generale:* SACCOMANNI

ALLEGATO

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

## 1. Premessa

### 1.1 *Finalità e ambito di applicazione oggettivo*

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario.

Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Le disposizioni in materia di trasparenza (titolo VI del T.U.; delibere del CICR citate nel par. 2 e il presente provvedimento) si applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (incluso il credito al consumo e i servizi di pagamento) aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".

Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari (1) e alle operazioni e servizi che siano

(1) L'articolo 1, comma 1, lettera *u)*, del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 *ter*, T.U.F.).

componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito al consumo disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U.

Conseguentemente, le presenti disposizioni:

a) non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;

b) in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano:

   - all'intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.);

   - alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi.

In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un'operazione di credito al consumo (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni).

La sezione XI dà attuazione all'articolo 127, comma 01, del T.U. e alle deliberazioni del CICR del 2 agosto 1996 e del 25 luglio 2000 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U., nella parte in cui prevedono che la Banca d'Italia stabilisca requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con la clientela. Per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica la sezione XI attua in parte, rispettivamente, l'articolo 114-*quaterdecies*, comma 2, del T.U. e l'articolo 114-*quinquies* 2, comma 2, del T.U.

Anche le disposizioni della sezione XI riguardano i soli servizi che ricadono nell'ambito di applicazione del titolo VI del T.U.; ai rimanenti servizi si applicano le disposizioni previste ai sensi del T.U.F.

### 1.2 *Strumenti di trasparenza*

I principali strumenti di trasparenza sono i seguenti:

— forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti;

— requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti;

— forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a informare il cliente sull'andamento del rapporto contrattuale;

— regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza;

— requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti.

Alcune previsioni delle presenti disposizioni si applicano esclusivamente nei rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio. La qualifica di "consumatore" o di "cliente al dettaglio" dei singoli clienti viene rilevata dagli intermediari prima della conclusione del contratto. Successivamente alla conclusione del contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi fa richiesta.

Gli intermediari sono tenuti ad aderire all'Arbitro Bancario Finanziario (art. 128-*bis* del T.U.; deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275; disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009).

1.3 *Principi generali*

Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese alla clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato alla forma di comunicazione utilizzata e alle caratteristiche dei servizi e della clientela. In applicazione del principio di proporzionalità, la disciplina si articola secondo modalità differenziate in relazione alle esigenze delle diverse fasce di clientela e alle caratteristiche dei servizi.

La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.

Essa, inoltre, si affianca alle disposizioni previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela. Nello svolgimento delle proprie attività gli intermediari considerano l'insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità, adottando le misure necessarie. Vengono in rilievo, ad esempio, le norme concernenti la distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette nonché la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il commercio elettronico, il recesso dai rapporti di durata, l'estinzione anticipata dei mutui immobiliari e la portabilità dei finanziamenti, i diritti e gli obblighi relativi alla prestazione e all'uso di servizi di pagamento.

*1.4 Redazione dei documenti*

I documenti informativi disciplinati dal presente provvedimento sono redatti secondo criteri e presentati con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli.

A tal fine, gli intermediari prestano attenzione ai seguenti profili:

– criteri di impaginazione che assicurano elevati livelli di leggibilità;

– struttura dei documenti idonea a presentare le informazioni in un ordine logico e di priorità che assecondi le necessità informative del cliente e faciliti la comprensione e il confronto delle caratteristiche dei prodotti;

– semplicità sintattica e chiarezza lessicale calibrate sul livello di alfabetizzazione finanziaria della clientela cui il prodotto è destinato, anche in relazione alle caratteristiche di quest'ultimo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda;

– coerenza tra presentazione delle informazioni e canale comunicativo, che tenga conto di criticità e vantaggi dei diversi canali.

L'allegato 1 riporta una guida con le principali indicazioni redazionali che gli intermediari possono applicare per assicurare il rispetto dei criteri sopra previsti.

*1.5. Autoregolamentazione*

Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), soprattutto se intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell'utenza, possono costituire un utile strumento per accrescere l'efficacia della disciplina, contribuire a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti con la clientela, innalzare il grado di condivisione e di effettività della normativa in materia di trasparenza.

La Banca d'Italia è disponibile a esaminare le iniziative di autoregolamentazione al fine di valutare, assieme ai promotori, che le medesime siano in linea con le disposizioni del presente provvedimento; le iniziative possono costituire oggetto di esame congiunto anche nella prospettiva di integrare o sostituire alcuni specifici profili delle presenti disposizioni.

L'esame è volto ad approfondire, anche sulla base di una valutazione di impatto presentata dai promotori, se l'iniziativa:

- rispetta quanto previsto dal titolo VI del T.U. e dalle altre disposizioni di legge, nonché dalle delibere del CICR, in materia;

- realizza in maniera efficace le medesime finalità perseguite dalla presente disciplina;
- ha un numero adeguato di aderenti.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

— titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;

— articoli 53, comma 1, lettera d), 67, comma 1, lettera d), 107, comma 2, del T.U., i quali prevedono che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo T.U.;

— articolo 114-*quinquies* 3, comma 2, del T.U., il quale dichiara applicabili agli Imel le disposizioni contenute nel titolo VI del medesimo T.U., in quanto compatibili;

— articolo 114-*quinquies* 2, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli Imel;

— articolo 114-*undecies* del T.U., il quale estende agli istituti di pagamento l'applicazione del titolo VI del medesimo T.U.;

— articolo 114-*quaterdecies*, comma 2, del T.U., il quale prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di pagamento;

— deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, recante attuazione dell'articolo 53, comma 1, lett. d) del T.U. in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche, come modificata dalla deliberazione del 23 marzo 2004;

— deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria";

— deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui";

— deliberazione del CICR del 25 luglio 2000, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U.;

— deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", e successive modificazioni;

— provvedimento UIC del 29 aprile 2005, recante “Istruzioni per i mediatori creditizi”;

— decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2011, recante “Determinazioni in materia di credito ai consumatori”.

Si richiamano, inoltre:

— articolo 144, comma 3, del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 116 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

— articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari;

— articolo 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del titolo VI, Capo I, del T.U. non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell’articolo 25-*bis* ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del T.U.F.; in ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.;

— decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico;

— decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del Consumo;

— articolo 10 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), che ha introdotto il divieto per gli intermediari di richiedere ai clienti penali o altre spese in occasione dell’estinzione di rapporti di durata;

— articoli 7, 8 e 13, commi da 8-*sexies* a 8-*quaterdecies* del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40), e successive modifiche, concernenti l’estinzione anticipata dei mutui immobiliari, la “portabilità” dei finanziamenti e la cancellazione dell’ipoteca per i mutui immobiliari;

— art. 62, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che prevede il trasferimento alla Banca d'Italia delle competenze e dei poteri dell’Ufficio italiano dei cambi (UIC);

— decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE”;

— decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE”;

— decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), e in particolare, l’articolo 2, comma 5, in materia di mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale, e l’articolo 2-*bis*, in materia di commissione di massimo scoperto e remunerazione dell’affidamento;

— decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, e in particolare l’art. 2, in materia di contenimento del costo delle condizioni bancarie;

— decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”;

— deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 275, recante “Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell’articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”;

— decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2004, recante "Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato";

— provvedimento della Banca d’Italia del 3 settembre 2003, in materia di procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari;

— provvedimento della Banca d’Italia del 27 aprile 2006, concernente modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria;

— provvedimento della Banca d’Italia del 21 dicembre 2007, recante “Disposizioni relative al trasferimento alla Banca d’Italia delle competenze e dei poteri dell’Ufficio italiano dei cambi”;

— provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno 2009, recante “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”.

## 3. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si definiscono:

— *“annuncio pubblicitario”*, messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi, salvo quanto previsto dalla sezione VII, paragrafo 4;

— *"cliente"*, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (1);

— *"clientela (o clienti) al dettaglio"*, i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese;

— *"consumatore"*, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

— *"intermediari"*, i destinatari della disciplina secondo quanto previsto dal paragrafo 4 della presente sezione, esclusi i mediatori creditizi e i cambiavalute;

— *"intermediario committente"*, l'intermediario per conto del quale è svolta un'offerta fuori sede;

— *"locale aperto al pubblico"* o *"dipendenza"*, la succursale dell'intermediario (come definita per le banche al titolo III, capitolo 2, delle Istruzioni di vigilanza per le banche) e qualunque locale dell'intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo;

— "*micro-impresa*", l'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera *b)*, della direttiva 2007/64/CE;

— *"offerta fuori sede"*, l'offerta (ossia la promozione e il collocamento di operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario;

— *"prodotti composti"*, schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica;

— *"reclamo"*, ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione;

— *"servizi accessori"*, i servizi offerti, anche gratuitamente, insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), salvo quanto previsto dalla sezione VII, paragrafo 2, per i servizi accessori connessi con un contratto di credito;

---

(1) Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: banche; società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria; società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo.

— *"supporto durevole"*, qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

— *"tecniche di comunicazione a distanza"*, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato;

— *"T.U."*, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

— *"T.U.F."*, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

## 4. Destinatari della disciplina

Le sezioni da I a V e X si applicano a:

— le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie;

— gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 T.U. (1) e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U.;

— i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. o nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del T.U.;

— Poste Italiane S.p.A., per le attività di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.

Ai prestatori di servizi di pagamento si applicano la Sezione VI e le altre disposizioni ivi richiamate.

I soggetti indicati nella sezione VII applicano, per le operazioni di credito ai consumatori, la sezione VII e le altre disposizioni ivi richiamate.

Ai servizi di mediazione creditizia si applicano esclusivamente le sezioni VIII e X.

Ai cambiavalute disciplinati dall'articolo 155, comma 5, del T.U. si applicano esclusivamente le disposizioni contenute nelle sezioni I, IX e X.

La sezione XI si applica ai soggetti indicati nel paragrafo 1 della stessa sezione.

---

(1) Sono esclusi i soggetti previsti dall'articolo 155, comma 6, del T.U.

## 5. Disposizioni transitorie e finali

Le presenti disposizioni entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I destinatari vi si adeguano entro il 31 dicembre 2009, ad eccezione di quanto segue:

a) l'obbligo di stampare e mettere a disposizione della clientela la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario (sez. II, par. 2) si applica decorso un mese dal giorno in cui l'Arbitro ne renderà disponibile il testo;

b) l'obbligo di indicare l'ISC del conto corrente (sez. II, par. 3 e 8, e sez. IV, par. 3) si applica decorsi tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento con il quale la Banca d'Italia individua i profili di operatività. A questi fini potranno essere sentiti l'ABI e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

Entro il 30 novembre 2009 la Banca d'Italia renderà disponibili i testi delle altre Guide pratiche che gli intermediari dovranno stampare e mettere a disposizione della clientela (sez. II, par. 2).

In sede di prima applicazione, l'accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e la maggioranza delle Associazioni facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) previsto dalla sezione III, paragrafo 4, è comunicato alla Banca d'Italia entro il 31 ottobre 2009; in mancanza, la Banca d'Italia provvede direttamente d'intesa con la Consob.

Fatto salvo quanto previsto dalla sezione VII, a partire dal 1° gennaio 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- Circolare della Banca d'Italia 21 aprile 1999, n. 229, e successivi aggiornamenti (*Istruzioni di Vigilanza per le banche*), limitatamente al titolo X, capitolo 1, e al titolo V, capitolo 3, sezione VI. Il titolo V, capitolo 3, non si applica alle banche comunitarie in relazione all'emissione e al collocamento di strumenti finanziari
- Provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 21 dicembre 2001 (*Istruzione per l'iscrizione dei cambiavalute nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art. 155, comma 5, del TUB, per la variazione dei dati e la cancellazione*), limitatamente alla parte V, paragrafi 1, 2, 3 e 6
- Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, relativo alle disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari, *Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari*
- Provvedimento della Banca d'Italia del 16 settembre 2003, (*Bancoposta – Trasparenza operazioni e servizi bancari*)
- Circolare della Banca d'Italia 26 aprile 2004, n. 253, (*Istruzioni di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica*), limitatamente al capitolo XIII

– Provvedimento della Banca d'Italia del 30 dicembre 2008 (*Mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale. Disposizioni di trasparenza ai sensi del d.l. n. 185/2008*).

Si intendono inoltre abrogate le note interpretative relative alle predette disposizioni.

*SEZIONE II*

## PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

### 1. Premessa

Gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:

— i documenti contenenti i principali diritti del cliente;

— il "foglio informativo", contenente informazioni sull'intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell'operazione o del servizio offerto, nonché il "foglio comparativo dei mutui offerti";

— la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;

— il "documento di sintesi" delle principali condizioni.

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai seguenti servizi e operazioni: depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento ai sensi della sezione VI; acquisto e vendita di valuta estera; intermediazione in cambi; custodia e amministrazione di strumenti finanziari; locazione di cassette di sicurezza (1).

Le disposizioni della presente sezione:

— non si applicano all'attività degli intermediari volta alla conclusione di contratti unilateralmente predisposti dal cliente o che costituiscono oggetto di trattativa individuale. Non si considerano trattativa individuale i casi in cui l'intermediario abbia predisposto schemi contrattuali predefiniti e la trattativa riguardi specifiche condizioni o clausole contrattuali (2);

— si applicano alla commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza secondo quanto previsto dalla sezione V.

Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nella presente sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.

---

(1) L'elencazione coordina quanto previsto dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (art. 3 e relativo allegato) con le innovazioni legislative intervenute successivamente. Si rammenta che lo stesso articolo 3 della delibera permette alla Banca d'Italia di stabilire che, in relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei mercati, altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato alla delibera medesima.

(2) La natura individuale della trattativa può essere evinta dalla documentazione a disposizione dell'intermediario ovvero dal testo del contratto.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della presente sezione i documenti si intendono "messi a disposizione" del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente (1).

## 2. Documenti contenenti i principali diritti del cliente

Gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione dei clienti un documento generale denominato "Principali diritti del cliente"; a tal fine, gli intermediari possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche. Il documento è conforme, per ciascuna modalità di commercializzazione impiegata (offerta presso lo sportello, offerta fuori sede, internet), ai modelli riportati nell'Allegato 2. I diritti che riguardano esclusivamente servizi che non sono offerti dall'intermediario sono omessi.

Gli intermediari mettono, inoltre, a disposizione della clientela appositi documenti ("Guide") concernenti:

— i contratti di conto corrente offerti ai consumatori e i servizi più comunemente associati, quali carte di debito (ad esempio Bancomat, Postamat), assegni, carte di credito, scoperti, ecc.;

— i mutui ipotecari offerti ai consumatori;

— l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'articolo 128-*bis* del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario).

Le Guide sono stampate in conformità dei modelli previsti nell'Allegato 3 del presente provvedimento.

## 3. Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui

Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell'operazione o del servizio offerto. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto.

I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Salvo l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (cfr. sez. V), essi sono messi a

(1) Per le modalità con cui gli intermediari devono far uso della documentazione cfr. sezione XI.

disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico; a tal fine, gli intermediari possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche.

I fogli informativi contengono almeno:

— informazioni sull'intermediario (denominazione; iscrizione in albi e/o registri; indirizzo della sede legale; numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto; numero di fax; ove esistenti, sito internet e indirizzo di posta elettronica);

— le caratteristiche e i rischi tipici dell'operazione o del servizio;

— un elenco completo delle condizioni economiche offerte (che comprendono ogni onere economico, comunque denominato, a carico del cliente, incluse le spese connesse con le comunicazioni periodiche, di scritturazione contabile, di istruttoria, le penali, l'indicatore sintetico di costo se richiesto, ecc.) (1) (2);

— le clausole contrattuali che riguardano: il diritto di recesso spettante al cliente e all'intermediario (3) e i tempi massimi per la chiusura del rapporto; i mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi.

Gli intermediari possono redigere un unico foglio informativo per pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le condizioni relative alle diverse linee del servizio offerte (ad esempio, conti correnti aventi diverse caratteristiche).

Il foglio informativo include anche le informazioni sui servizi accessori (ad esempio, carta di debito accessoria rispetto a un conto corrente) (4).

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all'anno civile. Qualora un contratto relativo a un'operazione di raccolta del risparmio o di finanziamento preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

Qualora un'operazione comporti più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche sono presentate in maniera tale che risulti facilmente comprensibile il costo complessivo.

---

(1) Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al cliente). Per ciascuna condizione può essere riportato anche un valore fisso ovvero un valore indicato sia nella misura massima che in quella minima. Il foglio informativo, anche se standardizzato ai sensi delle presenti disposizioni, può contenere note esplicative sulle condizioni al ricorrere delle quali trova applicazione la misura massima o quella minima.

(2) Tali voci sono riportate anche se relative a servizi o prodotti offerti unitamente al servizio o all'operazione cui si riferisce il foglio informativo, ancorché su base opzionale.

(3) Per i contratti di credito fondiario diversi da quelli previsti dall'articolo 7 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in l. 2 aprile 2007, n. 40, il foglio informativo riporta il compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata secondo quanto previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000.

(4) Se il servizio accessorio è commercializzato anche individualmente, viene altresì predisposto un foglio informativo concernente il solo servizio accessorio.

L'intermediario conserva copia dei fogli informativi per cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Per i contratti di conto corrente, vengono altresì riportati eventuali requisiti minimi per l'apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale di una somma di denaro, l'accredito dello stipendio, ecc.), le valute sui versamenti e sui prelievi, i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati, tutte le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificandone l'importo.

Per le operazioni di finanziamento comunque denominate, inoltre, i fogli informativi riportano l'indicazione che il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonché sul sito internet, qualora l'intermediario se ne avvalga secondo quanto stabilito dalla sezione V.

Se l'intermediario inserisce nelle offerte relative a contratti destinati ai clienti al dettaglio forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto o altre che prevedono una pluralità di voci di costo, le relative condizioni sono spiegate nel foglio informativo in modo da chiarire al cliente il significato delle varie voci di costo (1). Per le forme di remunerazione degli affidamenti offerti ai clienti al dettaglio, l'intermediario fornisce nel foglio informativo anche alcuni esempi formulati con riferimento a ipotetici casi di utilizzo del fido secondo quanto previsto dal par. 8.

Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi.

Per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di valuta estera, i fogli informativi possono rinviare, per il tasso di cambio praticato, a un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico, in forma di tabella (cartacea, elettronica, a caratteri mobili). Il cartello riporta, altresì, i differenziali (in forma fissa o percentuale) rispetto a un tasso di cambio di riferimento ufficiale e un avvertimento al cliente circa la necessità di consultare i fogli informativi per conoscere tutte le altre condizioni economiche dell'operazione. Su richiesta del cliente le informazioni riportate sul cartello sono rese disponibili anche su supporto cartaceo.

Nel caso di prodotti composti, gli intermediari predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Per i prodotti

---

(1) Su tali condizioni, cfr. anche la sezione III, paragrafo 3 (Contratti) e la sezione XI, paragrafo 2 (Requisiti organizzativi).

composti che includono componenti non disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perché aventi natura assicurativa), il foglio informativo rinvia agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto composto.

I fogli informativi relativi ai contratti di conto corrente (e ai contratti più comunemente commercializzati unitamente a esso) e mutuo ipotecario per i consumatori sono redatti in conformità dei modelli previsti negli Allegati 4A e 4B del presente provvedimento. La Banca d'Italia si riserva di standardizzare il contenuto dei fogli informativi relativi ad altri servizi.

Per i contratti di mutuo garantito da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale (1), oltre ai fogli informativi, gli intermediari mettono a disposizione, mediante copia asportabile, un "foglio comparativo" (2) contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui offerti, il quale:

a) elenca tutti i prodotti della specie offerti dall'intermediario, rinviando ai fogli informativi per la pubblicizzazione delle rispettive condizioni;

b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici dei mutui, secondo modalità che agevolano alla clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei mutui in questione, almeno: il tasso di interesse (3); la durata minima e massima del mutuo; le modalità di ammortamento; la periodicità delle rate; il TAEG (4); l'esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi.

## 4. Offerta fuori sede

Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi, i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull'intermediario committente, i dati e la qualifica (5) del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta.

---

(1) Tra i mutui della specie si richiamano, in particolare, quelli a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, che gli intermediari sono tenuti a offrire alla clientela ai sensi del d.l. n. 185/2008 convertito, con modificazioni, con l. n. 2/2009.

(2) Se l'intermediario predispone un foglio informativo unico contenente le informazioni relative a tutte le tipologie di mutui offerti, questo documento può essere omesso.

(3) In caso di previsione di un tasso variabile, sono indicati lo *spread*, il parametro di riferimento e l'ammontare del tasso al momento della pubblicità. I valori possono essere anche riportati nel loro ammontare massimo.

(4) In caso di tasso variabile, il documento specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.

(5) Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell'iscrizione.

Il soggetto che procede all'offerta deve consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato da un'offerta, il documento generale denominato "Principali diritti del cliente" e il foglio informativo; se per il servizio offerto è prevista una Guida ai sensi del paragrafo 2, questa deve essere consegnata in luogo del documento generale denominato "Principali diritti del cliente". In caso di contratto di finanziamento, viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”). L'intermediario committente acquisisce un'attestazione del cliente circa l'avvenuta consegna e la conserva agli atti. Queste previsioni non si applicano se il soggetto incaricato dell'offerta è un intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3 (1).

L'intermediario committente fornisce al soggetto che effettua l'offerta fuori sede (anche se si tratta di un altro intermediario) i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, in conformità delle previsioni della presente sezione.

L'intermediario committente verifica che il soggetto incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare, se il foglio informativo e i documenti previsti dal paragrafo 2 sono predisposti dal soggetto incaricato dell'offerta, l'intermediario committente ne accerta la conformità alle disposizioni vigenti e l'idoneità a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

L'intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro intermediario, prima di procedere all'offerta, controlla se le informazioni ricevute sono complete e idonee a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.

Rimane fermo quanto previsto dagli articoli 45 e seguenti del Codice del Consumo, ove ne ricorrano i presupposti.

### 5. Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano:

— la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;

— la necessità di fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.

Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento, nei quali l'intermediario dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del

(1) L'esenzione dall'obbligo della consegna al cliente del foglio informativo vale solo per i casi in cui l'offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.

credito, indicano — ove previsto — il TAEG, specificandone il periodo minimo di validità (1).

Rimane fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 70/2003, dal d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal Codice del Consumo.

## 6. Consegna di copia del contratto

Prima della conclusione del contratto, l'intermediario consegna al cliente, su sua richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula; a scelta del cliente può essere consegnato il solo documento di sintesi (2). La consegna avviene entro tempi congrui rispetto alla richiesta.

Nei contratti di finanziamento, considerato che la determinazione delle condizioni economiche è preceduta da un'istruttoria, il cliente può scegliere tra:

i) la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, che può essere subordinata al pagamento di una somma non eccedente le spese di istruttoria (il cui ammontare massimo è pubblicizzato nel foglio informativo);

ii) la consegna gratuita: dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche; di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dal cliente.

Per i contratti di mutuo ipotecario offerti ai clienti al dettaglio, la consegna della copia del contratto idonea per la stipula è gratuita a partire dal momento in cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio (3).

Negli altri casi la consegna è sempre gratuita.

La consegna non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale o del solo documento di sintesi non può essere sottoposto a termini o condizioni. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l'intermediario, prima della conclusione del contratto, ne informa il cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, gli consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero una nuova copia del documento di sintesi.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di offerta fuori sede.

## 7. Documento di sintesi

Ai contratti è unito un "documento di sintesi", che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni

---

(1) Il periodo di validità indica il periodo nel quale l'intermediario pratica le condizioni pubblicizzate.

(2) Possono essere omessi eventuali dati il cui inserimento nel testo è a carico del notaio.

(3) Possono essere omessi eventuali dati il cui inserimento nel testo è a carico del notaio.

economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.

Il documento di sintesi dei servizi il cui foglio informativo è redatto secondo i modelli allegati alle presenti disposizioni riporta le condizioni economiche secondo lo stesso ordine seguito nel foglio informativo. Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente offerti ai consumatori non riporta l'ISC.

Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto (1); ne è parte integrante in presenza di un accordo delle parti in tal senso.

Se l'offerta di un'operazione o di un servizio non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso il frontespizio del contratto è costituito dal foglio informativo.

Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento.

## 8. Indicatore sintetico di costo

Il foglio informativo e il documento di sintesi (2) riportano un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (3):

— conti correnti destinati ai consumatori;

— mutui;

— anticipazioni bancarie;

— altri finanziamenti (4);

— aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.

Per i contratti di conto corrente, l'ISC è calcolato secondo le modalità previste dall'Allegato 5A. L'ISC è valorizzato per ciascun profilo previsto dalle presenti disposizioni (Allegato 5A); se il contratto è destinato unicamente a uno o più profili determinati di clientela, il campo relativo ai profili ai quali esso non è destinato può essere riempito con la dicitura "non

---

(1) Se il contratto ha la forma dell'atto pubblico, il documento di sintesi può non costituire il frontespizio, purché sia comunque accluso.

(2) Resta fermo quanto previsto dal paragrafo 7 della presente sezione e dal paragrafo 3.2 della sezione IV, secondo cui l'ISC nel documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente va riportato soltanto nell'ambito delle comunicazioni periodiche.

(3) Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di rendere noto l'ISC è suscettibile di variazione per tenere conto dell'evoluzione della prassi operativa.

(4) Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati.

adatto”. In questo caso, il foglio informativo riporta chiaramente nell’intestazione, sotto la denominazione del conto corrente, l’indicazione dei profili ai quali esso è destinato.

Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio, l’ISC è denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4), secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente).

*SEZIONE III*

## CONTRATTI

### 1. Premessa

La presente sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo dei contratti.

Le questioni relative all'interpretazione e alla validità dei contratti o di singole clausole sono rimesse ai rapporti tra banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria.

### 2. Forma e conclusione dei contratti

I contratti sono redatti in forma scritta.

Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge (1).

La forma scritta non è obbligatoria per:

a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto (2);

b) le operazioni e i servizi prestati in via occasionale — quali, ad esempio, acquisto e vendita di valuta estera contante, emissione di assegni circolari — purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che l'intermediario:

— mantenga evidenza dell'operazione compiuta;

— consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione in forma scritta o su altro supporto durevole, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate (3).

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

---

(1) In particolare, ai sensi dei commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta.

(2) L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto precedentemente concluso.

(3) Restano fermi gli obblighi di pubblicità e l'applicazione dell'articolo 117, commi 6 e 7, del T.U.

Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche.

## 3. Contenuto dei contratti

I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sezione IV del presente provvedimento (Comunicazioni alla clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi (1). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, vengono riportati il valore del parametro al momento della conclusione del contratto e le modalità di rilevazione dell'andamento di tale valore nel corso del rapporto.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente (art. 117, comma 5, del T.U.).

Nei contratti di durata, può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile (art. 118, comma 1, del T.U.). Se alcuni degli elementi che concorrono a determinare il costo complessivo dell'operazione dipendono dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non sono comunque individuati al momento della redazione del contratto, il contratto stesso deve indicare in ogni caso gli elementi per determinare le suddette componenti di costo. Se il contratto è stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 della presente sezione, gli

---

(1) Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: *a)* il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; *b)* gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, ove prevista.

Nei rapporti con i clienti al dettaglio è opportuno che gli intermediari evitino forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto. In caso di utilizzo si richiama l'attenzione su quanto previsto nella sezione II, paragrafo 3, e nella sezione XI, paragrafo 2.

Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000, i contratti indicano la periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

In ogni caso, nelle operazioni in conto corrente è assicurata al cliente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

I contratti relativi a operazioni di credito fondiario diverse da quelle disciplinate dall'articolo 7 del d.l. n. 7/2007 riportano, anche in allegato, uno o più esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere può essere addebitato.

L'articolo 2, comma 5, del d.l. n. 185/2008 prevede che le banche e gli altri intermediari che offrono mutui a tasso variabile garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale debbano anche offrire mutui della specie indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE, il cui tasso complessivo deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte (1).

## 4. Conto corrente semplice (2)

Le banche possono offrire ai consumatori un "Conto corrente semplice", il cui contenuto tipico è determinato ai sensi del presente paragrafo, in applicazione dell'articolo 117, comma 8, del T.U. I contratti denominati "Conto corrente semplice" non conformi alle condizioni previste dal presente paragrafo sono nulli secondo quanto previsto dagli articoli 117, comma 8, e 127, comma 2, del T.U.

---

(1) La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei casi in cui il tasso di politica monetaria non rappresenti in modo significativo il costo della provvista bancaria, lo *spread* praticato possa tenere conto del costo della copertura del rischio di tasso. Pertanto, i tassi offerti sui mutui indicizzati ai tassi di rifinanziamento principale della BCE non debbono necessariamente coincidere con quelli relativi ai mutui indicizzati a tassi di mercato (es. Euribor); gli *spread* non devono discostarsi in maniera rilevante e non giustificata dal differente costo della copertura del rischio di tasso.

(2) Sulla presente sezione è stata acquisita l'intesa della Consob ai sensi dell'art. 117, comma 8 del T.U.

Il "Conto corrente semplice" è un contratto disegnato sulle esigenze di base dei consumatori e consente di usufruire, verso il pagamento di un canone annuo fisso, di un rapporto di conto corrente che prevede un numero determinato di operazioni di scritturazione contabile e di servizi. Il numero viene stabilito dalla Banca d'Italia sulla base di un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e la maggioranza delle Associazioni facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ed è allegato alle presenti disposizioni.

Il canone annuo onnicomprensivo dovuto dal consumatore e il tasso di interesse creditore sono fissati liberamente dalla banca. Nessuna spesa, onere o commissione può essere addebitata dalla banca al cliente in relazione al conto, all'infuori del predetto canone e degli oneri fiscali previsti dalla legge. L'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) del "Conto corrente semplice" è sempre pari al canone annuo di base.

L'informativa periodica avviene su base almeno trimestrale e i relativi costi sono inclusi nel canone annuo.

Nell'offrire il "Conto corrente semplice" le banche possono prevedere due distinte offerte a seconda che le operazioni siano eseguite allo sportello ovvero *online*.

Resta ferma l'applicazione anche al "Conto corrente semplice" di tutte le disposizioni di legge rilevanti in materia di operazioni e servizi bancari, nonché della disciplina di trasparenza di cui al presente provvedimento.

*SEZIONE IV*

# COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

## 1. Premessa

La presente sezione riguarda le comunicazioni che gli intermediari sono tenuti a fornire durante i rapporti intrattenuti con i clienti.

Il responsabile per il corretto adempimento delle previsioni di questa sezione è la controparte contrattuale del cliente. Ne consegue che:

- in caso di cessione del contratto, il responsabile è il soggetto cessionario;
- in caso di cessione del credito, il responsabile continua a essere il cedente, titolare del contratto, salvo diversa pattuizione tra il cedente e il cessionario. In caso di operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il responsabile può essere in alternativa il soggetto individuato contrattualmente nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione. Al cliente va comunque comunicato il responsabile.

## 2. Variazioni contrattuali

Ai sensi dell'articolo 118 del T.U. l'intermediario comunica espressamente al cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente (1).

Secondo il Ministero dello sviluppo economico le "modifiche" disciplinate dall'articolo 118 del T.U., riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole (2).

La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le suddette prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente (art. 118, comma 3, del T.U.).

---

(1) Non rilevano ai fini dell'articolo 118 del T.U. le modifiche conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

(2) Cfr. la nota del 21 febbraio 2007del Ministero dello sviluppo economico (consultabile in http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/php9gUU4d.pdf).

## 3. Comunicazioni periodiche alla clientela

### 3.1 *Disposizioni di carattere generale*

Nei contratti di durata gli intermediari forniscono ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate (1).

In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. Le parti possono convenire una diversa periodicità per l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi (2).

Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica, anche mediante voci sintetiche di costo, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sez. II, par. 7) e riporta le condizioni economiche in vigore, anche se non sono variate rispetto alla comunicazione precedente (3). In caso di variazione, le condizioni oggetto di modifica sono riportate con una specifica evidenza grafica (ad esempio, attraverso l'uso del grassetto). Il documento di sintesi inviato con il rendiconto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta inoltre il numero complessivo delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500.

Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. I costi

---

(1) In relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute dall'intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia (ad esempio, l'ammontare dell'esposizione del debitore principale).

(2) Salvo quanto previsto dal paragrafo 3.2 per i conti correnti di clienti al dettaglio, se le parti hanno concordato l'invio o la consegna, su base inferiore all'anno, di documentazione idonea a soddisfare le esigenze informative proprie sia del rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) sia del documento di sintesi, non è necessario l'invio o la consegna di una comunicazione relativa all'intero anno.

(3) Qualora al contratto sia stato allegato il foglio informativo (cfr. sez. II, par. 7), la numerazione del documento di sintesi comincia a partire dalla prima comunicazione successiva alla stipula del contratto.

addebitati alla clientela quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche non sono superiori alle spese sostenute per il loro invio. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli.

Se il contratto prevede l'impiego dello strumento informatico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione (1).

In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

Le comunicazioni periodiche informano altresì il cliente dell'esistenza di procedure - richieste dalla legge o introdotte in via di autoregolamentazione - che favoriscono la "portabilità" dei rapporti presso altro intermediario e fanno rinvio alle Guide previste dalla sezione II, paragrafo 2, ove previste per lo specifico rapporto cui la comunicazione si riferisce.

### 3.2 *Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti*

Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il documento di sintesi sono inviati al cliente con periodicità annuale o, a sua scelta, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalità di calcolo degli interessi.

Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente conclusi con consumatori riporta inoltre l'ISC pubblicizzato sul foglio informativo dello stesso conto messo a disposizione della clientela alla data dell'invio del documento di sintesi (2), secondo lo schema indicato nell'Allegato 6.

Se il titolare di un conto corrente è un cliente al dettaglio, l'estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare per la tenuta del conto corrente e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento (3); con separata evidenza sono riportati i costi sostenuti in relazione a eventuali affidamenti e sconfinamenti. In particolare, il riepilogo: riporta il numero delle operazioni effettuate, suddistinte per categoria; comprende l'ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio; richiama l'attenzione del consumatore sulla possibilità di confrontare il totale delle spese sostenute con l'ISC riportato nel documento di sintesi e invita il consumatore a

---

(1) Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.

(2) Se il prodotto non è più commercializzato, il documento di sintesi riporta l'ISC calcolato tenendo conto delle modifiche alle condizioni economiche intervenute nei confronti della generalità dei clienti (senza considerare quelle relative alle condizioni oggetto di negoziazione individuale o praticate in base a convenzioni).

(3) Sono riportate, in particolare, le spese relative ai seguenti servizi: conto corrente (versamenti, incassi, prelevamenti, scritture, comunicazioni, ecc.), carta di debito, carta di credito, bonifico, affidamento, assegno, domiciliazione utenze, e ogni altro servizio che è stato commercializzato unitamente al conto corrente, nonché le spese addebitate al cliente per l'invio della documentazione.

verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze. A questi fini, le banche riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente:

«Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro "Quanto costa il conto corrente" del documento di sintesi allegato.
Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.»

Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il documento di sintesi per trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto.

Per i contratti di credito fondiario, le comunicazioni periodiche includono le modalità per l'estinzione anticipata e gli eventuali oneri connessi, riportati attraverso il compenso onnicomprensivo.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 10.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 10.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).

## 4. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese (1).

(1) Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità stabilite dal Garante (cfr. le "Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007).

*SEZIONE V*

TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

## 1. Premessa

La presente sezione contiene disposizioni relative all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri soggetti da questi incaricati nei rapporti con la clientela. In particolare, le disposizioni riguardano:

- l'informativa precontrattuale;
- le comunicazioni non richieste;
- la stipula del contratto.

Gli obblighi previsti dalla presente sezione si aggiungono – ove non diversamente previsto – a quelli stabiliti dalle altre sezioni del presente provvedimento.

A fini di coordinamento, si richiamano altresì le disposizioni della sezione IV-*bis* del capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Alle fattispecie previste dall'articolo 67-*bis* del Codice del Consumo si applicano, oltre alle disposizioni previste nel medesimo Codice, anche quelle contenute nella presente sezione, ove non sia diversamente disposto (cfr. artt. 67-*bis*, comma 3, e 67-*decies*, comma 1, del Codice del Consumo).

## 2. Informativa precontrattuale e comunicazioni non richieste

### 2.1 *Ambito di applicazione*

Si forniscono di seguito indicazioni sul campo di applicazione della disciplina sull'informativa precontrattuale e sulle comunicazioni non richieste contenute nei paragrafi 2.2 e 2.3, con riferimento specifico ai seguenti profili:

1. quando l'offerta tramite tecniche di comunicazione a distanza di servizi bancari e finanziari configura una attività svolta in Italia ai sensi dell'articolo 115 del T.U. (par. 2.1.1);
2. quando, accertato che l'attività è svolta in Italia, alla commercializzazione di servizi bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza nei confronti dei consumatori si applica la disciplina italiana (par. 2.1.2);
3. quando, accertato che l'attività è svolta in Italia, alla commercializzazione di servizi bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza nei confronti di soggetti diversi dai consumatori si applica la disciplina italiana (par. 2.1.3).

### *2.1.1 Attività svolta in Italia*

Fermo restando quanto previsto ai sensi degli articoli 13 e seguenti del T.U. in materia di operatività in Italia di intermediari esteri, ai fini delle presenti disposizioni l'offerta tramite internet di servizi bancari e finanziari configura una attività svolta in Italia ai sensi dell'articolo 115 del T.U. quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l'intermediario esercita effettivamente la propria attività sul territorio italiano, anche se la tecnologia di supporto del sito o il luogo dal quale il sito stesso è accessibile si trova in altro Stato;

b) l'offerta è rivolta a soggetti residenti o aventi sede in Italia, anche se l'intermediario esercita concretamente la propria attività in tutto o in parte al di fuori del territorio italiano.

Per verificare se l'offerta è rivolta a soggetti residenti o aventi sede in Italia, la Banca d'Italia prende in considerazione i seguenti criteri:

- il contenuto dell'offerta ovvero le circostanze ad essa connesse fanno presumere che l'attività abbia come destinatari anche non esclusivi soggetti residenti o aventi sede in Italia;
- ricorre una delle seguenti circostanze: utilizzo della lingua italiana; riferimenti all'andamento di indicatori economici e finanziari o ad altre situazioni relative all'Italia; operatività in Italia degli intermediari attraverso i quali è possibile dare seguito all'offerta; diffusione di informazioni pubblicitarie in Italia; reperibilità del sito tramite motori di ricerca italiani o specializzati sull'Italia o che comunque consentano di effettuare ricerche mirate su siti che rivestano interesse per i residenti o aventi sede in Italia;
- l'intermediario accetta ordini da parte di soggetti residenti o aventi sede in Italia o presta servizi nei confronti di tali soggetti o invia ai medesimi informazioni mediante posta elettronica o altro mezzo di comunicazione.

L'offerta non si considera rivolta a soggetti residenti o aventi sede in Italia alla stregua di uno o più dei seguenti criteri:

- nel sito è posto in evidenza che l'offerta è diretta soltanto a soggetti residenti o aventi sede in Stati diversi dall'Italia;
- l'intermediario utilizza procedure informatiche idonee a rifiutare ogni adesione o richiesta proveniente da controparti residenti o aventi sede in Italia;
- l'intermediario rifiuta effettivamente ogni adesione o richiesta proveniente da soggetti residenti o aventi sede in Italia.

L'offerta di servizi bancari e finanziari mediante posta, posta elettronica, telefonia vocale o altre tecniche di comunicazione a distanza che consentono

comunicazioni individuali configura un'attività svolta in Italia quando i destinatari sono residenti o hanno sede in Italia.

### *2.1.2 Rapporti tra intermediari e consumatori*

Per l'attività svolta in Italia (in base alle previsioni di cui al precedente par. 2.1.1), l'informativa precontrattuale in relazione all'offerta a consumatori di servizi e operazioni bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza è disciplinata dal paragrafo 2.2 della presente sezione nei seguenti casi:

1) quando la commercializzazione dell'operazione o del servizio rientra nel campo di applicazione della sezione IV-*bis* del capo I del titolo III della parte III del Codice del Consumo.

   Nell'esercizio delle proprie funzioni la Banca d'Italia considera che, ai sensi dell'articolo 67-*quater*, commi 3 e 4, del Codice del Consumo, tale condizione si verifichi nei seguenti casi:

   - quando l'intermediario ha sede in Italia o in altro Stato dell'Unione europea, se alternativamente:
     i) nell'offerta è prevista l'applicazione della legge italiana al contratto, se concluso, ovvero
     ii) il consumatore ha la propria residenza abituale in Italia (1);
   - quando l'intermediario ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea.

2) quando non tutte le fasi della commercializzazione avvengono attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

### *2.1.3 Rapporti tra intermediari e soggetti diversi dai consumatori*

Il campo di applicazione della normativa italiana sull'informativa precontrattuale (e, quindi, del paragrafo 2.2 della presente sezione) relativa all'offerta di servizi e operazioni bancari e finanziari attraverso tecniche di comunicazione a distanza a soggetti diversi dai consumatori è disciplinato:

1) dall'articolo 115 del T.U. e dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 70/2003 quando:
   i) l'intermediario ha sede in Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea;
   ii) l'offerta avviene attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverse da quella elettronica, se l'intermediario ha sede in uno Stato estero appartenente all'Unione europea.

---

(1) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, anche quando le parti scelgano di applicare al contratto una legge diversa da quella italiana, tale scelta non vale comunque a privare il consumatore residente in Italia della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge italiana.

In tali casi si applica la disciplina prevista ai sensi del titolo VI del T.U. e, quindi, il paragrafo 2.2 della presente sezione.

2) dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 70/2003 quando l'intermediario ha sede in uno Stato estero appartenente all'Unione europea e l'offerta avviene attraverso forme elettroniche (ad esempio internet, email). In tali casi non si applica la disciplina italiana sull'informativa precontrattuale (e, quindi, il par. 2.2 della presente sezione) se l'intermediario rispetta la corrispondente normativa dello Stato membro nel quale ha sede.

2.2 *Informativa precontrattuale*

Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che hanno un sito internet pubblicano sul sito il documento generale denominato "Principali diritti del cliente" (Allegato 2), le Guide (Allegato 3) e i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti.

Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che si avvalgono di altre tecniche di comunicazione a distanza per rendere note le caratteristiche dei prodotti offerti mettono a disposizione il documento generale denominato "Principali diritti del cliente" (Allegato 2) e i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti mediante la medesima tecnica impiegata per la conclusione del contratto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente in tempo utile prima che il medesimo sia vincolato dal contratto o dall'offerta; se per il servizio offerto è prevista una Guida ai sensi della sezione II, paragrafo 2, questa deve essere messa a disposizione in luogo del documento generale denominato "Principali diritti del cliente".

I fogli informativi e i documenti di sintesi sono redatti secondo quanto previsto nei paragrafi 3 e 7 della sezione II o, per i servizi di pagamento, secondo quanto previsto dal paragrafo 4 della sezione IV, e sono integrati con l'indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato, dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l'intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso, nonché, se ne ricorrono le condizioni, con le altre informazioni previste dagli articoli da 67-*quater* a 67-*octies* del Codice del Consumo (1) (2).

In caso di comunicazioni ai consumatori mediante telefonia vocale, ai sensi dell'articolo 67-*novies* del Codice del Consumo, all'inizio della conversazione l'intermediario o il soggetto incaricato dell'offerta dichiara in maniera inequivoca

(1) In particolare, gli intermediari rendono nota l'esistenza o la mancanza del diritto del consumatore di recedere dal contratto nel termine di quattordici giorni, conformemente all'articolo 67-*duodecies* del Codice del Consumo. Se tale diritto esiste, forniscono istruzioni pratiche e informazioni circa le modalità d'esercizio, le conseguenze derivanti dal mancato esercizio e l'importo che il consumatore può essere tenuto a versare per la parte del servizio eventualmente prestata prima del recesso, ai sensi dell'articolo 67-*ter decies* del Codice del Consumo.

..(2) Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 126-*quater*, comma 3, del T.U., ai servizi di pagamento non si applicano gli articoli 67-*quinquies*, 67-*sexies*, comma 1, lettere a), b) e h), 67-*septies*, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-*octies*, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

la propria identità e il fine commerciale della chiamata. Previo consenso del consumatore, gli devono essere fornite solo informazioni relative a:

- identità della persona in contatto telefonico e suo rapporto con l'intermediario;
- principali caratteristiche del servizio finanziario;
- costo totale del servizio ovvero base di calcolo dello stesso;
- esistenza o mancanza del diritto di recesso ai sensi degli articoli 67-*duodecies* e 67-*ter decies* del Codice del Consumo.

Al consumatore è altresì comunicato che ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta e ne viene precisata la natura.

Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale è fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.

Gli obblighi previsti dalla sezione II, paragrafo 6, si intendono assolti con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 67 *undecies*, comma 1, del Codice del Consumo .

Se il contratto è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere il documento generale denominato "Principali diritti del cliente" ovvero la Guida relativa allo specifico contratto concluso e il foglio informativo, l'intermediario mette a disposizione del cliente tali strumenti di pubblicità subito dopo la conclusione del contratto (1).

### 2.3 *Comunicazioni non richieste*

Secondo quanto previsto dall'articolo 67-*sexies decies* del Codice del Consumo, nella commercializzazione di servizi finanziari l'intermediario richiede il preventivo consenso del consumatore all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza quali sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, telefax o strumenti che consentono una comunicazione individuale (es. e-mail, posta, telefono). Tali misure non possono comportare costi per il consumatore.

La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che:

- il consenso sia validamente prestato se manifestato dal consumatore liberamente, in modo esplicito e in forma differenziata a seconda delle diverse finalità e categorie di servizi offerti (2);
- l'intermediario possa non richiedere il preventivo consenso se il consumatore ha precedentemente fornito nella commercializzazione di un servizio analogo i propri recapiti di posta elettronica o di posta cartacea. In occasione dell'invio di ciascuna comunicazione, il consumatore è

---

(1) Tale previsione non si applica alle ipotesi di operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti precedentemente stipulati.

(2) In analogia a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 29 maggio 2003.

comunque informato della possibilità di opporsi in ogni momento alla ricezione di ulteriori annunci, in modo agevole e gratuito; a tal fine, è fornito un indirizzo valido cui inviare la richiesta di cessazione di tali comunicazioni (1).

Restano ferme le disposizioni previste dal d.lgs. n. 70/2003, dal d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal titolo III della parte II del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.

### 3. Stipula del contratto

La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza è ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal paragrafo 2 della sezione III.

Il consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato (cfr. l'art. 67-*undecies*, comma 3, del Codice del Consumo).

Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva per servizi non richiesti e, in ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore, secondo quanto previsto dall'articolo 67-*quinquies decies* del Codice del Consumo.

---

(1) Cfr. l'articolo 130 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della Privacy) e il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 giugno 2008.

*SEZIONE VI*

SERVIZI DI PAGAMENTO

## 1. Premessa

La presente sezione attua il Capo II-*bis* del T.U., introdotto per recepire nell'ordinamento italiano la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e successivamente integrato per recepire la direttiva n. 2009/110/CE concernente l'attività degli istituti di moneta elettronica.

## 2. Definizioni

Ai fini della presente sezione si definiscono:

- "*beneficiario*", la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;
- "*clienti" o "clientela*", gli utilizzatori di servizi di pagamento;
- "*contratto quadro*", il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;
- "*fondi*", banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter)*, del T.U.;
- "*identificativo unico*", la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento;
- "*intermediari*", i prestatori di servizi di pagamento;
- "*informazioni obbligatorie*", le informazioni che gli intermediari devono consegnare o mettere a disposizione dei clienti anche in assenza di specifica richiesta e quelle ulteriori che i clienti possono richiedere ai sensi della presente sezione;
- "*operazione di pagamento*", l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;

- "*ordine di pagamento*", qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
- "*pagatore*", la persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;
- "*prestatore di servizi di pagamento*", uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento (ivi inclusa l'emissione di moneta elettronica), banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche. Quando la moneta elettronica è emessa dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità si applica solo il paragrafo 5.4 della presente sezione;
- "*servizi di pagamento*", le seguenti attività:
  1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
  3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
     - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
     - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
     - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
     - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti *una tantum*;
     - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
     - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
  5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  6) rimessa di denaro;
  7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento

sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;

8) emissione di moneta elettronica così come definita dall'articolo 1, lettera h-*ter*), del T.U.;

- "*strumento di pagamento*", qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
- "*tasso di interesse di riferimento*", il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l'interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto avente ad oggetto servizi di pagamento;
- "*utilizzatore di servizi di pagamento*" o "*utilizzatore*", la persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi.

## 3. Disposizioni di carattere generale

### 3.1 *Ambito di applicazione e disposizioni applicabili*

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti in Italia dagli intermediari (1).

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I (disposizioni di carattere generale); sezione II, paragrafi 1, 3, 4 (2) e 5 (premessa, fogli informativi, offerta fuori sede, annunci pubblicitari) e 7 (documento di sintesi); sezione III (contratti), secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della presente sezione; sezione V (tecniche di comunicazione a distanza), salvo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 della presente sezione; sezione X (controlli). La sezione XI (requisiti organizzativi) si applica secondo quanto previsto dal paragrafo 1 della stessa sezione. Ai contratti disciplinati dalla presente sezione che incorporano una

---

(1) Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione i casi indicati all'art. 2, comma 2, del d.lgs di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento .

(2) Nel caso di offerta fuori sede di prodotti di moneta elettronica anonimi di cui all'articolo 25, comma 6, lett. d), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il soggetto che procede all'offerta non è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo, ma soltanto a metterlo a sua disposizione; come per gli altri servizi di pagamento, inoltre, il soggetto che procede all'offerta non è tenuto a consegnare al cliente il documento "Principali diritti del cliente".

componente creditizia (carte di credito) e che sono commercializzati presso consumatori si applica la sezione VII, secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della medesima sezione.

Gli intermediari tenuti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-*bis* del T.U. mettono a disposizione della clientela la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario prevista nella sezione II, par. 2.

Le parti possono convenire che le disposizioni della presente sezione non si applichino, in tutto o in parte, se il cliente non è un consumatore, né una micro-impresa (art. 126-*bis*, comma 3, del T.U.).

### 3.2. *Modalità con cui le informazioni e i documenti sono forniti*

I documenti e le informazioni previsti dalla presente sezione sono "forniti" attraverso consegna o messa a disposizione degli stessi, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti.

Salvo che non sia diversamente specificato, ai fini della presente sezione i documenti si intendono:

- "consegnati" al cliente quando gli vengono dati o trasmessi di iniziativa dall'intermediario;
- "messi a disposizione" del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente.

Quando le parti convengono che le informazioni e i documenti previsti nella presente sezione siano forniti mediante l'utilizzo di un supporto durevole diverso da quello cartaceo, questi sono "messi a disposizione" o "consegnati" attraverso tale supporto.

Se convenuto tra le parti in forma scritta, i documenti e le comunicazioni previsti dalla presente sezione possono essere redatti in una lingua diversa dall'italiano.

## 4. Informazione precontrattuale

### 4.1 *Contratti quadro*

#### 4.1.1 *Informazioni*

Prima della conclusione del contratto gli intermediari forniscono ai clienti almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni sull'intermediario (denominazione; indirizzo della sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta fuori sede, indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il cliente; indirizzo, anche di posta elettronica, o altro recapito al quale il cliente può rivolgersi per chiedere all'intermediario ulteriori informazioni; indicazione della vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia ed estremi dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 114-*septies* del T.U.) (1);

b) informazioni sul servizio di pagamento (principali caratteristiche del servizio; dati o identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente; forma e modalità per prestare e revocare il consenso all'esecuzione di un'operazione di pagamento; indicazione del momento in cui l'ordine di pagamento si considera ricevuto e dell'eventuale momento limite giornaliero oltre il quale gli ordini si reputano pervenuti nelle giornate successive, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, tempo massimo di esecuzione del servizio di pagamento; eventuali limiti di spesa applicabili in relazione all'utilizzo di determinati strumenti di pagamento;

c) spese e tassi di interesse e di cambio (un elenco completo di tutte le spese, oneri e commissioni a carico del cliente e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci; indicazione dei tassi di interesse e di cambio eventualmente applicati oppure, se il contratto fa rinvio a tassi di interesse e di cambio di riferimento, indicazione del metodo di calcolo dell'interesse applicato, della data pertinente e dei parametri per determinare il tasso; nei casi consentiti, l'avvertenza che le modifiche al tasso di interesse o di cambio di riferimento si applicano senza preavviso e l'indicazione della frequenza e/o delle modalità con le quali l'intermediario deve comunicare al cliente le eventuali variazioni del tasso di interesse).

d) comunicazioni (mezzi di comunicazione previsti per fornire informazioni o avvisi ai sensi della presente disciplina e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ivi compresi i requisiti tecnici dei dispositivi mediante i quali il cliente può effettuare e ricevere le comunicazioni; modalità e frequenza con cui le informazioni devono essere fornite; lingua o lingue in cui è concluso il contratto quadro e sono effettuate le comunicazioni nel corso del rapporto; diritto del cliente di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia del contratto quadro e del documento di sintesi aggiornato);

e) misure di tutela e correttive (descrizione delle eventuali misure di sicurezza che il cliente è tenuto ad adottare nell'utilizzo degli strumenti di pagamento e delle modalità per comunicare all'intermediario l'avvenuto smarrimento, sottrazione o utilizzo indebito dello strumento di pagamento ovvero l'uso non autorizzato del medesimo; le eventuali condizioni in base alle quali l'intermediario si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, ivi comprese le informazioni sull'importo rimborsabile; modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare all'intermediario le

---

(1) In caso di intermediario estero, vanno indicati l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza e gli estremi dell'iscrizione nel registro pubblico degli istituti di pagamento autorizzati.

operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto; responsabilità dell'intermediario per le operazioni di pagamento non autorizzate e per la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni; condizioni per ottenere dall'intermediario il rimborso delle operazioni disposte, previa autorizzazione del pagatore, dal beneficiario o per il suo tramite; modalità e condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica (1));

f) modifiche e recesso dal contratto quadro (indicazione che, qualora il contratto lo preveda, eventuali modifiche del contratto quadro o del documento di sintesi che ne costituisce il frontespizio si ritengono accettate dal cliente in assenza di un suo espresso rifiuto entro il termine previsto per la loro entrata in vigore; durata del contratto; diritto del cliente di recedere dal contratto quadro ed eventuali condizioni e modalità per l'esercizio del recesso ad opera delle parti in conformità dei paragrafi 5.2 e 5.3 della presente sezione);

g) reclami e ricorsi (diritto applicabile al contratto quadro e/o autorità giudiziaria competente in relazione alle controversie nascenti da quest'ultimo; diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di promuovere ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario; informazioni sulle sanzioni amministrative applicabili per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento ai sensi del T.U. e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

Se solo uno degli intermediari coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è insediato nella Comunità Europea:

- tra le informazioni di cui alla lettera b) non è necessario includere i dati o l'identificativo unico; le altre informazioni relative ai tempi di ricezione degli ordini e di esecuzione del servizio vanno indicate soltanto ove disponibili;
- tra le informazioni di cui alla lettera e), l'intermediario non è tenuto a indicare quelle relative alla responsabilità del pagatore o dell'intermediario, quelle concernenti modalità e termini entro i quali il cliente deve comunicare le operazioni non autorizzate o inesatte, quelle relative alle condizioni per ottenere il rimborso delle operazioni disposte dal beneficiario o per il suo tramite.

Per fornire le informazioni indicate nel presente paragrafo, gli intermediari:

1) mettono a disposizione dei clienti un "foglio informativo" contenente le sole informazioni richieste dalla sezione II, paragrafi 1 e 3;

2) consegnano al cliente, in tempo utile prima della conclusione del contratto, alternativamente:

---

(1) Quando la moneta elettronica è emessa dalla Banca centrale europea, dalle banche centrali nazionali, dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità, è fornita solo l'informazione sulle modalità e sulle condizioni per ottenere il rimborso della moneta elettronica. L'informazione è resa prima che il cliente sia vincolato da un contratto o da un'offerta ed è inserita nel contratto. L'informativa precontrattuale può essere resa, invece che con le modalità previste dal presente paragrafo, con un apposito documento redatto su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

i) un “documento di sintesi” redatto secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafi 1 e 7; le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in un documento allegato al documento di sintesi (1);

ii) copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, il cui frontespizio è costituito dal documento di sintesi che in questo caso costituisce parte integrante del contratto. Le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste nel documento di sintesi ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate nel contratto.

#### 4.1.2 *Tecniche di comunicazione a distanza*

Se, su richiesta del cliente, il contratto è concluso mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di fornire i documenti previsti nel paragrafo 4.1.1, l’intermediario li fornisce al cliente subito dopo la conclusione del contratto.

Ai servizi e alle operazioni di pagamento disciplinati dalla presente sezione non si applicano gli articoli 67-*quinquies*, 67-*sexies*, comma 1, lettere a), b) e h), 67-*septies*, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-*octies*, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo.

#### 4.1.3 *Singole operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro*

In aggiunta alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 4.1.1, per ogni singola operazione di pagamento disposta dal pagatore, su richiesta di quest’ultimo e prima dell’esecuzione dell’operazione l’intermediario fornisce informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, va data evidenza separata alle singole voci. Le informazioni sono fornite secondo le modalità previste dal contratto quadro.

---

(1) Se l’offerta non è in alcun modo personalizzabile, il foglio informativo e il documento di sintesi possono coincidere. In questo caso, le informazioni indicate nel presente paragrafo non richieste ai sensi della sezione II, paragrafo 7, sono riportate in calce o in un documento allegato al documento di sintesi.

## 4.2 *Singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro*

### 4.2.1 *Informazioni*

Prima della conclusione del contratto gli intermediari mettono a disposizione della clientela almeno le seguenti informazioni per ciascuna operazione di pagamento offerta:

a) i dati o l'identificativo unico che il cliente deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia eseguito correttamente;

b) il tempo massimo di esecuzione dell'operazione;

c) tutte le spese, oneri e commissioni dovute all'intermediario e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci;

d) se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all'operazione;

e) forma e modalità per prestare e revocare il consenso all'esecuzione di un'operazione di pagamento;

f) le altre informazioni previste nel paragrafo 4.1.1, se concernenti condizioni applicabili.

Se solo uno degli intermediari coinvolti nell'esecuzione dell'operazione di pagamento è insediato nella Comunità Europea, non è necessario includere le informazioni di cui alla lettera a); il tempo massimo di esecuzione dell'operazione va indicato soltanto ove disponibile.

Le informazioni sono messe a disposizione con una delle seguenti modalità:

1. esposizione nei locali aperti al pubblico di un cartello o allestimento di apparecchiature tecnologiche consultabili dal cliente. Su richiesta del cliente, le informazioni sono fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
2. consegna di una copia del contratto, nel cui frontespizio sono riportate le informazioni sopra indicate, che costituiscono parte integrante del contratto.

Se un ordine di pagamento per una singola operazione è trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro con un altro intermediario, il prestatore della singola operazione può non fornire al cliente le informazioni che questi ha già ricevuto o riceverà in base al contratto quadro.

### 4.2.2 *Tecniche di comunicazione a distanza*

Se il contratto relativo a una singola operazione di pagamento è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente all'intermediario di conformarsi al paragrafo 4.2.1, questi adempie agli obblighi informativi in esso previsti subito dopo l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

## 5. Contratti quadro

### 5.1 *Forma e contenuto dei contratti*

I contratti sono redatti in forma scritta.

Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge (1).

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

La forma scritta non è obbligatoria per:

- l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi di cui all'articolo 25, comma 6, lett. d), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- i contratti quadro che non prevedano la concessione di finanziamenti e consentano operazioni di pagamento di importo unitario non superiore a 500 euro e non eccedenti l'importo totale di 2.500 euro su base annua. Questi contratti sono comunque redatti su supporto durevole.

Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche.

Salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 5.2 e 5.3, ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento si applica il paragrafo 3 della sezione III.

### 5.2 *Modifica delle condizioni previste nel contratto*

Le modifiche del contratto o delle condizioni e informazioni a esso relative sono proposte espressamente al cliente con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato

---

(1) In particolare, ai sensi dei commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta.

con il cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica del contratto".

Il contratto può prevedere che le modifiche si ritengono accettate in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; in questo caso la comunicazione precisa tale circostanza e richiama l'attenzione del cliente sul suo diritto di recedere immediatamente e senza spese.

Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che:

- questa facoltà sia espressamente prevista nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente e la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto;
- quando la modifica riguarda i tassi di interesse il cliente ne sia informato tempestivamente; il contratto può prevedere che la comunicazione sia effettuata periodicamente o con modalità particolari.

Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio sono applicate e calcolate in modo tale da non creare discriminazioni tra clienti. Le modalità di applicazione e di calcolo di queste modifiche si presumono non discriminatorie quando gli intermediari le adottano sulla base di criteri oggettivi e motivati che applicano a tutti i clienti, a parità di condizioni.

Nel caso di contratti quadro relativi a servizi di pagamento conclusi unitamente al contratto di conto corrente, la disciplina prevista dal presente paragrafo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative al servizio di pagamento. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento (ad esempio, nel caso di conti correnti c.d. "a pacchetto"), a tutte le modifiche si applica l'articolo 118 del T.U. e il paragrafo 2 della sezione IV.

### 5.3 *Recesso dal contratto*

Il cliente può sempre recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

L'intermediario può recedere da un contratto a tempo indeterminato se questa facoltà è prevista dal contratto, con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il cliente.

In caso di recesso del cliente o dell'intermediario le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

5.4 *Rimborso della moneta elettronica (articoli 114-*ter *e 126-*novies *del T.U.)*

Si riporta di seguito, per comodità di consultazione, quanto previsto dagli articoli 114-*ter* e 126-*novies*, commi 1 e 2, del T.U. in materia di rimborso della moneta elettronica.

Il cliente può chiedere il rimborso della moneta elettronica all'intermediario in ogni momento e al valore nominale (1).

Se previsto dal contratto, l'intermediario può assoggettare il rimborso al pagamento di una commissione, adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti, purché ricorra uno dei seguenti casi:

a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;

b) il cliente recede dal contratto prima della sua scadenza;

c) il rimborso è chiesto oltre un anno dopo la data di scadenza del contratto ed entro il termine di prescrizione del diritto (2)

Se il cliente che accetta in pagamento moneta elettronica non è un consumatore, può regolare in via contrattuale con l'intermediario le condizioni del rimborso a lui spettante nei suoi confronti, anche in deroga rispetto alle condizioni sopra indicate.

Il presente paragrafo si applica anche quando la moneta elettronica è emessa dallo Stato Italiano, da altri Stati comunitari, dalle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che agiscono in veste di pubblica autorità; per l'informazione da rendere al cliente nella fase pre-contrattuale, si veda il paragrafo 4.1.1, lett. e), nota 1.

## 6. Comunicazioni alla clientela

In qualsiasi momento del rapporto il cliente può ottenere dall'intermediario copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Per ogni operazione di pagamento eseguita, rientrante o meno in un contratto quadro, l'intermediario consegna (1) tempestivamente al pagatore e al beneficiario una ricevuta contenente rispettivamente le seguenti informazioni (2):

---

(1) Ai sensi dell'articolo 114-*ter*, commi 2 e 3, del T.U., il cliente può chiedere il rimborso:
- prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
- alla scadenza del contratto o successivamente:
  i) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;
  ii) nella misura richiesta, se l'emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114- *quinquies*, comma 4, del T.U., e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga a quanto sopra indicato.

(2) Ai sensi dell'articolo 114-*ter*, comma 1, del T.U., il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari previsti dall'articolo 2946 c.c..

*a)* per il pagatore,

— un riferimento che gli consenta di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;

— l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;

— tutte le spese a suo carico relative all'operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il pagatore deve corrispondere;

— se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;

— la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento;

*b)* per il beneficiario,

— un riferimento che gli consenta di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;

— l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;

— tutte le spese a suo carico relative all'operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il beneficiario deve corrispondere;

— se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima della conversione valutaria;

— la data valuta dell'accredito.

Per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest'ultimo può prevedere che - in alternativa alla ricevuta - l'intermediario fornisca periodicamente le informazioni sopra indicate, rispettivamente al pagatore e al beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato. In questo caso l'informativa periodica è fornita almeno una volta al mese (3).

---

(1) Per le operazioni non rientranti in un contratto quadro l'intermediario può limitarsi a mettere a disposizione le informazioni anziché consegnarle al cliente.

(2) La ricevuta è consegnata o messa a disposizione:
a) del pagatore, dopo che l'importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul suo conto o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento o si tratta di operazioni non rientranti in un contratto quadro, dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento;
b) del beneficiario, dopo l'esecuzione dell'operazione.

(3) Per agevolare il cliente a monitorare nel continuo delle condizioni applicabili al rapporto, l'intermediario può prevedere un'informativa periodica più ampia, che contenga anche le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 1 e 3 della sezione IV.

Restano fermi gli obblighi previsti dalla sezione IV per quanto riguarda la trasmissione alla clientela:

a) del documento di sintesi se i servizi di pagamento sono stati commercializzati unitamente al conto corrente;

b) dell'estratto conto per le operazioni di pagamento regolate in conto corrente, da integrare con le ulteriori informazioni richieste dal presente paragrafo (1).

## 7. Deroghe per strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica

Gli intermediari possono fornire ai clienti un'informativa semplificata per gli strumenti di pagamento:

*a)* che, in conformità del contratto quadro, consentono di effettuare operazioni di pagamento di importo unitario non superiore a 30 euro;

*b)* con un limite di spesa di 150 euro;

*c)* anche ricaricabili, che non possono essere avvalorati in alcun momento per un importo superiore a 150 euro.

Le soglie sono raddoppiate quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia e sono pari a 500 euro per gli strumenti di pagamento prepagati.

Nei casi in cui si applica l'informativa semplificata:

*a)* il foglio informativo e il documento di sintesi riportano soltanto le informazioni previste nel par. 4.1.1 alle lettere b) e c) e le disposizioni sulla responsabilità previste nella lettera e). E' inoltre riportata l'indicazione su come il cliente può accedere facilmente alle informazioni complete previste dal paragrafo 4.1.1;

*b)* il contratto quadro può prevedere che le modifiche delle condizioni siano comunicate con modalità semplificate rispetto a quelle previste dal paragrafo 5.2. Restano ferme le altre previsioni stabilite dallo stesso paragrafo 5.2;

*c)* per le operazioni rientranti in un contratto quadro, quest'ultimo può prevedere che - in deroga al paragrafo 6 - l'intermediario:

   i) mette a disposizione del pagatore e del beneficiario soltanto un riferimento che consenta loro di identificare l'operazione, il relativo importo e le spese rispettivamente addebitate e/o, nel caso di una pluralità di operazioni di pagamento della stessa specie a favore del medesimo beneficiario, soltanto il totale dell'importo delle operazioni stesse e delle relative spese;

---

(1) Quando l'estratto conto non include il dettaglio di tutte le operazioni di pagamento effettuate (ad es., nel caso di pagamenti eseguiti con carta di credito), l'informativa periodica sul servizio di pagamento è resa separatamente dal prestatore di quest'ultimo, nei casi e secondo le modalità previste dal presente paragrafo per le operazioni non regolate in conto corrente.

ii) non è tenuto a fornire le informazioni indicate al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o in caso di motivata impossibilità tecnica. In questi casi l'intermediario deve comunque permettere al pagatore di verificare l'importo dei fondi caricati.

## 8. Disposizioni sulle spese

Il cliente ha diritto di ottenere gratuitamente le informazioni obbligatorie previste ai sensi della presente sezione.

Il contratto può tuttavia prevedere che, se il cliente richiede all'intermediario informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto, il cliente stesso sia tenuto a corrispondere le relative spese. In questi casi, le spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dall'intermediario (1).

Inoltre, l'intermediario non può addebitare al cliente le spese inerenti all'adempimento dei suoi obblighi di informazione ai sensi di legge. Resta ferma tuttavia la facoltà dell'intermediario di addebitare al cliente spese nei casi previsti dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. In questi casi, le spese sono previste dal contratto e sono adeguate e conformi ai costi effettivamente sostenuti dall'intermediario.

Il cliente ha il diritto di essere informato, prima di disporre l'operazione di pagamento:

*a)* delle eventuali riduzioni o delle spese previste dal beneficiario per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, qualora ricorra uno dei casi di deroga al generale divieto di imporre spese ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; il beneficiario informa la clientela attraverso un apposito cartello esposto nei locali aperti al pubblico o con altro mezzo che assicuri che il cliente sia informato della spesa o della riduzione prima di disporre l'operazione di pagamento;

*b)* delle eventuali spese previste dall'intermediario o da un terzo per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento; l'intermediario inserisce la comunicazione nel foglio informativo ovvero nell'informativa precontrattuale relativa alle singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro; il terzo informa il cliente al momento della richiesta di pagamento.

(1) Cfr. sezione XI, paragrafo 2.

*SEZIONE VII*

CREDITO AI CONSUMATORI

## 1. Premessa

La presente sezione disciplina i servizi e le operazioni previsti dal Titolo VI, capo II, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

Essa attua il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2011, recante "Determinazioni in materia di credito ai consumatori".

## 2. Definizioni

Ai fini della presente sezione si definiscono:

- *"consumatore"*, una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

- *"contratto di credito*", il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;

- "*contratto di credito collegato*", un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
  - il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;

- "*costo totale del credito"*, tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;

- *"finanziatore",* il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

- "*importo totale del credito*", il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito;

- "*importo totale dovuto dal consumatore*", la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;

- "*intermediario del credito*", l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;

- "*sconfinamento*", l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa (1);

- "*servizio accessorio connesso con il contratto di credito*", il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito (2). Il servizio si intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio (3);

- "*tasso annuo effettivo globale*" o "*TAEG*", il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.

## 3. Disposizioni di carattere generale

### 3.1 *Ambito di applicazione e disposizioni applicabili*

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, tra un finanziatore e un consumatore.

In base all'articolo 122 del T.U., sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione:

- i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione

---

(1) Rientrano, quindi, nella nozione di "sconfinamento" sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto corrente non affidato sia quelli eccedenti l'ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido).

(2) Ai fini della presente disciplina non si considerano servizi accessori, rispetto all'apertura di credito in conto corrente, il conto corrente e i servizi di pagamento regolati in conto corrente.

(3) La presente definizione non vale ai fini del paragrafo 9.1, il quale riproduce l'articolo 125-*ter* del T.U.

anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica (1);

- i contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e i contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
- i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
- i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
- i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
- i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
- i finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
- i finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
- le dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
- i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
- i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
- i contratti di credito che rientrano nell'ambito del microcredito disciplinato ai sensi dell'articolo 111 del T.U. e altri contratti di credito individuati dalla legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
- i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento, salvo quanto previsto dal paragrafo 6.3. Ai sensi dell'articolo 125-*octies*, comma 1, del T.U., ai contratti di conto corrente in cui è prevista la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano, oltre al paragrafo 6.3, le

---

(1) La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei contratti di locazione finanziaria (leasing), ai fini del computo delle soglie: i) non si include l'eventuale canone iniziale versato dal consumatore contestualmente alla stipula del contratto; ii) si include l'IVA sull'acquisto del bene oggetto del contratto.

disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), II (pubblicità e informativa precontrattuale), III (contratti), IV (comunicazioni alla clientela), V (tecniche di comunicazione a distanza), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi).

La presente sezione si applica alle carte di credito secondo quanto previsto dal paragrafo 7.

Secondo quanto previsto dall'articolo 122, comma 2, del T.U., alle aperture di credito regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal loro utilizzo, non si applicano i paragrafi 4.2.2, 5.2.1, 6.3, 9.1, 9.2, 9.4; il paragrafo 4.1 si applica entro i limiti ivi stabiliti.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 5, del T.U., i venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri. In tale ipotesi non si applicano le disposizioni contenute nella presente sezione.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai contratti di credito si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), V (tecniche di comunicazione a distanza), eccetto il paragrafo 2.2 (1), VIII (mediatori creditizi), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi). I finanziatori e gli intermediari del credito mettono a disposizione della propria clientela la *Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario* secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 2.

## 4. Pubblicità e informazioni precontrattuali

Il presente paragrafo 4 disciplina

- *sub* 4.1, gli annunci pubblicitari. Ai fini della presente sezione rientrano nella nozione di annuncio pubblicitario tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell'offerta alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non personalizzabile);
- *sub* 4.2, l'informativa personalizzata e l'assistenza da rendere alla potenziale clientela nella fase pre-contrattuale ;
- *sub* 4.3 e 4.4, la valutazione del merito di credito e l'acquisizione di informazioni sul consumatore da banche dati.

Con specifico riferimento all'informazione da rendere nella fase precontrattuale, il presente paragrafo 4 segue l'impostazione prevista dalla direttiva 2008/48/CE, in parte diversa rispetto a quella stabilita per la generalità dei servizi bancari e finanziari; in particolare:

(1) Per le aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, si veda tuttavia quanto previsto dal paragrafo 4.2.3.

- sono considerati annunci pubblicitari, e assoggettati alla relativa disciplina (paragrafo 4.1), i documenti che svolgono, per il credito ai consumatori, la funzione - propria dei "fogli informativi" previsti dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI - di pubblicizzare le condizioni offerte alla generalità della clientela (1);
- le informazioni personalizzate previste dal paragrafo 4.2 sono equiparabili, per la funzione svolta, al "documento di sintesi" previsto dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza.

### 4.1 *Pubblicità*

Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano – ai sensi dell'articolo 123 del T.U. – le seguenti informazioni:

a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile;

b) le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del credito;

c) l'importo totale del credito (in caso di contratti di credito che attribuiscono il diritto di utilizzare somme entro un certo importo, va indicato il massimale che può essere messo a disposizione del consumatore);

d) il tasso annuo effettivo globale previsto dal paragrafo 4.2.4;

e) la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio una polizza assicurativa); l'informazione va inserita solo se i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito non sono stati inclusi nel tasso annuo effettivo globale perché non determinabili in anticipo (cfr. paragrafo 4.2.4);

f) la durata del contratto di credito;

g) l'importo totale dovuto dal consumatore e l'ammontare delle singole rate, quando queste informazioni siano determinabili in anticipo.

Agli annunci pubblicitari relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applica l'obbligo di riportare le informazioni di cui alle lettere e), f) e g) (articolo 122, comma 2, TU).

Le informazioni sopra elencate sono riportate negli annunci pubblicitari in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, avvalendosi di un esempio rappresentativo. Nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce, tra quelle precedentemente elencate, può avere maggiore evidenza del TAEG.

---

(1) Differentemente dai fogli informativi previsti dalle sezioni II e VI, i documenti riconducibili agli annunci pubblicitari per il credito ai consumatori non devono essere obbligatoriamente predisposti dai finanziatori.

Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica la sezione II, paragrafo 5; il riferimento ai fogli informativi deve essere inteso ai documenti previsti dal paragrafo 4.2.

Resta fermo quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del Consumo.

## 4.2 *Informazioni precontrattuali*

### *4.2.1 Disposizioni di carattere generale*

Il finanziatore fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. In particolare:

- il paragrafo 4.2.2 riguarda la generalità dei contratti di credito con esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 4.2.3;
- il paragrafo 4.2.3 contiene regole specifiche relative ad alcune tipologie di apertura di credito in conto corrente e dilazione di pagamento;
- i paragrafi 4.2.4 e 4.2.5, che si applicano a tutti i contratti di credito, disciplinano, rispettivamente, il calcolo del TAEG e le ipotesi di offerta attraverso intermediari del credito.

Il finanziatore assolve agli obblighi di fornire le informazioni precontrattuali al consumatore attraverso il documento denominato "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*" o altro documento, conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3. Tali documenti contengono, alternativamente:

a) le condizioni offerte alla generalità della clientela, se queste non sono personalizzabili;

b) nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a), le condizioni offerte al singolo consumatore, tenendo conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate.

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all'anno civile. Qualora un contratto di credito preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

I documenti previsti nel presente paragrafo sono forniti gratuitamente, attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole.

L'avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole.

Con specifico riferimento alle aperture di credito in conto corrente*:*

a) in caso di aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo delle somme, si applica il paragrafo 4.2.3 e le informazioni ivi previste possono essere fornite attraverso un apposito documento (eventualmente le *"Informazioni europee di base sul*

*credito ai consumatori*") oppure essere incluse nel foglio informativo e nel documento di sintesi del conto corrente;

b) per le aperture di credito in conto corrente diverse da quelle di cui alla lettera a), si applica quanto previsto *sub* 4.2.2.1 e 4.2.2.2.

Qualora il finanziatore fornisca le informazioni sull'apertura di credito in conto corrente attraverso un documento diverso dal foglio informativo e dal documento di sintesi relativi al conto corrente (sezione II, paragrafi 3 e 7, e allegato 4A), in questi ultimi possono essere omesse le condizioni relative all'apertura di credito secondo quanto previsto dall'allegato 4A;

c) per tutte le aperture di credito in conto corrente, il TAEG viene calcolato conformemente al paragrafo 4.2.4 e all'allegato 5B.

### 4.2.2 *Contenuto e modalità delle informazioni relative ai contratti di credito*

#### *4.2.2.1 Documenti informativi*

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:

a) il tipo di contratto di credito;

b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

c) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;

d) la durata del contratto di credito;

e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;

f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U. Qualora il contratto preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;

g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Se il contratto prevede diverse modalità di utilizzo dei fondi, a ciascuna delle quali si applicano spese o tassi diversi, viene riportata una chiara avvertenza circa la circostanza che l'impiego da parte del consumatore di modalità di utilizzo diverse da quella presa in considerazione

per il calcolo del TAEG ai sensi dell'allegato 5C, parte II, lettera b) può comportare l'applicazione di un tasso più elevato;

h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;

i) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: i) le spese di gestione di un conto, quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore; ii) le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (1). Sono altresì indicate le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;

j) se necessarie, l'esistenza di spese notarili a carico del consumatore in relazione alla stipula del contratto di credito;

k) l'indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio, polizza assicurativa) obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste;

l) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento;

m) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;

n) le eventuali garanzie richieste;

o) l'esistenza del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-*ter* del T.U., oppure l'inesistenza di questo diritto nel caso di contratti di credito ai quali non si applicano le disposizioni in materia di recesso;

p) il diritto al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-*sexies* del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo;

q) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;

r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;

s) l'eventuale limite temporale di validità dell'offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.

---

(1) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.

Le informazioni indicate nel presente paragrafo sono fornite attraverso il documento standard denominato "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*", redatto in conformità del modello previsto nell'Allegato 4C. Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 67-*quater*, commi 1 e 2, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies* e 67-*octies* del Codice del Consumo. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale, ai fini dell'articolo 67-*novies* del Codice del Consumo, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario deve comprendere almeno le informazioni precedentemente elencate *sub* c), d), e), f) e h), nonché il TAEG, illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale dovuto dal consumatore.

Se il finanziatore intende fornire al consumatore informazioni aggiuntive sul contratto di credito, queste sono riportate in un documento distinto, eventualmente allegato alle "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*".

Oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate, il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.

Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni da rendere ai sensi del presente paragrafo comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diversa previsione contrattuale, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l'entità del rimborso dipende dal valore del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.

*4.2.2.2 Assistenza al consumatore*

Ai sensi dell'articolo 124, comma 5, del T.U. il finanziatore fornisce al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento.

Il finanziatore assolve a tale obbligo adottando, conformemente a quanto previsto ai sensi della sezione XI, procedure interne volte ad assicurare che il consumatore possa – prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 125-*ter* del T.U. – rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti da questo incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad oggetto:

- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.

Le procedure assicurano facilità di accesso alle spiegazioni e prevedono che il consumatore possa ottenerle oralmente o, comunque, attraverso tecniche di comunicazione a distanza che gli consentano – ove lo desideri – un'interazione individuale con gli addetti. Il finanziatore assicura che il personale incaricato di fornire i chiarimenti abbia un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste dal capo II del titolo VI del T.U. e dalla presente sezione. Per specifici aspetti tecnici, il personale incaricato può indirizzare il consumatore verso l'utilizzo di adeguati strumenti di autovalutazione e di modelli di simulazione disponibili su internet.

4.2.3 *Aperture di credito in conto corrente e dilazioni di pagamento*

Il presente paragrafo si applica ai seguenti contratti di credito:

- aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo;
- dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore (1).

Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:

a) il tipo di contratto di credito;

b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

c) l'importo totale del credito;

d) la durata del contratto di credito;

e) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale; tutte le spese derivanti dal contratto di credito (2) e le condizioni in presenza delle quali è

---

(1) Con riferimento alle dilazioni di pagamento e alle modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, la disciplina del presente paragrafo si applica a condizione che: i) l'accordo tra le parti offra al consumatore maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari relativi all'inadempimento; ii) le condizioni dell'accordo non siano, nel loro complesso, meno favorevoli per il consumatore rispetto a quelle del contratto di credito iniziale.

(2) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.

possibile un'eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;

f) il TAEG, illustrato mediante un'esemplificazione rappresentativa che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Per le aperture di credito regolate in conto corrente si applica l'allegato 5B;

g) le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 125-*quater* del T.U., da altre norme di legge o dal contratto di credito;

h) nel caso di apertura di credito in conto corrente, qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della banca le somme prelevate, l'avvertenza che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso;

i) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato e le eventuali penali previste per l'inadempimento;

j) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;

k) l'eventuale limite temporale di validità dell'offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.

Per le dilazioni di pagamento e le modalità agevolate di rimborso di crediti preesistenti, a meno che non siano stipulate nella forma di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, le informazioni precontrattuali previste dal presente paragrafo includono altresì:

a) l'importo, il numero e la scadenza delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;

b) il diritto al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-*sexies* del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo.

Le informazioni indicate nel presente paragrafo possono essere fornite, alternativamente:

i) attraverso il documento standard denominato "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*", redatto in conformità del modello previsto nell'Allegato 4D. Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 67-*quater*, commi 1 e 2, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies* e 67-*octies* del Codice del Consumo;

ii) attraverso un documento, diverso da quello indicato *sub* i), redatto nel rispetto dei criteri generali previsti dalla sezione I, paragrafo 1.4 (in caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza, dovranno essere altresì fornite le ulteriori informazioni previste dagli articoli 67-*quater*, commi

1 e 2, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies* e 67-*octies* del Codice del Consumo);

iii) limitatamente alle aperture di credito in conto corrente, includendole nel foglio informativo e nel documento di sintesi del conto corrente secondo quanto previsto dalla sezione II e dall'allegato 4A (in questo caso, in deroga al paragrafo 6 della sezione II, il documento di sintesi è fornito al consumatore obbligatoriamente e gratuitamente prima che egli sia vincolato dal contratto o da una proposta irrevocabile) e, se sono impiegate tecniche di comunicazione a distanza, dalla sezione V, paragrafo 2.2.

Il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.

Ai contratti di cui al presente paragrafo non si applica l'obbligo del finanziatore di fornire al consumatore chiarimenti adeguati sul contratto di credito ai sensi dell'articolo 124, comma 5, del T.U. e del paragrafo 4.2.2.2.

### 4.2.4 *Tasso annuo effettivo globale*

Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata negli allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i contratti diversi dalle aperture di credito in conto corrente).

Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (1).

Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.

Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso

(1) Qualora, per motivi connessi con la responsabilità civile riveniente dalla circostanza che il finanziatore è proprietario del bene oggetto di finanziamento (come nel leasing), il processo di erogazione del credito richieda l'acquisizione di una polizza per la responsabilità civile per la conduzione di un veicolo, i relativi costi non sono inclusi nel TAEG se il contratto di assicurazione non è stato offerto dal finanziatore.

debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.

Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:

- le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
- le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.

Nel costo totale del credito sono inclusi – se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore – anche i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento. Qualora il conto possa essere utilizzato anche per operazioni diverse da quelle connesse al contratto di credito, il costo totale del credito include i seguenti costi di gestione ad esso correlati: i) costi fissi (anche se volti a remunerare servizi estranei al finanziamento); ii) costi variabili in funzione dell'utilizzo del solo finanziamento. I costi di gestione del conto, anche se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore, non sono inclusi ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i) l'apertura del conto è facoltativa; ii) i costi correlati al conto sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito, o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore. In caso di aperture di credito in conto corrente, i costi di gestione del conto corrente sono calcolati nel TAEG secondo quanto previsto dall'allegato 5B.

### 4.2.5 *Offerta attraverso intermediari del credito*

L'intermediario del credito di cui il finanziatore eventualmente si avvalga è anch'egli tenuto all'assolvimento degli obblighi previsti dai paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.

Questi obblighi, tuttavia, non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Nel caso in cui nell'offerta di contratti di credito il finanziatore si avvalga di questi soggetti, egli rimane comunque responsabile dell'adozione di misure atte a garantire che il consumatore riceva, anche tramite l'intermediario del credito, le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3, 4.2.4 e possa ottenere l'assistenza prevista dal paragrafo 4.2.2.2.

Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attività e, in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più finanziatori oppure agiscano in qualità di mediatori.

Nei casi in cui l'intermediario del credito può richiedere al consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi (mediazione creditizia), ai sensi dell'articolo 125-*novies*, comma 2, del T.U. il compenso è comunicato al consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro

supporto durevole, prima della conclusione del contratto di credito. I mediatori assolvono a questi obblighi applicando quanto previsto ai sensi della sezione VIII.

Il mediatore creditizio comunica al finanziatore, secondo le modalità tra loro concordate, l'ammontare del compenso che il consumatore è tenuto a versargli, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TAEG secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.

### 4.3 *Valutazione del merito creditizio del consumatore*

Ai sensi dell'articolo 124-*bis* del T.U. il finanziatore, prima di concludere il contratto di credito o di concedere al consumatore un aumento significativo dell'importo totale del credito, effettua una valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2011, le banche assolvono all'obbligo previsto dall'articolo 124-*bis* del T.U. applicando le disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 (*Istruzioni di vigilanza per le banche*), titolo IV, capitolo 11, sezione II, paragrafo 2.1. Per le banche che adottano il metodo IRB si applicano altresì le previsioni contenute nel titolo II, capitolo I, parte seconda, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*).

Per quanto concerne i finanziatori disciplinati dal titolo V del T.U., nelle more dell'adozione della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni:

- gli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U. applicano la Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 (*Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»*), parte prima, capitolo VI, sezione III, paragrafi 1 e 3. Gli intermediari che adottano il metodo IRB applicano altresì le previsioni contenute nella Parte Prima, Capitolo V, sezione III, paragrafo 3.3 della medesima Circolare;
- gli intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106 del T.U. applicano la Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996, parte prima, capitolo VI, sezione III, paragrafo 1, in quanto compatibile con la loro natura e limitatamente alle disposizioni concernenti le fasi di istruttoria ed erogazione del finanziamento.

Gli istituti di pagamento applicano il provvedimento della Banca d'Italia del 15 febbraio 2010 ("*Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento*"), capitolo VI, allegato A, paragrafo 3.

I finanziatori di Stati dell'Unione Europea diversi dall'Italia ai quali non si applicano le disposizioni sopra indicate svolgono la valutazione del merito di

credito ai sensi dell'articolo 124-*bis* del T.U. conformemente alla disciplina del paese di appartenenza.

### 4.4 *Banche dati*

#### *4.4.1 Informazione del consumatore*

Il presente paragrafo si applica ai casi in cui, per la valutazione del merito creditizio del consumatore, il finanziatore si avvale delle informazioni presenti in una banca dati.

Se la domanda di credito è stata rifiutata dopo che è stata consultata una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori (art. 125 del T.U.).

Il finanziatore:

- informa preventivamente il consumatore – unitamente all'invio di altre comunicazioni e solleciti o in via autonoma – la prima volta che segnala a una banca dati informazioni "negative" sul suo conto;
- assicura che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate e rettifica prontamente i dati in caso di errori;
- informa il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) nonché, con riferimento alla disciplina delle banche dati, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (*Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi*) e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004 (*Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*).

#### *4.4.2 Finanziatori di Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia*

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2011, l'accesso su base non discriminatoria alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito ("banche dati"), previsto dall'articolo 125 del T.U., è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea abilitati in conformità della legislazione dello Stato membro di appartenenza o in cui comunque operano ("finanziatori"), i quali intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla

direttiva 2008/48/CE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido. Le informazioni così acquisite possono essere utilizzate esclusivamente per la valutazione del merito di credito del consumatore.

L'accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia è consentito entro limiti e a condizioni contrattuali non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia ("finanziatori italiani"). In particolare sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite.

I gestori delle banche dati possono subordinare l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia alla comunicazione, da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui è stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore.

## 5. Contratti

### 5.1 Forma

I contratti di credito sono redatti in forma scritta (art. 125-*bis* del T.U.).

Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge (1).

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore.

Un esemplare del contratto è consegnato al consumatore. La consegna, quando ha a oggetto una copia cartacea, è attestata mediante apposita sottoscrizione del consumatore, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dal finanziatore.

Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici i finanziatori osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche.

---

(1) In particolare, ai sensi dei commi 1-*bis* e 2 dell'articolo 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta.

In caso di offerta contestuale di più contratti, non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del T.U., per i quali è richiesta la forma scritta, il consenso del consumatore viene acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

## 5.2 *Contenuto dei contratti*

Il presente paragrafo disciplina le informazioni che il finanziatore deve includere nei contratti di credito. In particolare:

- il sotto-paragrafo 5.2.1 riguarda la generalità dei contratti di credito con l'esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 5.2.2;
- il sotto-paragrafo 5.2.2 contiene regole specifiche relative ad alcune tipologie di apertura di credito.

Fermo restando che le parti possono articolare liberamente il testo del contratto, purché in conformità con quanto richiesto dalla presente sezione, la Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che le informazioni relative alle condizioni economiche si possono reputare in ogni caso chiare e concise quando il contratto fa rinvio alle "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*", che in questo caso sono allegate al contratto e ne costituiscono il frontespizio.

Per quanto non diversamente disposto nel presente paragrafo e nei sotto-paragrafi 5.2.1 e 5.2.2, ai contratti di credito ai consumatori si applica, in quanto compatibile, il paragrafo 3 della sezione III.

### 5.2.1 *Contratti di credito*

I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso:

a) il tipo di credito;

b) il nome, il cognome e l'indirizzo del consumatore, la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l'indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;

c) la durata del contratto di credito;

d) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;

e) nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;

f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l'eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell'articolo 118 del T.U.

Qualora il contratto preveda l'applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;

g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG.

h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l'ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;

i) per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti;

j) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l'apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore, le spese di gestione di questo conto; le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (1); le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;

k) il tasso degli interessi di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, le condizioni in presenza delle quali questo tasso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l'inadempimento;

l) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;

m) se necessarie, l'esistenza di spese notarili;

n) le garanzie e le assicurazioni, ove previste (fermo restando l'obbligo di sottoscrivere documenti separati ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, del T.U.);

o) l'esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo (secondo una delle modalità previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del Consumo), ivi incluse le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e di corrispondere gli interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 125-*ter* del T.U., nonché l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di recesso; se si tratta di un contratto di credito al quale non si applicano le disposizioni in materia di recesso, va indicata l'inesistenza di questo diritto;

---

(1) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.

p) in caso di contratti di credito collegati, l'indicazione dei diritti spettanti al consumatore ai sensi dell'articolo 125-*quinquies* del T.U. e le condizioni per esercitarli;

q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-*sexies*, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-*sexies*, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo (1);

r) la procedura per l'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 125-*quater* del T.U., da altre norme di legge o dal contratto;

s) i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami e ricorsi) di cui il consumatore può avvalersi, ivi compresi i sistemi di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 128-*bis* del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario), e le modalità per accedervi;

t) le ulteriori condizioni eventualmente previste nel contratto;

u) l'indicazione che il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni precedentemente elencate, il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta:

— gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;

— il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;

— gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto.

Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, il contratto riporta una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diverso accordo tra le parti, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l'entità del rimborso dipende dal valore

---

(1) Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore (cfr. altresì, sezione XI, paragrafo 2).

del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.

5.2.2 *Aperture di credito in conto corrente*

I contratti di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo riportano in modo chiaro e conciso, oltre alle informazioni previste alle lettere a), b), c), d) e f) del paragrafo 5.2.1, le seguenti indicazioni:

— il TAEG e il costo totale del credito, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l'indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG;

— qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della banca le somme prelevate, l'avvertenza che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso del credito;

— tutte le spese che possono essere addebitate al consumatore (1) e le condizioni in presenza delle quali è possibile un'eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

5.3 *Cessione del credito e del contratto di credito*

Ai sensi dell'articolo 125-*septies* del T.U., in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'articolo 1248 del codice civile.

Il finanziatore notifica individualmente al consumatore la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva. Con riguardo all'efficacia della cessione, resta fermo quanto previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del codice civile. Le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo sono effettuate secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 58 del T.U., in caso di cessione di rapporti giuridici ai sensi del medesimo articolo 58 del T.U., e dell'articolo 4 della legge n. 130/1999, in caso di cartolarizzazione dei crediti.

La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il creditore originario, in forza di un accordo con il cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del consumatore.

(1) Questa voce riporta anche tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.

## 6. Comunicazioni alla clientela

### *6.1 Modifiche delle condizioni contrattuali*

In caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 del T.U. Se la modifica – in conformità di questo articolo – ha a oggetto il tasso di interesse, la comunicazione al consumatore indica altresì le eventuali conseguenze della modifica sull'importo e sulla periodicità delle rate.

Per le modifiche del tasso di interesse connesse a variazioni di tassi di riferimento, il contratto può prevedere che - se il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati ed è disponibile presso le dipendenze del finanziatore - le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse siano fornite periodicamente in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato.

### *6.2 Contenuto e modalità delle comunicazioni*

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 4, del T.U., nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il consumatore abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo.

Si applicano la sezione IV, paragrafo 3.1, per quanto riguarda la scelta dello strumento impiegato per la comunicazione, e l'articolo 127-*bis* del T.U.

Nei contratti di credito a durata determinata il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere gratuitamente dal finanziatore, in qualsiasi momento del rapporto, la tabella di ammortamento prevista al paragrafo 5.2.1.

Per le aperture di credito in conto corrente, ivi comprese quelle disciplinate dal paragrafo 4.2.3, la comunicazione, sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l'estratto conto si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì informato degli aumenti del tasso di interesse o delle spese a suo carico, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1. Queste informazioni possono essere fornite nell'ambito dell'informativa periodica sul conto corrente; in questo caso si applica la sezione IV, paragrafi 1 e 3.

### *6.3 Sconfinamenti*

Ai sensi dell'articolo 125-*octies* del T.U., in caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica al consumatore, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato:

— lo sconfinamento

— l'importo interessato

— il tasso di interesse

— le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore a uno dei seguenti:

— 300 euro in assenza di apertura di credito;

— il 5 per cento dell'importo totale del credito previsto da un contratto di apertura di credito, ove esistente.

La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata effettuata, al superamento di una delle soglie, in un momento antecedente.

Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche sul conto corrente previsti dalla sezione IV, paragrafi 1 e 3.

## 7. Carte di credito

La presente sezione si applica alle carte di credito diverse dalle c.d. "carte di credito *charge*". Ai fini della presente sezione si considerano "carte di credito *charge*" quelle aventi le seguenti due caratteristiche:

- il rimborso deve avvenire in un'unica soluzione ed entro tre mesi che decorrono dall'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata l'operazione di pagamento mediante l'utilizzo della carta;
- non sono previsti tassi di interesse né commissioni significative. Le commissioni (es. canone periodico) non sono significative se: i) remunerano esclusivamente i servizi di pagamento propri di questo strumento e le ulteriori funzioni non creditizie eventualmente connesse (es. servizi di fidelizzazione); e ii) non variano in relazione all'ammontare dei fondi trasferiti mediante le operazioni di pagamento effettuate tramite la carta, anche se sono fissate in termini percentuali.

Alle carte di credito disciplinate dalla presente sezione si applicano anche le pertinenti disposizioni contenute nella sezione VI, con le modalità che seguono:

- le informazioni previste dal paragrafo 4.1.1 della sezione VI, ulteriori rispetto a quelle richieste dal paragrafo 4.2.2.1 della presente sezione, sono fornite al consumatore con un documento separato (1). Non si applica, per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione e consegna delle informazioni, il paragrafo 4.1.1 della sezione VI;
- le comunicazioni in corso di rapporto relative alle carte di credito sono disciplinate dal paragrafo 6 della sezione VI (non si applica il paragrafo 6.2 della presente sezione).

## 8. Disciplina transitoria

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alla disciplina del capo II del titolo VI del T.U. (come sostituito dal medesimo decreto legislativo) e alle disposizioni contenute nella presente sezione entro 90 giorni dall'entrata in vigore di queste ultime.

In conformità dell'articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, ai contratti di credito a tempo indeterminato conclusi prima del termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni si applicano:

- i seguenti articoli del capo II del titolo VI del T.U., come sostituiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni: 125-*bis*, commi 2 e 4, 125-*quater*, 125-*septies*, 125-*octies*;
- i seguenti paragrafi della presente sezione: 5.3, 6.1, 6.2 (limitatamente alle aperture di credito in conto corrente), 6.3.

Per i rimanenti aspetti disciplinati dal capo II del titolo VI del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, si applicano, se esistenti, le corrispondenti disposizioni vigenti al 19 settembre 2010.

## 9. Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato

Nei successivi sotto-paragrafi si riporta, per comodità di consultazione, quanto previsto dagli articoli del capo II del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, relativi al recesso dai contratti di credito, alle conseguenze dell'inadempimento del fornitore e alla disciplina del rimborso anticipato del credito.

---

(1) Le informazioni supplementari possono essere fornite attraverso: i) un documento allegato alle "*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*"; ii) il testo del contratto.

*9.1* *Recesso* (articolo 125-*ter* del TU)

Ai sensi dell'articolo 125-*ter* del T.U., il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 1 (cfr. i paragrafi 4.2.2.1 e 4.2.3). In caso di tecniche di comunicazione a distanza il temine è calcolato secondo l'articolo 67-*duodecies*, comma 3, del Codice del consumo.

Il consumatore che recede:

— ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;

— se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. Nessuna altra somma può essere pretesa del finanziatore.

Il recesso disciplinato dall'articolo 125-*ter* del T.U. si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

Salve le disposizioni concernenti il termine e le modalità per l'esercizio del recesso (articolo 125-*ter* del T.U., commi 1 e 2), ai contratti di credito non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-*duodecies* e 67-*terdecies* del Codice del consumo.

Ai sensi dell'articolo 122, commi 3 e 4, del T.U., le previsioni sul recesso di cui all'articolo 125-*ter* non si applicano alle dilazioni di pagamento disciplinate dal paragrafo 4.2.3, né ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore.

9.2 *Contratti a tempo indeterminato* (articolo 125-*quater* del T.U.)

Al recesso disciplinato dall'articolo 125-*ter* del T.U. si affianca quello previsto dall'articolo 125-*quater* per i contratti di credito a tempo indeterminato.

In questo tipo di contratti (ad eccezione delle aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo: cfr. l'articolo 122, comma 2, del T.U.), il consumatore ha il diritto di recedere in ogni

momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.

I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

— recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;

— sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

*9.3* *Inadempimento del fornitore* (articolo 125-*quinquies* del T.U.)

Nei contratti di credito collegati (1), in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile (cioè che l'inadempimento del fornitore non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del consumatore).

La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. La risoluzione del contratto di locazione finanziaria comporta i medesimi effetti, in termini di rimborsi, previsti dall'articolo 125-*quinquies*, comma 2, del T.U. con riferimento alla generalità dei contratti di credito.

I diritti previsti dall'articolo 125-*quinquies* del T.U. possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di credito.

Ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del T.U., l'articolo 125-*quinquies* non si applica alle dilazioni di pagamento disciplinate dal paragrafo 4.2.3.

---

(1) Cfr. anche l'articolo 67, comma 6, del Codice del Consumo, come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo cui il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal titolo III del Codice del Consumo.

### *9.4* *Rimborso anticipato* (articolo 125-*sexies* del T.U.)

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto (1).

L'indennizzo non è dovuto se:

— il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

— il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

— il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

— l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

---

(1) Si richiama, nel caso in cui vi sia una polizza di assicurativa connessa al contratto di credito, l'articolo 49 del regolamento dell'Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.

*SEZIONE VIII*

## MEDIATORI CREDITIZI

Ai mediatori creditizi continua ad applicarsi il provvedimento UIC del 29 aprile 2005, recante “Istruzioni per i mediatori creditizi”.

*SEZIONE IX*

# CAMBIAVALUTE

## 1. Premessa

Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano ai soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti, ai sensi dell'articolo 155, comma 5, del T.U., nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del T.U.

## 2. Strumenti di pubblicità

### 2.1 *Documento contenente i principali diritti del cliente*

I cambiavalute espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un documento denominato "Principali diritti del cliente", redatto in modo da facilitarne la consultazione e la comprensione e contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti dal titolo VI del T.U. in relazione all'attività esercitata (ad esempio disponibilità dei fogli informativi, consegna della "distinta di negoziazione", procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie a disposizione del cliente e modalità per accedervi).

È opportuno che il documento sia integrato con l'indicazione di altri strumenti di tutela previsti dall'ordinamento in relazione all'attività esercitata e alle modalità di contatto con la clientela.

### 2.2 *Fogli informativi e cartello dei cambi*

I cambiavalute mettono a disposizione dei clienti un foglio informativo, contenente informazioni sul cambiavalute, sulle condizioni economiche e sulle principali caratteristiche delle operazioni di acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, ivi compreso il rilascio, il pagamento o la negoziazione di assegni turistici in divisa estera (*travellers cheques*). È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e le condizioni effettivamente praticate alla clientela.

I fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti (anche su loro richiesta) nei locali aperti al pubblico; a tal fine, i cambiavalute possono avvalersi di apparecchiature tecnologiche.

I fogli informativi contengono:

— informazioni sul cambiavalute (denominazione; numero di iscrizione all'albo; indirizzo della sede legale; numero di telefono e fax; ove esistenti, sito internet e/o indirizzo di posta elettronica), sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione;

— un elenco completo delle diverse causali di costo (ad esempio tassi di cambio; commissioni e spese; prezzo complessivo; differenziali rispetto ai tassi di riferimento ufficiali);

— le clausole contrattuali concernenti il diritto di recesso e l'indicazione dei mezzi di tutela stragiudiziale di cui può avvalersi la clientela.

Se un'operazione comporta più voci di costo a carico del cliente, le condizioni economiche a essa relative sono presentate in maniera tale che il costo complessivo risulti facilmente comprensibile.

Il cambiavalute conserva copia dei fogli informativi per cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

I fogli informativi sono datati e costantemente aggiornati e rinviano a un "cartello dei cambi" per i tassi di cambio e le condizioni economiche praticate. Su richiesta del cliente, le informazioni riportate sul cartello sono rese disponibili su supporto cartaceo.

I cartelli dei cambi, esposti nei locali aperti al pubblico, sono datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi di cambio, alle condizioni economiche ed alle spese praticate. Indicano in modo distinto, anche con caratteri mobili o di tipo elettronico:

— i tassi di cambio praticati;

— le eventuali commissioni, spese o altre voci di costo comunque denominate;

— il prezzo complessivo pagato dal cliente;

— i differenziali (in forma fissa o percentuale) rispetto a un tasso di cambio di riferimento ufficiale.

Il cartello riporta anche la denominazione del cambiavalute, la data dell'ultimo aggiornamento e un avvertimento al cliente circa la necessità di consultare i fogli informativi per conoscere le altre condizioni economiche dell'operazione.

Il cartello dei cambi è collocato in modo tale da facilitare la consultazione da parte del pubblico; la veste grafica ed i caratteri utilizzati lo rendono di facile identificazione e lettura.

Copia dei cartelli è conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali dei cambiavalute, anche mediante procedure informatiche.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Gli obblighi di pubblicità relativi alle informazioni indicate nel presente paragrafo non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.

**3. Annunci pubblicitari**

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano:

- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale;
- la necessità di fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità in cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.

Resta fermo quanto previsto dal d.lgs n. 70/2003, dal d.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal Codice del Consumo.

**4. Contratti**

I contratti sono redatti in forma scritta quando il valore complessivo della transazione eccede 5.000 euro. In tal caso, un esemplare del contratto è consegnato al cliente.

Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

La forma scritta non è obbligatoria per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto.

In ogni caso, i cambiavalute mantengono evidenza dell'operazione compiuta, redigono in forma scritta una "distinta di negoziazione" e ne consegnano un esemplare al cliente. La distinta indica: la quantità di valuta negoziata; il tasso di cambio praticato; le commissioni, le spese e ogni altra voce di costo applicate; il prezzo complessivo pagato.

**5. Richiesta di documentazione su singole operazioni**

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni per le quali è previsto un obbligo di registrazione con

l'indicazione nominativa del cliente (1). I cambiavalute indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese (2).

## 6. Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza

Ai cambiavalute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del paragrafo 4 della sezione II, relative all'offerta fuori sede, e le disposizioni della sezione V, relative alle tecniche di comunicazione a distanza.

---

(1) Ai sensi del provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi del 21 dicembre 2001, tali sono le operazioni che superano la soglia di euro 1549,37.

(2) Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalità stabilite dal Garante (cfr. le "Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007).

*SEZIONE X*

## CONTROLLI

Ai sensi dell'articolo 128 del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U.

I medesimi controlli sono esercitati nei confronti degli IMEL (art. 114-*quinquies* 3 del T.U.), degli istituti di pagamento (art. 114-*undecies* del T.U.), i mediatori creditizi (art. 16 della l. n. 108/1996) e Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta (D.P.R. n. 144/2001).

La Banca d'Italia può chiedere la collaborazione di:

- Corpo della guardia di finanza (art. 22 della l. n. 262/2005, e successive modificazioni);
- altre Autorità, per i controlli sugli intermediari iscritti nel solo elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U. e sui cambiavalute (art. 128, comma 2, T.U.).

Al fine di consentire il controllo sulle disposizioni relative all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'indirizzo dei siti internet eventualmente utilizzati ai sensi della sezione V.

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti ai sensi degli art. 116, 123, 126-*ter*, 126-*quater*, 126-*quinquies*, 126-*sexies*, 126-*septies* e 126-*novies*, comma 3, del T.U. sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 144 del T.U.; in tali ipotesi, trovano applicazione le procedure previste ai sensi dell'articolo 145 del T.U., delle disposizioni di cui al titolo VIII, capitolo 1, delle Istruzioni di vigilanza per le banche, del provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003 (1) e del provvedimento della Banca d'Italia del 27 aprile 2006 (2).

In caso di ripetute violazioni può essere disposta, ai sensi dell'articolo 128, comma 5, del T.U., la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni.

Ai sensi dell'art. 67-*septies decies* del Codice del Consumo, la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, accerta le violazioni delle disposizioni contenute nella parte III, titolo III, capo I, sezione IV-*bis* del medesimo Codice in materia di commercializzazione a distanza ai consumatori di servizi finanziari disciplinati dal presente provvedimento e irroga le relative sanzioni, applicando le procedure sopra menzionate.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22.9.2003 – Serie generale.

(2) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11.5.2006 e n. 140 del 19.6.2006 – Serie generale.

La Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri, può ordinare ai soggetti vigilati la cessazione o vietare l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (art. 67-*novies decies* del Codice del Consumo).

Ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003, la Banca d'Italia può esigere, anche in via d'urgenza, che i fornitori di servizi della società dell'informazione ("*mere conduit*", "*caching*" e "*hosting*") impediscano o pongano fine alle violazioni commesse dagli intermediari e dai mediatori creditizi attraverso strumenti telematici.

*SEZIONE XI*

## REQUISITI ORGANIZZATIVI

### 1. Premessa

Il puntuale rispetto della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali contenuta nel presente provvedimento, così come un efficace presidio dei rischi di natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con la clientela, richiedono che gli intermediari pongano in essere accorgimenti di carattere organizzativo idonei ad assicurare che in ogni fase dell'attività di intermediazione sia prestata costante e specifica attenzione a tali profili.

La presente sezione disciplina le procedure e le iniziative organizzative che gli intermediari debbono porre in essere in relazione all'attività avente a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (1); il paragrafo 2 si applica solo quando tale attività sia svolta nei confronti della clientela al dettaglio. Le disposizioni sono complementari alle discipline concernenti la funzione di conformità nonché l'organizzazione e i controlli interni (2).

Il paragrafo 2 della presente sezione si applica alle banche autorizzate in Italia, alle succursali italiane di banche comunitarie, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U. (ivi inclusi i confidi iscritti in tale elenco), a Poste Italiane S.p.A. per le attività di bancoposta, agli Imel italiani e,agli istituti di pagamento autorizzati in Italia,; i paragrafi 2-*bis* e 3 si applicano anche agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 T.U. (3) (ivi inclusi i confidi iscritti nell'apposita sezione di tale elenco).

Restano fermi gli obblighi relativi alla gestione dei reclami previsti dalla sezione VI, paragrafo 1, del provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".

L'inosservanza delle disposizioni della presente sezione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, comma 1, del T.U., secondo le procedure di cui all'articolo 145 del medesimo T.U.

Le funzioni di controllo interno dei gruppi bancari italiani, delle banche autorizzate in Italia, degli intermediari iscritti nell'elenco dell'art. 107 del T.U., degli Imel italiani e degli istituti di pagamento autorizzati in Italia considerano il

---

(1) Cfr. le deliberazioni del CICR del 2 agosto 1996, e successive modificazioni, e del 25 luglio 2000 in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U., le quali prevedono che la Banca d'Italia può stabilire requisiti organizzativi minimi volti a salvaguardare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con la clientela. Cfr., inoltre: l'articolo 12-bis della deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, e successive modificazioni; per gli istituti di pagamento, l'art. 114-*quaterdecies*, comma 2, del T.U. e, per gli Imel, l'articolo 114-*quinquies* 2, comma 2, del T.U.

(2) Cfr. provvedimento della Banca d'Italia del 10 luglio 2007, Istruzioni di vigilanza per le banche e per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale e, per quanto riguarda la prestazione dei servizi di investimento, T.U.F. e regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob del 29 ottobre 2007.

(3) Sono esclusi i soggetti previsti dall'articolo 155, comma 6, del T.U.

rispetto delle procedure previste dalla presente sezione nell'ambito delle valutazioni sul presidio dei rischi operativi e reputazionali richieste dalla disciplina prudenziale di vigilanza.

La Banca d'Italia prende in considerazione il rispetto delle procedure previste ai sensi della presente sezione anche ai fini dei controlli sull'adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi legali e di reputazione.

## 2. Procedure interne

Gli intermediari adottano procedure interne volte ad assicurare:

— una valutazione - anche con il coinvolgimento delle funzioni di controllo e, nelle realtà più complesse, la costituzione di comitati interfunzionali - della struttura dei prodotti offerti con riferimento a:

  i) la comprensibilità, da parte della clientela, della loro struttura, delle loro caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi ai medesimi;

  ii) la previsione, nei contratti destinati alla clientela al dettaglio, di forme complesse di remunerazione degli affidamenti o degli sconfinamenti, quali la commissione di massimo scoperto o altre che prevedono una pluralità di voci di costo. Se gli intermediari includono comunque queste previsioni nei contratti, essi:

    - adottano specifiche procedure volte a prestare assistenza al cliente, al fine di agevolarlo nel comprendere l'effettiva portata della previsione prima della stipula del contratto o in tempo utile per l'esercizio del diritto di recesso;

    - pubblicano sul sito internet un algoritmo che consente al cliente un agevole calcolo dei costi complessivi dell'utilizzo delle somme secondo le proprie esigenze e ne segnalano l'esistenza al cliente nell'ambito delle procedure di cui al punto precedente;

    - offrono al cliente, qualora il contratto preveda l'applicazione della commissione di massimo scoperto, la possibilità di scegliere un altro contratto che – per lo stesso servizio – prevede altre forme di remunerazione, quali la commissione per la messa a disposizione di fondi.

  iii) la loro conformità a prescrizioni imperative di legge;

— la trasparenza e la correttezza nella commercializzazione dei prodotti. In tale ambito, le procedure includono almeno accorgimenti atti a far sì che:

  i) la documentazione informativa sia completa, chiara, accessibile da parte della clientela, utilizzata attivamente da parte degli addetti alla rete di vendita e adeguatamente pubblicizzata sul sito internet;

ii) il cliente non sia indirizzato verso prodotti evidentemente inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie (1). Gli intermediari valutano l'introduzione di strumenti, anche informatici, che consentano di verificare la coerenza tra il profilo del cliente e i prodotti allo stesso offerti;

iii) gli addetti alla rete di vendita: abbiano un'adeguata e aggiornata conoscenza delle regole previste dal presente provvedimento e delle procedure adottate in base alla presente sezione; siano in grado di fornire chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti dei clienti, sulla base della documentazione informativa prevista dalle presenti disposizioni e, se necessario, di ulteriori documenti; accertino che i clienti, prima di essere vincolati da un contratto o da una proposta, abbiano avuto modo di valutare adeguatamente la documentazione informativa;

— che la quantificazione dei corrispettivi richiesti alla clientela ogni qualvolta la normativa vigente richieda che essi non possano superare le spese sostenute sia attestata per iscritto e formalmente approvata (2);

— il rispetto puntuale delle iniziative di autoregolamentazione cui hanno aderito;

— la possibilità per il cliente di ottenere in qualsiasi momento e in tempi ragionevoli il testo aggiornato del contratto, a sua scelta in formato elettronico o cartaceo, qualora siano state apportate modifiche unilaterali;

— la tempestiva restituzione delle spese indebitamente addebitate al cliente;

— standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o più fasi della commercializzazione, intervengono soggetti terzi estranei alla loro organizzazione.

Le procedure previste dal presente paragrafo sono:

— informate a principi di proporzionalità, avendo riguardo alla complessità dei prodotti, alle tecniche di commercializzazione impiegate, alle diverse tipologie di clienti;

— adeguatamente formalizzate;

— periodicamente valutate per verificarne l'adeguatezza e l'efficacia e per rimediare alle carenze eventualmente riscontrate. A tal fine è previsto

---

(1) La previsione non richiede agli intermediari di assicurare assistenza al cliente fino al punto di individuare, in ogni caso, l'offerta più adeguata, bensì di adottare procedure organizzative che evitino modalità di commercializzazione oggettivamente idonee a indurre il cliente a selezionare prodotti manifestamente non adatti.

(2) In relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e a fattispecie assimilate, le procedure quantificano altresì in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore.

un coinvolgimento della funzione di conformità o, in sua assenza, dell'*internal audit*, che svolgono gli opportuni accertamenti e riferiscono agli organi aziendali con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni qual volta siano state accertate gravi carenze (1).

Gli intermediari adottano forme di remunerazione e valutazione degli addetti alla propria rete di vendita che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti.

### 2-*bis* Offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento

La scelta di porre in essere politiche commerciali che prevedano l'offerta contestuale, accanto a un contratto di finanziamento, di altri contratti, anche attraverso soggetti terzi, deve essere accompagnata da una serie di cautele particolari, adottando procedure organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo:

a) una valutazione dei rischi (anche legali e reputazionali) connessi con l'offerta contestuale di più contratti (2), con particolare attenzione ai casi in cui il contratto offerto congiuntamente al finanziamento non sia funzionale rispetto alle caratteristiche del finanziamento proposto, a esigenze di presidio del rischio di credito o di conservazione della garanzia;

b) la comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione dei prodotti offerti contestualmente;

c) la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito (3);

d) che le procedure di commercializzazione siano improntate a canoni di trasparenza e correttezza e, in particolare, che:

- il cliente sia avvertito in modo chiaro ed evidenziato dell'esistenza di altri contratti offerti in via obbligatoria contestualmente al finanziamento, anche attraverso un'illustrazione della corrispondente voce della rilevante documentazione precontrattuale (foglio informativo, documento di sintesi, "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori"). L'informazione va resa sin dal primo contatto con l'intermediario o con il soggetto incaricato dell'offerta e, comunque, non appena emerga la necessità di stipulare il

(1) Nelle succursali italiane di banche comunitarie è individuato un soggetto responsabile che riferisce al legale rappresentante.

(2) Restano fermi eventuali divieti previsti dalla normativa di settore relativa al servizio accessorio.

(3) Ai fini del presente paragrafo si applica la definizione di "servizio accessorio connesso con il contratto di credito" prevista dalla sezione VII, paragrafo 2; per contratto di credito si intende in tal caso qualsiasi contratto di finanziamento.

contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito (es. in connessione con la valutazione del merito di credito del cliente);

- sia illustrato chiaramente e correttamente al cliente se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di altri contratti (1);
- al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva;

e) che per ciascuno dei contratti offerti contestualmente sia fornita la specifica documentazione precontrattuale eventualmente prevista e le sottoscrizioni del cliente siano acquisite su documenti distinti;

f) che, qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo, le forme di remunerazione e valutazione della rete vendita non siano tali da costituire un forte incentivo alla vendita del contratto facoltativo accanto al finanziamento rispetto alla vendita del solo finanziamento;

g) il rispetto della disciplina di settore in cui il servizio accessorio eventualmente ricade.

Nell'ambito della verifica periodica sull'adeguatezza e sull'efficacia delle procedure, prevista dal paragrafo 2, le competenti funzioni dell'intermediario tengono tra l'altro conto, con riguardo a quanto previsto dal presente paragrafo, dei reclami pervenuti. Ai fini del controllo sulla corretta qualificazione dei servizi accessori come obbligatori o facoltativi esse prendono altresì in considerazione: le politiche di sviluppo che fissano obiettivi di budget; la struttura delle deleghe; l'iter di concessione del credito; i sistemi premianti che favoriscono significativamente la vendita di servizi accessori assieme a finanziamenti; l'incidenza dei finanziamenti commercializzati assieme a servizi accessori sul volume complessivo di ciascuna tipologia di contratti, con riferimento all'intera azienda ovvero a singoli sportelli o soggetti incaricati dell'offerta.

## 3. Reclami

Gli intermediari adottano procedure per la trattazione dei reclami che garantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaustive. Le procedure prevedono:

---

(1) Ai sensi dell'articolo 122, comma 2, del T.U., questo obbligo non si applica alle aperture di credito disciplinate dal paragrafo 4.2.3 della sezione VII.

— l'individuazione di un responsabile e/o di un ufficio, indipendenti rispetto alle funzioni aziendali preposte alla commercializzazione dei servizi;

— le forme di inoltro dei reclami da parte della clientela e di risposta da parte degli intermediari, che includono, in ogni caso, la posta ordinaria e la posta elettronica;

— la gratuità per il cliente dell'interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato (ad esempio, costo della telefonata a tariffazione non maggiorata);

— la formazione del personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center, adeguata in relazione ai rispettivi compiti;

— la modalità di trattazione dei reclami;

— i tempi massimi di risposta, comunque non superiori a 30 giorni dalla ricezione del reclamo (1);

— la registrazione degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto, nonché delle eventuali misure adottate a favore del cliente per risolvere il problema sollevato;

— la pubblicazione annuale, sul sito internet dell'intermediario, o - in mancanza - in altra forma adeguata, di un rendiconto sull'attività di gestione dei reclami con i relativi dati.

Le risposte contengono almeno:

— se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che l'intermediario si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate;

— se il reclamo è ritenuto infondato, un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.

La funzione di conformità o, in sua assenza, dell'*internal audit*, riferiscono agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti nonché sull'adeguatezza delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate (2).

Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia (Servizio Rapporti Esterni e Affari generali – Divisione Rapporti tra intermediari e clienti) l'indirizzo della struttura deputata alla gestione dei reclami, indicando un riferimento telefonico, di fax e di posta elettronica, nonché il nominativo del responsabile.

---

(1) Per i servizi di pagamento, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del d.lgs. di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento.

(2) Nelle succursali italiane di banche comunitarie è individuato un soggetto responsabile che riferisce al legale rappresentante.

**12A07362**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

**Strada statale n. 172 «Dei Trulli». Assegnazione programmatica di 9 milioni di euro. (CUP F41B01000370000).** (Deliberazione n. 29/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e s.m.i. e visti, in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi", e specificatamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, all'art. 32, comma 1 e s.m.i., istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e stabilisce, inoltre, che le risorse del Fondo siano assegnate dal CIPE su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che all'art. 41, comma 4, come modificato dall'art. 22, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche che, all'allegato 1, include, nell'ambito dei "Sistemi urbani", la voce "S.S. 172 dei Trulli";

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato – nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche – ha confermato, all'allegato 1, la voce "S.S. 172 dei Trulli";

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (GU n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP) che include, in tabella 1 "Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010", l'intervento in esame alla voce "S.S. 172 dei Trulli", inserito anche in tabella 2 "Opere da avviare entro il 2013";

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* 304/2011), con la quale, nell'ambito dell'assegnazione di risorse ad infrastrutture strategiche interregionali e regionali per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud, sono stati assegnati ai progetti "S.S. 172 dei Trulli: adeguamento e ammodernamento in sede ed in variante, costruzione della quarta corsia tra i Km 56 e 60,5 ed asse di penetrazione a Martina Franca" e "S.S. 172 dei Trulli: superamento del Centro di Martina Franca" finanziamenti pari rispettivamente a 36 e 15 milioni di euro;

Viste le note 16 marzo 2012, n. 11007, e 22 marzo 2012, n. 11515 con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno, della prima seduta utile del Comitato, dell'assegnazione di 20 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'art. 32,

commi 1 e seguenti del decreto legislativo n. 98/2011, per l'intervento "Strada statale n. 172 dei Trulli", tronco Casamassima - Putignano, esclusa la variante di Turi";

Valutato quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato con nota n. 24172 del 21 marzo 2012, in ordine al criterio prudenziale nell'utilizzo delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico e ritenuto comunque di dover procedere alla presente assegnazione, al fine di integrare le coperture di un'opera già in parte finanziata, in un tratto caratterizzato da elevata incidentalità;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

che il soggetto aggiudicatore, ANAS S.p.A, ha trasmesso al Ministero proponente il progetto preliminare di una tratta di 15 km circa della S.S. 172, tra lo svincolo di innesto sulla S.S. 100, nei pressi del Comune di Casamassima, e l'abitato di Putignano;

che la strada è attualmente caratterizzata da un'elevata incidentalità a causa delle inadeguate caratteristiche plano altimetriche del tracciato;

che la piattaforma stradale sarà estesa a m 10,50, realizzando anche una viabilità di servizio che permetterà di regolamentare gli accessi dalle strade interpoderali e quindi di elevare il livello di sicurezza nell'esercizio dell'infrastruttura. La viabilità di servizio si svilupperà in parallelo, su ambo i lati, all'asse principale e sarà raccordata mediante rotatorie e opere di scavalcamento per consentire le manovre in ogni direzione senza interferenze con la viabilità principale;

che la Regione Puglia, con delibera di Giunta n. 1869 del 6 agosto 2010, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, si è favorevolmente espressa sul predetto progetto preliminare, ai fini dell'intesa sulla localizzazione e della compatibilità ambientale;

che il costo del progetto preliminare della tratta tra lo svincolo di innesto sulla S.S. 100, nei pressi del Comune di Casamassima, e l'abitato di Putignano è pari a 49,2 milioni di euro di cui 31,7 milioni di euro per lavori, 1,4 milioni di euro per oneri per la sicurezza e 16,1 milioni di euro per somme a disposizione e oneri di investimento;

che è stato individuato un primo lotto funzionale del costo di 20 milioni di euro nell'ambito della citata tratta;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato l'assegnazione programmatica di 9,55 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al citato art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011 e di 10,45 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 32, commi 2,3 e 4, del medesimo decreto legge n. 98/2011, per un totale di 20 milioni di euro, al fine di finanziare il predetto primo lotto funzionale;

2. che nel corso dell'odierna seduta è stato convenuto di assegnare programmaticamente al sopra citato primo lotto funzionale 9 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al citato art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011 e prendere atto della proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere a un'assegnazione in favore del medesimo primo lotto funzionale a valere sulle risorse che risulteranno rinvenienti dalle revoche di cui all'art. 32, commi 2 e seguenti del medesimo decreto legge;

Delibera:

1. Per il finanziamento del primo lotto funzionale della "Strada statale n. 172 dei Trulli", da Casamassima a Putignano, esclusa la variante di Turi, è disposta l'assegnazione programmatica, a favore di ANAS S.p.A., dell'importo di 9 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011.

2. La predetta assegnazione diventerà definitiva all'atto dell'approvazione da parte di questo Comitato del progetto preliminare dell'intervento "Strada statale n. 172 dei Trulli", da Casamassima a Putignano, esclusa la variante di Turi.

Roma, 23 marzo 2012

*Il Presidente:* MONTI

*Il Segretario:* BARCA

*Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6, Economie e finanze, foglio n. 119*

**12A07198**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## BANCA D'ITALIA

### Dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia"

L'art. 36 del d.l. 201/2011 (c.d. decreto "Salva Italia"), convertito dalla legge n. 214/2011, ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. "divieto di interlocking"). Se i titolari di cariche incompatibili non optano per una di esse entro il termine previsto, decadono da entrambe e la decadenza è dichiarata dai competenti organi aziendali. In caso di inerzia di questi ultimi, la decadenza è pronunciata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

Per chiarire le modalità di applicazione del divieto e risolvere i dubbi interpretativi emersi con riferimento alla nuova norma, le Autorità di vigilanza alle quali spetta assicurarne l'osservanza (Banca d'Italia, Consob e Isvap, in coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato) hanno condiviso e reso pubblici i criteri ai quali si atterranno nell'esame delle situazioni previste dall'art. 36 (*cfr.* documento del 20 aprile 2012, disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/att-vigilanza/accordi-altre-autorita/accordi-aut-italiane/Criteri_div_interlocking.pdf e i relativi chiarimenti). Le medesime Autorità hanno successivamente definito in un protocollo di intesa (d'ora innanzi: "il Protocollo") i criteri e le modalità per coordinare le rispettive attività e procedure ai fini dell'analisi delle situazioni di interlocking e dell'eventuale dichiarazione di decadenza dalle cariche incompatibili, con particolare riguardo ai casi in cui le cariche incrociate coinvolgano la competenza di più Autorità.

In conformità con le soluzioni individuate nel Protocollo, con il presente provvedimento viene disciplinato il procedimento amministrativo di decadenza dalle cariche detenute in violazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" di competenza della Banca d'Italia.

Il procedimento è avviato entro 120 giorni dalla ricezione del verbale della riunione dell'organo aziendale competente per la dichiarazione di decadenza ovvero dall'accertamento circa l'eventuale sussistenza di una carica incompatibile conseguente all'acquisizione di altre informazioni circostanziate. Nei casi in cui la decadenza debba essere pronunciata da più di una Autorità, l'avvio è disposto previo coordinamento con le altre Autorità competenti, secondo le modalità indicate nel Protocollo. Il termine per la conclusione del procedimento è 60 giorni dalla data di avvio, indicata nella comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati (1). Questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

Ferme restando le ipotesi di sospensione previste dal provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (2) ("il Regolamento"), il procedimento di decadenza può essere sospeso:

1) nel caso di richiesta di informazioni e/o documenti ai soggetti interessati, dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento degli elementi oggetto della richiesta;

2) quando si renda necessario acquisire il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le valutazioni relative ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla sussistenza di situazioni di controllo ai sensi della disciplina antitrust. Il parere viene rilasciato nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Protocollo;

3) nel caso in cui la decadenza debba essere pronunciata da più di una Autorità, quando l'altra Autorità competente abbia sospeso il proprio procedimento per cause previste dalla rispettiva disciplina, dalla data in cui la Banca d'Italia riceve comunicazione della sospensione da parte dell'Autorità procedente e fino al termine della stessa;

Quando la valutazione coinvolge la competenza di più Autorità, la Banca d'Italia trasmette alle altre Autorità competenti le richieste inviate, le informazioni e/o i documenti ricevuti dai soggetti interessati e si confronta con le altre Autorità competenti sugli esiti dell'attività istruttoria, in tempo utile prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Supervisione Gruppi Bancari, il Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o la Filiale territorialmente competente, secondo i criteri indicati nell'art. 9 del Regolamento. Nel caso in cui le cariche oggetto del divieto siano detenute presso più intermediari per i quali l'art. 9 del Regolamento prevede la responsabilità di unità organizzative diverse, l'unità responsabile del procedimento è quella competente con riferimento all'intermediario di maggiori dimensioni in termini di attivo.

Per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, ai procedimenti amministrativi di decadenza dalle cariche detenute in violazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" si applicano le disposizioni del Regolamento, ad eccezione dell'art. 1, comma 3.

Roma, 22 giugno 2012

*Il Governatore:* VISCO

**12A07363**

(1) Secondo quanto previsto dal Protocollo, in sede di prima applicazione – ossia per le situazioni di cariche incompatibili risultanti alla data del 27 aprile 2012 – i termini di avvio e di conclusione del procedimento sono fissati, rispettivamente, in 150 e 90 giorni.

(2) "Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

### Avviso relativo all'emissione di nove nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° luglio 2012, ha in emissione nove nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B93», «D31», «J26», «M73», «Z12», «T10», «S07», «N05» e «E02».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B93», «D31», «J26», «M73», «Z12», «T10», «S07», «N05» e «E02» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B92», «D30», «J25», «M72», «Z11», «T09», «S06», «N04» e «E01».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

**12A07100**

# MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Halifax (Canada).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Rodolfo Meloni, console onorario in Halifax (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Montreal degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Montreal delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

*c)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Montreal dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

*d)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Montreal degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Montreal);

*f)* rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

*g)* autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

*h)* autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

*i)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Montreal della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

*j)* ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Montreal della documentazione relativa al rilascio di visti;

*k)* ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Montreal delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*l)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Montreal, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*m)* assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Montreal;

*n)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

*o)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* VERDERAME

**12A07050**

## Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Sochi (Fed. Russa).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il dottor Yuri Saveliev, console onorario a Sochi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

*c)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

*d)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Mosca);

*f)* rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

*g)* autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

*h)* autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

*i)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

*j)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Mosca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*k)* ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Mosca della documentazione relativa al rilascio di visti;

*l)* ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Mosca delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*m)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Mosca, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*n)* assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Mosca;

*o)* compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato Generale d'Italia in Mosca;

*p)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Mosca;

*q)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

*r)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* VERDERAME

**12A07051**

## Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Trondheim (Norvegia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Carl Christian Thodesen, vice console onorario in Trondheim (Norvegia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e aeromobili;

*c)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

*d)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Oslo);

*f)* rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

*g)* autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

*h)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Trondheim;

*i)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Oslo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*j)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo della documentazione relativa al rilascio di visti;

*k)* ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Trondheim;

*l)* ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*m)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

*n)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2012

*Il direttore generale:* VERDERAME

**12A07052**

## Soppressione dell'Agenzia Consolare onoraria in Oranjestad e di modifica della circoscrizione del Consolato onorario in Willemstad (Paesi Bassi).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

*Articolo primo*

L'Agenzia Consolare onoraria in Oranjestad (Paesi Bassi), posta alle dipendenze del Consolato d'Italia in Maracaibo, è soppressa.

*Articolo secondo*

La circoscrizione del Consolato onorario in Willemstad (Paesi Bassi), posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Maracaibo, è così rideterminata: le Isole di Aruba, Curaçao e Bonaire.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

*Il direttore generale:* VERDERAME

**12A07053**

**Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Barinas (Venezuela).**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig. Giuseppe Gherardi Palange, Agente Consolare onorario in Barinas (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

*c)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

*d)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

*e)* emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Caracas);

*f)* rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

*g)* autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

*h)* autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

*i)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

*j)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Ue, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD emessi dal Consolato Generale d'Italia in Caracas, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

*k)* ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Caracas delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

*l)* ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Caracas, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

*m)* assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Caracas;

*n)* compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato Generale d'Italia in Caracas;

*o)* notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Caracas;

*p)* effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

*q)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

*Il direttore generale:* VERDERAME

**12A07054**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «GIMNAZIJA KRANJ» - Kranj-Slovenia.**

Con decreto del Direttore generale degli affari internazionali del 13 giugno 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 legge n. 738/86 - "Gimnazija Kranj - Slovenia".

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinata allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

**12A07194**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Pubblicazione sul portale del Ministero della giustizia dei decreti di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero.**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di riconoscimento dei titoli professionali (di competenza del Ministero della giustizia) conseguiti in un altro Paese, quali titoli abilitanti all'accesso e all'esercizio della stessa professione in Italia - emanati ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007 (attuazione della direttiva n. 2005/36/CE), del D.Lgs. n. 286/1998 e del D.P.R. n. 394/1999 - è assolto - dal 1° luglio 2012 - con la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia - www.giustizia.it, link - riconoscimento dei titoli professionali.

**12A07273**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, all'Organismo «Alter Ingegneria», in Roma.**

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 è stata emanata la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle attività produttive sulle procedure per l'individuazione degli organismi di ispezione di «Tipo A». Sulla base della documentazione presentata è stato emanato l'unito decreto di abilitazione di cui si prega voler provvedere alla pubblicazione per estratto nella forma seguente:

Ministero sviluppo economico - Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data dell'8 giugno 2012 il seguente organismo:

Alter Ingegneria, via Achille Tedeschi n. 82 - Roma:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

**12A07099**

**Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, all'Organismo «Metide S.r.l.», in Matera.**

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, è stata emanata la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle attività produttive sulle procedure per l'individuazione degli organismi di ispezione di «Tipo A». Sulla base della documentazione presentata è stato emanato l'unito decreto di abilitazione di cui si prega voler provvedere alla pubblicazione per estratto nella forma seguente: Ministero sviluppo economico - Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra.

Con decreto del Direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data dell'8 giugno 2012 il seguente organismo: «Metide S.r.l.», via degli Aragonesi n. 32/B - Matera:

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

**12A07101**

**Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, all'Organismo «RINA Service Spa», in Genova.**

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: «Rina Service S.p.a.», via Corsica n. 12 - Genova.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 30 maggio 2012.

**12A07102**

**Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra, all'Organismo «PRO-CERT srl», in Sassuolo.**

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: «PRO-CERT S.r.l.», via Madrid n. 10 - Sassuolo (Modena).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 30 maggio 2012.

**12A07103**

**Estensione dell'autorizzazione all'Organismo «TUV Italia s.r.l.», in Sesto San Giovanni, ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione di cui al mandato M/120 per la norma EN 1090 - 1:2009.**

Con decreto del 7 giugno 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T., l'organismo TUV Italia S.r.l., con sede in via Giosuè Carducci n. 125 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), già organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato a svolgere attività di organismo di certificazione ed ispezione dei prodotti da costruzione in conformità alla direttiva 89/106/CEE di cui al mandato M/120 per la norma di seguito riportata: EN 1090 - 1:2009. La norma oggetto della richiesta non è interessata dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3) e 4) del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

**12A07104**

# REGIONE TOSCANA

## Approvazione dell'ordinanza n. 35 del 15 maggio 2012

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 35 del 15 maggio 2012 ha affidato l'incarico per indagini geognostiche, prove in sito e rilievi geomeccanici in relazione all'intervento R2-17 - Messa in sicurezza del versante e ripristino strada comunale Paretola - Bosco di Rossano - I lotto, nel comune di Zeri (Massa Carrara);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 25 maggio 2012, parte prima.

**12A07126**

## Approvazione dell'ordinanza n. 40 del 22 maggio 2012

Il presidente della regione Toscana confermato commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3989 del 23 dicembre 2011 per la conclusione dell'emergenza relativa alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, rende noto:

che con propria ordinanza n. 40 del 22 maggio 2012 ha disposto «Disastro Viareggio - legge n. 106/2010: pagamento contributo integrativo per alcuni beneficiari»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 27 del 1° giugno 2012 - parte prima.

**12A07127**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-151) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.